

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

15° anno n. L 301

31 dicembre 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2842/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda e che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione	1
Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.....	2
Regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda	162
Regolamento (CEE) n. 2844/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese e che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione	164
Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese.....	165
Scambio di lettere relativo all'articolo 2 del protocollo n. 8	357
Scambio di lettere relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8	362
Informazione sulla data d'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese	367
Regolamento (CEE) n. 2845/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese	368

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2842/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda e che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno concludere l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ed approvare le dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972;

considerando che, poiché l'accordo istituisce un Comitato misto, è opportuno designare i rappresentanti della Comunità nell'ambito di tale Comitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A nome della Comunità sono conclusi, approvati e confermati l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, gli allegati e i pro-

tolli, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale.

I testi dell'accordo e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio delle Comunità europee procede, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 37 dell'accordo, alla notifica che le procedure necessarie per l'entrata in vigore di tale accordo sono state espletate, per quanto riguarda la Comunità ⁽¹⁾.

Articolo 3

Nel Comitato misto previsto dall'articolo 30 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

⁽¹⁾ La data d'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea
e la Repubblica d'Islanda

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

dall'altro,

DESIDEROSE di consolidare e di estendere, in occasione dell'allargamento della Comunità economica europea, le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e l'Islanda e di assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all'opera della costruzione europea,

RISOLUTE pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

DICHIARANDOSI pronte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni, quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di:

- a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda e di favorire in tal modo nella Comunità e in Islanda il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria,
- b) assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le Parti contraenti,
- c) contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso ed all'espansione del commercio mondiale.

Articolo 2

L'accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e dell'Islanda:

- i) compresi nei capitoli da 25 a 99 della Nomenclatura di Bruxelles, esclusi i prodotti di cui all'allegato I;
- ii) compresi nei protocolli n. 2 e n. 6, tenuto conto delle modalità particolari ivi previste.

Articolo 3

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e l'Islanda.

2. La Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda sopprimono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente:

- il 1° aprile 1973 ogni dazio è portato all'80 % del dazio di base;
- le successive quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, si effettuano:
 - il 1° gennaio 1974,
 - il 1° gennaio 1975,
 - il 1° gennaio 1976,
 - il 1° luglio 1977.

3. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui al presente articolo ed al protocollo n. 1, è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1972.

Se, dopo il 1° gennaio 1972, si rendono applicabili delle riduzioni di dazi, derivanti dagli accordi tariffari conclusi al termine della conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964/1967), i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.

Dazi di base	2	4	5	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	75	80	90	100
1° aprile 1973	2	4	4	7	8	11	14	18	21	25	30	35	40	45	50	55	55	65	70
1° gennaio 1974	0	3	3	6	7	9	12	15	18	21	24	30	35	40	40	45	50	55	60
1° gennaio 1975	0	3	3	5	6	7	10	13	15	17	20	25	30	30	35	35	40	45	50
1° gennaio 1976	0	2	2	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	25	30	30	30	35	40
1° gennaio 1977	0	2	2	3	4	4	6	7	9	10	12	15	18	20	21	22	25	25	30
1° gennaio 1978	0	0	0	2	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	18	20
1° gennaio 1979	0	0	0	2	2	2	2	2	3	3	4	5	6	6	7	7	8	9	10
1° gennaio 1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. L'Islanda continua la riduzione dei dazi doganali nei confronti della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito dal 1° gennaio 1974, secondo il calendario di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. L'Islanda può mantenere temporaneamente, rispettando le condizioni dell'articolo 19, dei dazi doganali a carattere fiscale per i prodotti di cui all'allegato II.

4. I dazi ridotti calcolati conformemente al presente articolo ed al protocollo n. 1, sono applicati, arrotondando al primo decimale.

Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'«atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati», stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, il presente articolo ed il protocollo n. 1 sono applicati, arrotondando al quarto decimale.

Articolo 4

1. Alle date indicate l'Islanda porterà i dazi doganali all'importazione nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda alle aliquote dei vari dazi di base applicabili il 1° marzo 1970, qui sotto indicate.

Nel momento in cui la produzione di un prodotto analogo a un prodotto figurante nell'allegato II è iniziata in Islanda, il dazio gravante su tale ultimo prodotto deve essere ridotto al livello che sarebbe stato raggiunto se la graduale riduzione di tale dazio avesse seguito il calendario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dall'entrata in vigore dell'accordo. Se nei confronti di paesi terzi viene introdotto un dazio doganale più basso del dazio fiscale, le riduzioni tariffarie si effettuano in base a tale dazio.

Le riduzioni successive seguono il calendario stabilito dall'articolo 4, paragrafo 1.

3. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale, in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» stabi-

lito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 6

1. Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione è introdotta negli scambi tra la Comunità e l'Islanda.

2. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione, introdotte negli scambi tra la Comunità e l'Islanda a partire dal 1° gennaio 1972 sono soppresse all'entrata in vigore dell'accordo.

Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1° gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo.

3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il calendario seguente:

— ogni tassa è portata, entro il 1° gennaio 1974, al 60 % dell'aliquota applicata il 1° gennaio 1972;

— le tre successive riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate:

il 1° gennaio 1975,

il 1° gennaio 1976,

il 1° luglio 1977.

Articolo 7

1. Nessun dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e l'Islanda.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppresi entro il 1° gennaio 1974.

2. L'Islanda può mantenere il sistema dei prelievi all'esportazione per i prodotti della pesca, applicabile il 1° gennaio 1972 e di cui all'allegato III.

Le eventuali modifiche non debbono alterare il carattere e gli obiettivi del sistema. Esse sono notificate preventivamente al Comitato misto.

Articolo 8

Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.

Articolo 9

Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 10

1. Nel caso di adozione di una regolamentazione specifica, in conseguenza dell'attuazione della propria politica agricola o in caso di modificazione della regolamentazione esistente, la Parte contraente in causa può adattare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime risultante dall'accordo.

2. In tali casi, la Parte contraente in causa tiene opportunamente conto degli interessi dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti possono a tal fine procedere a consultazioni in sede di Comitato misto di cui all'articolo 30.

Articolo 11

Il protocollo n. 3 determina le regole di origine.

Articolo 12

La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospendere l'applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.

Articolo 13

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e l'Islanda.

2. La Comunità sopprime le restrizioni quantitative all'importazione il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1° gennaio 1975.

L'Islanda sopprime le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1° gennaio 1975.

Articolo 14

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci tariffarie nn. 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi e residui paraffinosi) e 27.14 della Nomenclatura di Bruxelles in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi in occasione di decisioni prese nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti in questione o in sede di definizione di una politica energetica comune.

In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi dell'Islanda; essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le modalità di cui all'articolo 32.

2. L'Islanda si riserva di procedere in modo analogo se si verificano per essa situazioni comparabili.

3. Fermi restando i paragrafi 1 e 2, l'accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicabili all'importazione dei prodotti petroliferi.

Articolo 15

1. Le Parti contraenti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'accordo.

2. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuove misure aventi l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi.

3. Le Parti contraenti esaminano, secondo le modalità di cui all'articolo 33, le difficoltà che possono manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano nella ricerca delle soluzioni che potrebbero essere loro apportate.

Articolo 16

A partire dal 1° luglio 1977, i prodotti originari dell'Islanda non possono beneficiare, all'importazione

nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

Articolo 17

Il protocollo n. 6 determina le disposizioni particolari applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti della pesca.

Articolo 18

L'accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo, ed in particolare le disposizioni concernenti le regole di origine.

Articolo 19

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne, che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.

Articolo 20

I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Islanda, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Articolo 21

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un

mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 22

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 23

1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo.

Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'accordo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 24

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e l'Islanda:

- i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;

iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 25

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:

— alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell'accordo,

— ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 26

Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 27

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente la situazione economica regionale, la Parte

contraente interessata può adottare le misure necessarie, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 28

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 25 e 27 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 23 a 27, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera d), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 24, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica è incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1.

Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà nel termine di trenta giorni a decorrere dalla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.

Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci di cui trattasi le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

c) Per quanto riguarda l'articolo 26, si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto prima che la Parte contraente interessata adotti le misure necessarie.

d) Quando circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27, nonché nel caso di aiuti all'esportazione, aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 29

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella dell'Islanda, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Articolo 30

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo. L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni

e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

1. Il Comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti dell'Islanda.

2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 32

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste nel suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 33

1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle due Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, essa presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.

Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o alla approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Articolo 34

Gli allegati e i protocolli annessi all'accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 35

Ogni Parte contraente può denunciare l'accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 36

L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica d'Islanda.

Articolo 37

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, islandese, italiana, norvegese, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Dopo questa data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.

Le disposizioni applicabili il 1° aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Utfærdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

Gjört í Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaðar nítjánhundrað sjötíu og tvö

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nomè del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

For Rádet for De Europeiske Fællesskap



Jean de Lincelle

E. P. Willemsson

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands



ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'accordo

N. della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre: a) Ovoalbumina e lattoalbumina: 1. essicate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) 2. altre
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)
57.01	Canapa («Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)

ALLEGATO II

Dazi doganali a carattere fiscale alla data del 1° aprile 1972

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare:	
01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola in imballaggi di kg 5 almeno	5
09	altri 1 000 kg	1 Ikr
25.02.00	Piriti di ferro non arrostate	10
25.03.00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	10
25.04.00	Grafite naturale	20
25.05.00	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere della voce n. 26.01	15
25.06.00	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente segate	20
25.07.00	Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte e di dinas	15
25.08.00	Creta	20
25.09.00	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra di esse; ossidi di ferro micacei naturali	20
25.10	Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali, apatite e crete fosfatice:	
09	altri	20
25.11.00	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario	20
25.12	Farine silicee fossili ed altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) con una densità apparente inferiore o pari ad 1, anche calcinate:	
09	altri	20
25.13.00	Pietra pomice, smeriglio, corindone naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente	20
25.14.00	Ardesia greggia, spaccata, sgrossata o semplicemente segata	20

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
25.15.00	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore o pari a 2,5 ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati	20
25.16.00	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi sgrossati o semplicemente segati	20
25.17.00	Sassi e pietre frantumate (anche trattati termicamente), ghiaia, macadam e tarmacadam, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo e per massicciate stradali, ferroviarie o d'altro tipo; selce e ciotoli, anche trattati termicamente; granuli e scaglie (anche trattati termicamente) e polveri di pietre delle voci nn. 25.15 e 25.16	20
25.18.00	Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite, anche cotta o calcinata; pigiata di dolomite	20
25.19.00	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio	20
25.20	Pietra da gesso; anidride; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per arte dentaria:	
01	Pietra da gesso greggia, anche macinata	10
09	altri	20
25.21	Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia:	
09	altri	20
25.22.00	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio	20
25.24.00	Amianto (asbesto)	20
25.25.00	Schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) ed ambra (succino) naturale; schiuma di mare ed ambra ricostituite, in lastre, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate; giavazzo	20
25.26.00	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (splittings) e i cascami di mica	20
25.27.00	Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco	20
25.28.00	Criolite e chiolite naturali	20
25.29.00	Solfuri di arsenico naturali	20
25.30.00	Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo dell'85 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco	20

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
25.31.00	Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluoro	20
25.32.00	Carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; materie minerali non nominate né comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici	20
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; pirite di ferro arrostita (ceneri di pirite):	
81	Minerali di ferro, escluse le pirite di ferro arrostita	10
82	Pirite di ferro arrostita	10
83	Minerali di rame	10
84	Minerali di nichelio	10
85	Minerali d'alluminio	10
86	Minerali di piombo	10
87	Minerali di zinco	10
88	Minerali di stagno	10
89	Minerali di manganese	10
91	Minerali di cromo	10
92	Minerali di tungsteno	10
93	Minerali di titanio, di vanadio, di molibdeno, di tantalio e di zirconio	10
94	Minerali di metalli comuni, esclusi quelli delle voci nn. 26.01.81 al 26.01.93 e 26.01.96	10
95	Minerali d'argento, di platino e dei metalli del gruppo del platino	10
96	Minerali d'uranio e di torio	10
97	Minerali d'oro (oro non raffinato)	10
26.02.00	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio	10
26.03.00	Ceneri e residui (esclusi quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici	10
26.04.00	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech	10
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili:	
10	Carboni fossili 1 000 kg	2 Ikr
20	Mattonelle di carboni fossili ed altri combustibili solidi ottenuti da carbone (diversi dal carbon fossile) 1 000 kg	2 Ikr
27.02.00	Ligniti e agglomerati di ligniti 1 000 kg	2 Ikr
27.03.00	Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba 1 000 kg	2 Ikr
27.04.00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba 1 000 kg	2 Ikr
27.05.00	Carbone di storta 1 000 kg	2 Ikr

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti:	
01	Catrami per reti e simili per la fabbricazione di reti in conformità alle regole e condizioni fissate dal Ministro delle Finanze	2
09	altri	20
27.07.00	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo	15
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:	
10	Pece	20
20	Coke di pece	20
27.09.00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi 100 kg	35 au
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
10	Petroli parzialmente raffinati, compresi gli oli greggi che hanno subito una prima distillazione (topping) 100 kg	35 au
	Essenze di petrolio:	
21	Essenze per aviazione	15
29	altre	50
	Petrolio lampante (cherosene, incluso il carburante per reattori) e petrolio leggero (white spirit):	
31	Cherosene	15
32	Carburante per reattori (Jet-fuel)	15
33	Petrolio leggero (white spirit)	15
39	altri	15
40	Gasoli, olio combustibile (fuel oil) domestico e olio combustibile (fuel oil) leggero 100 kg	35 au
50	Oli combustibili (fuel oils) pesanti 100 kg	35 au
60	Oli da grassaggio e lubrificanti	2
	altri:	
71	Prodotti per impregnare gli attrezzi per la pesca	2
72	Preparazioni antiruggine, compreso l'olio antiruggine	20
79	altri	10
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
01	Gas per riscaldamento e per illuminazione	2
09	altri	20
27.12.00	Vaselina	20

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
27.13.00	Paraffina, cere di petrolio, o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch, slack wax», ecc.) anche colorati	15
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
10	Coke di petrolio	20
20	altri	20
27.15.00	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche	35
27.16.00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.)	35
27.17.00	Energie elettrica	2
28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodo):	
10	Cloro	18
20	altri	18
28.02.00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	18
28.03.00	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)	18
28.04	Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:	
20	Azoto	18
30	Idrogeno e gas rari	7
40	altri	18
28.05	Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:	
10	Mercurio	18
20	altri	18
28.06.00	Acido cloridrico; acido clorosolforico	18
28.07.00	Anidride solforosa (biossido di zolfo)	18
28.08.00	Acido solforico; oleum	10
28.09.00	Acido nitrico, acidi solfonitrici	18
28.10.00	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)	18
28.11.00	Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici	18
28.12.00	Acido e anidride borica	18

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi:	
01	Acido carbonico	18
09	altri	18
28.14.00	Cloruri, ossicloruri e altri derivati e ossialogenati dei metalloidi	18
28.15.00	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo	18
28.16.00	Ammoniaca liquefatta o in soluzione (ammoniaca)	18
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:	
10	Idrossido di sodio (soda caustica) altri:	10
21	Idrossido di potassio	10
29	Perossidi di sodio e di potassio	18
28.18.00	Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio	18
28.19.00	Ossido di zinco; perossido di zinco	18
28.20	Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:	
10	Ossido e idrossido in alluminio (allumina)	18
20	Corindoni artificiali	18
28.21.00	Ossidi e idrossidi di cromo	18
28.22.00	Ossidi di manganese	18
28.23.00	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃)	18
28.24.00	Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto	18
28.25.00	Ossidi di titanio	15
28.26.00	Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)	18
28.27.00	Ossidi di piombo, compresi il minio e il minio arancione	18
28.28.00	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici	18
28.29.00	Fluoruri, fluosilicati, fluoborati e altri fluosali	18
28.30	Cloruri ed ossicloruri:	
01	Cloruro di calcio	10
09	altri	14

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
28.31.00	Cloriti e ipocloriti	18
28.32.00	Clorati e perclorati	18
28.33.00	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti	18
28.34.00	Ioduri e ossioduri; iodati e periodati	18
28.35.00	Solfuri, compresi i polisolfuri	18
28.36.00	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati	18
28.37.00	Solfiti e iposolfiti	18
28.38.00	Solfati e allumi; persolfati	18
28.39	Nitriti e nitrati:	
01	Nitrite di sodio	10
09	altri	18
28.40.00	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati	18
28.41.00	Arseniti e arseniati	18
28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:	
10	Carbonato neutro di sodio	10
20	altri	18
28.43.00	Cianuri semplici e complessi	18
28.44.00	Fulminati, cianati e tiocianati	18
28.45.00	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio	18
28.46.00	Borati e perborati	18
28.47.00	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.)	18
28.48.00	Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati	18
28.49.00	Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non	18
28.50.00	Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e «cermet», contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici	18

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
28.51.00	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non	18
28.52.00	Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro	18
28.53.00	Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari): aria compressa	18
28.54.00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) compresa l'acqua ossigenata solida	18
28.55.00	Fosfuri	18
28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.):	
10	Carburo di calcio	18
20	altri	18
28.57.00	Idruri, azoturi e azotidati, siliciuri e boruri	18
28.58.00	Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi	18
29.01	Idrocarburi:	
10	Stirene	18
	altri:	
22	Idrocarburi aromatici, ad esclusione dello stirene, subordinati all'autorizzazione e alle condizioni e decisioni del Ministero delle Finanze	15
29	altri	18
29.02.00	Derivati alogenati degli idrocarburi	18
29.03.00	Derivati solfanati, nitrati, nitrosi, nitrosi degli idrocarburi	18
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfanati, nitrati, nitrosi:	
10	Alcole metilico (metanolo)	18
	altri:	
21	Etile-glicolo (preparazioni anticongelanti)	35
29	altri	18
29.05.00	Alcoli ciclici e loro derivati, alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18
29.06.00	Fenoli e fenoli-alcoli	18
29.07.00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli	18

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
29.08.00	Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcolifenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18
29.09.00	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	14
29.10.00	Acetali, emiacetali ed acetali ed emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18
29.11	Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:	
01	Formaldeide e formalina	10
09	altre	18
29.12.00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11	18
29.13.00	Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18
29.14	Acidi monocarbosilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
01	Acidi acetici, nonché i loro sali, esteri, e anidridi	18
09	altri	18
29.15.00	Acidi policarbosilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18
29.16.00	Acidi carbosilici a funzioni alcole, fenolo, aldeide o chetone; altri acidi carbosilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18
29.17.00	Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18
29.18.00	Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18
29.19.00	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18
29.20.00	Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18
29.21.00	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
29.22.00	Composti a funzione ammina	18
29.23.00	Composti amminici a funzioni assogenerate semplici o complesse	18
29.24.00	Sali ed idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi	18
29.25.00	Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammidie dell'acido carbonico	18
29.26.00	Composti a funzione immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (compresa l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina)	18
29.27.00	Composti a funzione nitrile	18
29.28.00	Diazo-, azo- o azossi composti	18
29.29.00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	18
29.30.00	Composti ad altre funzioni azotate	18
29.31.00	Tiocomposti organici	18
29.32.00	Composti organo-arsenicali	18
29.33.00	Composti mercurio-organici	18
29.34.00	Altri composti organo-minerali	18
29.35.00	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici	18
29.36.00	Solfammidi	18
29.37.00	Sultoni e sultami	18
29.38.00	Provitamine e vitamine (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, mescolate o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente	18
29.39.00	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni	18
29.40	Enzimi:	
01	Presame	10
09	altri	18
29.41.00	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	18
29.42.00	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	18

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
29.43.00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42	18
29.44.00	Antibiotici	10
29.45.00	Altri composti organici	18
30.01.00	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove	15
30.02.00	Sieri di animali o di persone, immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili	15
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:	
01	Dolciumi aventi il carattere di medicamenti	70
09	altri	15
30.04.00	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 del capitolo 30	35
30.05.00	Altre preparazioni ed articoli farmaceutici	35
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di kg 10:	
02	Concimi in imballaggi per la vendita al minuto di un peso massimo di kg 10, nonché concimi in tavolette ed altre forme simili	40
32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:	
01	Estratti di legni tintori per la tinta di attrezzi da pesca	2
09	altri	15
32.05.00	Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale	
32.06.00	Lacche coloranti	15
32.07.00	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	15
32.08.00	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustranti liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	15

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto:	
02	Fogli per l'impressione a caldo	30
32.10.00	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori	35
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:	
10	Inchiostri da stampa	10
20	altri	50
33.01.00	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, resinoidi	30
33.02.00	Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali	30
33.03.00	Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per mistione (enfleurage) o macerazione	30
33.04	Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni di alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie:	
01	Sostanze aromatizzanti per l'industria	20
02	Profumi per l'industria	20
09	altri	20
33.05.00	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	40
33.06	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati:	
02	Cipria per il viso	100
04	Profumi	100
05	Prodotti per la cura delle unghie	100
06	Crema da barba	100
07	Prodotti per l'igiene dei denti	50
08	Rossetti per labbra	100
09	altri	100
34.03.00	Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	2

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
34.04.00	Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente	20
34.05	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire a fondo e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04:	
03	Creme e lucidi per calzature e cuoio	80
04	Lucidi per metalli	20
09	altri	80
34.07.00	Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette «cere per l'odontoiatria», presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili	35
ex		
35.01.00	Colle di caseina	30
35.02.00	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine	25
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati a forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili, colle di pesci; ittiocollo solido:	
09	altri	70
35.04.00	Peptoni e altre sostanze proteiche e loro derivati, polveri di pelle, trattata o non al cromo	25
35.05.00	Destrine e colle di destrine; amidi e fecole solubili o torrefatte; colle d'amido o di fecola	25
36.01.00	Polveri da sparo	18
36.02.00	Esplosivi preparati	35
36.03.00	Micce; cordoni detonanti	35
36.04.00	Inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori	35
36.06.00	Fiammiferi	100
36.07.00	Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	100
36.08.00	Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili	80
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piatte, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto:	
01	Pellicole e lastre per radiografia, non impressionate	30
09	altri	35
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce:	
01	Pellicole per radiografia	30
02	Pellicole cinematografiche	35
09	altre	35

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
37.03.00	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati	35
37.04.00	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	35
37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive:	
09	altre	35
37.06.00	Pellicole cinematografiche, impressionate o sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive	35
37.07.00	Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione dell'immagine e quella del suono, positive o negative	50 Ikr
37.08.00	Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo	35
38.01.00	Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio	25
38.02.00	Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.) compreso il nero animale esaurito	25
38.03.00	Carboni attivi (decoloranti, depolarizzanti o assorbenti); silici fossili attivate; argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate	25
38.04.00	Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante	25
38.05.00	Tallol («resina liquida»)	25
38.06.00	Lignosolfiti	25
38.07.00	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino	25
38.08.00	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina	25
38.09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone:	
01	Alcole metilico greggio	25
02	Olio di acetone	25
09	altre	25
38.10.00	Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali	25

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:	
01	Bagni parassitici, conformemente alle regole e alle condizioni stabilite dal Ministero delle Finanze	20
02	Antiparassitari ed erbicidi; prodotti di fitofarmacia	20
09	altri	25
38.12.00	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili	25
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura:	
01	Preparazioni per la saldatura	14
09	altre	25
38.14.00	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali	25
38.15.00	«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati	25
38.16.00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi	25
38.17.00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	25
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	Prodotti chimici diversi da quelli della sottovoce n. 20:	
11	Liquidi per freni e preparazioni anticongelanti	35
12	Preparazioni minerali per la marcatura delle strade	20
13	Prodotti per l'impermeabilizzazione del cemento	35
14	Carboni per la fabbricazione di spazzole di carbone	21
15	Reattivi; misuratori fondibili (coni di Seger)	25
16	Catalizzatori industriali	25
17	Naftene	25
19	altri	50
20	Cementi o calcine refrattarie	25

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):	
01	Leganti per la fabbricazione d'attrezzi da pesca, in conformità alle regole e condizioni fissate dal Ministero delle Finanze	2
02	Soluzioni non preparate, polveri, masse, pezzi e cascami	15
03	Profilati, tubi e monofili	25
04	Lastre con disegni per indicare che esse verranno tagliate a forma di soles per calzature	15
05	Pellicole, lastre, guaine e simili, non colorate (trasparenti, senza decorazioni od iscrizioni) di spessore inferiore o uguale a mm 0,4	15
06	Nastri adesivi	25
08	Pellicole, lastre, guaine e simili, non impresse, trasparenti od opache, di spessore superiore a mm 0,4 e inferiore o uguale a mm 1,0	20
09	altri	30
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni, tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliarpoliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):	
	Soluzioni, emulsioni, polveri, masse, pezzi e cascami:	
77	Polietilene	10
78	Polistirolo	21
79	altri	15
83	Profilati, tubi e monofili	25
84	Lastre con disegni per indicare che esse verranno tagliate a forma di soles per calzature	15
85	Pellicole, lastre, guaine e simili, non colorate (trasparenti, senza decorazioni od iscrizioni) di spessore inferiore o uguale a mm 0,4	15
86	Nastri adesivi	25
87	Fogli e piastrelle per pavimenti	35
88	Lastre per fotoincisione	7
92	Lastre ondulate	15
99	altri	40
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata:	
10	Fibra vulcanizzata altri:	21
21	Leganti per la fabbricazione di attrezzi da pesca, in conformità alle regole e condizioni fissate dal Ministero delle Finanze	2

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
39.03 (seguito)		
22	Soluzioni non preparate, polveri, masse, pezzi e cascami	15
23	Profilati, tubi e monofili	25
24	Lastre con disegni per indicare che esse verranno tagliate a forma di soles per calzature	15
25	Pellicole, lastre, guaine e simili, non colorate (trasparenti) senza decorazioni od iscrizioni di spessore inferiore o uguale a mm 0,4	15
26	Nastri adesivi	25
29	altri	30
39.04	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.):	
01	Soluzioni non preparate, polveri, masse, pezzi e cascami	15
02	Profilati, tubi, monofili	25
03	Film, pellicole, lastre, guaine e simili, non colorati (trasparenti), senza decorazioni né iscrizioni di spessore inferiore o uguale a mm 0,4	15
09	altri	30
39.05	Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.):	
01	Soluzioni non preparate, polveri, masse, pezzi e cascami	15
02	Profilati, tubi, monofili	25
03	Film, pellicole, lastre, guaine e simili, non colorati (trasparenti), senza decorazioni né iscrizioni di spessore inferiore o uguale a mm 0,4	15
04	Nastri adesivi	25
09	altri	30
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:	
01	Soluzioni non preparate, polveri, masse, pezzi e cascami	15
02	Profilati, tubi, monofili	25
03	Film, pellicole, lastre, guaine e simili, non colorati (trasparenti), senza decorazioni né iscrizioni di spessore inferiore o uguale a mm 0,4	15
09	altri	30
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:	
34	Articoli per la cura dei malati e per usi medici	35
36	Bidoni da latte da litri 10 o più	10
37	Raccordi, giunti per tubi, nonché giunti e piccoli articoli simili per macchine	25
38	Bulloni, dadi, rondelle e simili	25

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
39.07 (seguito)		
39	Asciugatrici di biancheria, a pressione idraulica	35
41	Serbatoi, botti e altri grandi recipienti della capacità di oltre 300 litri	35
43	Lampade, abat-jour e apparecchi d'illuminazione	35
51	Articoli appositamente costruiti per natanti, in conformità alle regole e condizioni fissate dal Ministero delle Finanze	25
52	Utensili non nominati altrove	25
54	Articoli per l'igiene	80
62	Case e costruzioni smontabili e loro parti, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	40
63	Pannelli murali colati in stampi	40
64	Vetri e cinturini per orologi da polso	50
65	Vetri per finestre	50
66	Esche artificiali per la pesca marittima con lenza	4
67	Recipienti per latte, conformemente alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	20
71	Paletti per steccati	10
72	Globi e vetri finti per luci di posizione e boe luminose	25
73	Articoli da decorazione	100
74	Corpi di spazzole, in materie plastiche artificiali	35
75	Contatti per la circolazione stradale	35
76	Manichi per borsette	30
89	altri	70
40.01	Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato; gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe:	
01	Lattice liquido, in polvere o in pasta, anche stabilizzato	21
02	Lastre manifestamente destinate a servire per la fabbricazione di soles per calzature	10
09	altre	21
40.02	Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis):	
01	Lattice sintetico, liquido o in polvere, anche stabilizzato	21
09	altri	21
40.03.00	Gomma rigenerata	25
40.04.00	Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il ricupero della gomma; povere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita	21

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole; dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma:	
01	Manifestamente destinati alla fabbricazione di calzature	7
09	altri	21
40.06.00	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.)	21
40.08	Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita:	
01	Di gomma spugnosa, manifestamente destinati alla fabbricazione di calzature	15
03	Copripavimenti	35
04	Barre, profilati e lame	25
09	altri	35
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita:	
01	Tubi per condotte a pressione, resistenti a pressione uguale o superiore a kg 20 per cm ²	7
09	altri	25
40.10.00	Nastri trasportatori e chinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata	25
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:	
01	Gomme piene o semipiene per automobili e motocicli nuovi	40
02	Gomme piene o semipiene di ogni specie, usate	35
09	altri	40
40.12.00	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite	35
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso:	
01	Scafandri	20
03	Vestiti di protezione per radiologi, foderati di piombo	35

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita:	
01	Bobine per sciabiche	2
03	Corpi di spazzole	35
04	Giunti per macchine; strisce parafreddo	25
05	Articoli per usi tecnici, anelli per scatole da conserva e per utensili a mano	25
06	Esche artificiali per la pesca marittima con lenza	4
07	Articoli appositamente costruiti per natanti	25
08	Porte	30
09	altri	70
40.15	Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami:	
01	Manifestamente destinati a servire per la fabbricazione di calzature	15
09	altri	25
40.16	Lavori d'ebanite:	
01	D'igiene e di farmacia	35
09	altri	70
41.01	Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle d'ovini munite del vello:	
	Pelli di bovini (escluse le pelli di vitello) e le pelli d'equini:	
11	Pelli di bovini, per sciabica, semplicemente salate e/o trattate al solfato di rame	4
19	altre	14
20	Pelli di vitello	14
30	Pelli di caprini	14
40	Pelli d'ovini munite del vello	14
50	Pelli depilate di ovini	14
60	altre	14
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e d'equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:	
	altri:	
21	Manifestamente destinate a servire per la fabbricazione di soles e di prime soles	10
29	altre	14
41.03.00	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	14

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
41.04.00	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	14
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:	
01	Pelli di suini	14
09	Pelli non nominate altrove (per esempio: di pesci)	14
41.06.00	Cuoio e pelli, scamosciati	14
41.07.00	Cuoio e pelli, pergamenati	14
41.08.00	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati	14
41.09.00	Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli	14
41.10.00	Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati	14
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:	
03	Cinturini per orologio da polso	50
04	Guanti da radiologi	35
05	Guanti per saldatori, indumenti e manichi di protezione	7
42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:	
01	Tramezze manifestamente destinate a servire alla fabbricazione di calzature	10
02	Manichi per borsette	30
03	Articoli per usi medici	35
09	altri	65
42.06.00	Lavori di budella, di pellicola di intestini («baudruches»), di vesciche o di tendini	65
43.04	Pellicce artificiali, anche confezionate:	
01	Pellicce artificiali, non confezionate	30
44.01.00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura	30
44.02.00	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato	30
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:	
10	Legno di triturazione	25
20	Legno di conifere, per segamento o impiallacciatura	25

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
44.03 (seguito)		
30	Legno diverso da quello delle conifere, per segamento o impiallacciatura	25
40	Puntelli per miniere altri:	25
51	Pali e pertiche per essiccatoi per pesci, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	2
52	Picchetti per recinti	10
53	Pali per linee telegrafiche ed elettriche	25
59	altri	25
44.04	Legno semplicemente squadrato:	
10	Di conifere	25
20	altri	25
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:	
	Di conifere:	
11	Tavole per ponti di navi, di pino d'Oregon, di pino resinoso (pitch-pin) o d'abete Douglas di pollici 3 × 5 e più	15
19	altri	25
	altri:	
21	Di quercia	15
22	Di faggio	20
23	Di betulla e d'acero	20
24	Di mogano	20
25	Di teck	20
29	altri	20
44.06.00	Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade	25
44.07.00	Traversine di legno per strade ferrate	25
44.09	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; legno per triturazione, sotto forma di lastrine o di particelle; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi:	
09	altri	25
44.10.00	Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili	25
44.11.00	Legno in fuscilli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	30
44.12.00	Lana (paglia) di legno; farina di legno	25

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
44.13	Legni (comprese le liste e tavolette per pavimenti non riunite) piallati, scanalati, sagomati a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorati:	
	Di conifere:	
11	Tavole per ponti di navi, di pino d'Oregon, di pino resinoso (pitch-pin) o d'abete Douglas, di pollici 3 × 5 e più	15
19	altri	25
29	altri	30
44.14.00	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore	18
44.15.00	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostatato	30
44.16.00	Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune	30
44.17.00	Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili	30
44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili:	
01	Fogli da impiallacciatura dello spessore di oltre mm 15	20
09	altri	30
44.22	Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno, e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08:	
09	altri	25
44.25	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:	
02	Forme per calzature	7
09	altri	25
44.26.00	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito	7
44.28	Altri lavori di legno:	
85	Ruote per timoni e volanti di guida	25
86	Carcasse per selle e collari per cavalli	35
91	Banchi di falegname	7
92	Maniglie per armadi e porte	30
93	Zeppe di legno	35
99	altri	70

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
45.01.00	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	21
45.02.00	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	21
45.03	Lavori di sughero naturale:	
01	Galleggianti per reti da pesca e per scorticarie	2
03	Turaccioli	35
09	altri	40
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:	
01	Lavori di sughero per la fabbricazione di calzature, in conformità alle regole e condizioni fissate dal Ministero delle finanze	21
02	Lastre di sughero per isolamento	25
03	Giunti per macchine; tubi e simili, di sughero	25
04	Pavimenti di sughero	50
05	Sughero per tappi a corona	35
09	altri	60
46.01.00	Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce	25
46.02	Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imbaggio di bottiglie:	
01	Stuoie da imballaggio, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	20
03	Graticci	90
09	altri	60
46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci nn. 46.01 e 46.02; lavori di luffa:	
02	Manichi per borse, di materiali da intreccio	30
09	altri	100
47.01	Paste per carta:	
10	Pasta di legno, meccanica	14
20	Pasta, diversa da quella di legno	14
30	Pasta di legno chimica d'alta qualità, imbianchita (dissolving pulp)	14
40	Pasta di legno alla soda e al solfato, greggia	14
50	Pasta di legno alla soda e al solfato, imbianchita, diversa da quella della sottovoce n. 30	14
60	Pasta di legno al bisolfito, greggia	14
70	Pasta di legno al bisolfito, imbianchita, diversa da quella della sottovoce n. 30	14
80	Pasta di legno semichimica	14

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
47.02.00	Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta	14
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:	
40	Carta da sigarette altri:	70
53	Cartoni per muri e sottotappeti	21
48.05.00	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli	20
48.06.00	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli	7
48.07	Carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o indiennés e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli:	
10	Carta da stampa e da scrivere altri:	7
85	Carte adesive	7
86	Carte da parati	35
87	Cartoni isolanti	30
92	Cartone destinato alla fabbricazione di flans	7
93	Materiale per la fabbricazione di giunti per macchine	25
94	Cartone bitumato ondulato	15
99	altri	20
48.08.00	Blocchi e lastre, filtranti di pasta di carta	25
48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili:	
01	Lastre per costruzioni, di spessore superiore a mm 15	20
09	altri	30
48.10.00	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti	70
48.11.00	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie	35
48.12.00	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta e di cartone; anche con intonaco di pasta di linoleum	35
48.13.00	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)	7

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:	
01	Buste senza diciture a stampa	30
02	Buste con diciture a stampa	50
03	Carta da lettere in scatole, involucri a busta e simili	50
09	altri	35
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:	
01	Nastri adesivi	4
02	Rulli per macchine calcolatrici, telegrafia, ecc.	35
03	Carta da scrivere, matrici cerate da ciclostile (stencils), e carta da disegno, senza diciture a stampa	7
05	Carta-filtro tagliata in determinate misure	25
06	Contenitori cilindrici di carta	25
09	altri	30
48.20.00	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta da carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti	7
48.21	Altri lavori di pasta da carta, di carta, di cartone o d'ovatta di cellulosa:	
01	Giunti per macchine e pezzi similari per macchine nonché modelli di vestiti	25
02	Cartoncini per macchine da statistiche, cartoncini per registratori, fogli e rotoli di carta per apparecchi registratori	15
04	Tovagliolini, asciugamani, fazzoletti, vassoi e simili	70
05	Carta per sonde acustiche	4
09	altri	70
50.01.00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	14
50.02.00	Seta greggia (non torta)	14
50.03.00	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)	21
53.08.00	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto	20
54.05	Tessuti di lino o di ramiè:	
01	Tele olona (tele da vele) e tele da copertoni	15
55.03	Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati:	
01	Cotone per asciugare	25

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto:	
01	Filati ritorti	15
09	altri	15
55.09	Altri tessuti di cotone:	
	Greggi non mercerizzati	
11	Tele olona (tele da vele) e tele da copertoni, di peso superiore a g 500 il m ²	15
12	Tele olona (tele da vele) e tele da copertoni pesanti da g 300 a 500 il m ²	20
	altri:	
21	Tele olona (tele da vele) e tele da copertoni di peso superiore a g 500 il m ²	15
22	Tele olona (tele da vele) e tele da copertoni pesanti da g 300 a 500 il m ²	20
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:	
	Di fibre sintetiche:	
11	Tele olona (tele da vele) e tele da copertoni	15
	Di fibre artificiali:	
21	Tele olona (tele da vele) e tele da copertoni	15
57.04	Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati):	
	altri:	
21	Imbottitura per mobili, in fogli	25
57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali:	
02	Filati per la fabbricazione di reti, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	2
57.08.00	Filati di carta	5
57.09	Tessuti di canapa:	
01	Tele da imballaggio	2
02	Tele olona (tele da vele) e tele da copertoni	15
03	Tessuti a tinta unita e lisci, interamente di canapa o di canapa mescolata con altre fibre vegetali naturali	20
09	altri	20
57.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03:	
01	Tele da imballaggio	2
02	Tele olona (tele da vele) e tele da copertoni	15
03	Tessuti a tinta unita e lisci, interamente di iuta o di iuta mescolata con altre fibre vegetali naturali	20
09	altri	20

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
57.11.00	Tessuti d'altre fibre tessili vegetali	20
57.12.00	Tessuti di filati di carta	20
59.01	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:	
09	altri	25
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:	
01	Feltri	25
04	Feltro per il rivestimento di tetti	35
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto:	
02	Lacci per calzature	30
09	altri	35
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria	
01	Tela per rilegature, tela preparata per la pittura, tela olona (tela da vele) e simili per la fabbricazione di calzature, spalmate di colla, di sostanze amidacee e simili, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	15
59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	
01	Tela da copertoni	15
02	Tela per rilegature, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	15
03	Nastri adevisi, per l'isolamento e l'imballaggio	25
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio:	
01	Tela da copertoni	15
02	Nastri isolanti	25
59.10.00	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati, copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati	35
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:	
01	Tela da copertoni	15
02	Lenzuola per ospedali	35
03	Articoli manifestamente destinati a servire alla fabbricazione di calzature	25
04	Nastri isolanti	25
09	altri	20

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:	
01	Tela da copertoni	15
59.13.00	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	20
59.14.00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione	18
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori d'altre materie:	
01	Tubi per pompe antincendio	30
09	altri	35
59.16.00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati	25
59.17.00	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili	25
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:	
01	Sacchetti per la carne	2
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:	
01	Sacchi per l'imballaggio della carne, di fibre tessili	2
02	Sacchi e sacchetti di iuta	2
09	altri	2
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:	
01	Copertoni e vele per imbarcazioni	35
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:	
01	Lacci per calzature	30
03	Cinture di sicurezza	20
04	Braccialetti per orologi	50
05	Imbottiture stagne per finestre	35
06	Pannelli di rivestimento	40
07	Serbatoi di capacità superiore a 300 litri	35
08	Tessuti a forma tubolare, per imballaggio	35
63.01.00	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci nn. 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati all rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili	40

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
63.02.00	Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso	35
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale:	
01	Stivali senza tacco (non destinati a coprire altre calzature), in conformita alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	25
09	altri	50
64.05	Parti di calzature (comprese le soles interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo:	
01	Tomaie, esclusi i contrafforti e le punte interne rigide di calzature	45
09	altri	11
64.06.00	Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti	65
65.01.00	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	30
65.02.00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate	30
65.03.00	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti	65
65.04.00	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti	65
65.05.00	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro, (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti	65
65.06	Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti:	
01	Caschi protettivi	7
09	altri	65
65.07.00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi	30
66.01.00	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili	45
66.02.00	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili	25
66.03.00	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02	25

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
67.01.00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati	100
67.02.00	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali	100
67.03.00	Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature	70
67.04.00	Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)	100
67.05.00	Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, di qualsiasi materia	100
68.03.00	Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata	35
68.04.00	Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncicare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento	7
68.05.00	Pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche	7
68.06.00	Abrasivi naturali od artificiali, in polvere od in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o diversamente riuniti	25
68.08.00	Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.)	35
68.09.00	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali	35
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:	
01	Per costruzioni, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	35
09	altri	80
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di granito:	
01	Per costruzioni, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	35
09	altri	80

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili:	
01	Per costruzioni, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	35
02	Lastre ondulate per tetti	15
09	altri	80
68.13	Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.) anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:	
01	Giunti per macchine, di amianto o di miscele a base di amianto e di prodotti simili	25
09	altri	25
68.14.00	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie	25
68.16	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove:	
01	Articoli casalinghi e di uso domestico	100
03	Recipienti per fertilizzanti	20
09	altri	80
69.01.00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.)	14
69.02.00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	14
69.03.00	Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bocchette, ecc.)	14
69.04.00	Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copri-ferro ed elementi simili)	35
69.05.00	Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)	35
69.07.00	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati	35
69.08.00	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	35
69.09.00	Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio	35
69.10.00	Acquai, lavabi, bidé, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici	80

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
69.11.00	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	100
69.12.00	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	100
69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:	
09	altri	100
69.14.00	Altri lavori di materie ceramiche	70
70.01.00	Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica)	18
70.02.00	Vetro detto «smalto», in massa, barre, bacchette o tubi	18
70.03.00	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)	18
70.04.00	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione) in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	18
70.05.00	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	18
70.06.00	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	18
70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate:	
09	altri	50
70.08.00	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	50
70.10	Danigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:	
01	Bottiglie di latte	14
70.17.00	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili	35
70.18.00	Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente	50

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
70.19.00	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)	100
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:	
10	Filati	20
20	Tessuti	30
30	altri	35
70.21	Altri lavori di vetro:	
01	Galleggianti per reti	2
09	altri	70
71.01.00	Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	20
71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:	
10	Diamanti industriali	20
20	Diamanti non industriali	20
30	altri	20
71.03.00	Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	20
71.04.00	Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche	20
71.05.00	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati	20
71.06.00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi e semilavorati	20
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:	
10	Lingotti d'oro	20
20	altri	20
71.08.00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	20
71.09.00	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati	20
71.10.00	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati	20

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
71.11	Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi:	
10	D'argento, di platino o di metalli del gruppo del platino	20
20	D'oro	20
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:	
01	Coltelli, cucchiai, forchette e simili, d'argento o placcati o ricoperti d'argento	60
09	altri	60
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:	
01	Per usi tecnici, in conformità alle regole e condizioni fissate dal Ministero delle Finanze	35
09	altri	60
71.15.00	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite	60
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse:	
10	Ghisa specolare (spiegel)	2
20	altre	2
73.02	Ferro-leghe:	
10	Ferro-manganese	2
20	altri	2
73.03.00	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio (CECA)	2
73.04.00	Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate	2
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
10	Polveri di ferro o di acciaio	2
20	Ferro e acciaio spugnoso (spugna)	2
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse (CECA):	
10	In masselli od in masse	2
20	In lingotti	2
73.07.00	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	2
73.08.00	Sbozzi in rotoli per lamiera, di ferro o di acciaio	2
73.09.00	Larghi piatti, di ferro o di acciaio (CECA)	2

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle miniere:	
	Bordione:	
11	Per chioderia, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	7
12	Barre per cemento armato, con diametro inferiore a 13 cm	35
13	Fili laminati di spessore di mm 6 o meno	25
19	altro	2
21	Barre per cemento armato	35
23	Barre forate per la perforazione delle miniere	25
29	altro	2
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati od estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
10	Profilati di mm 80 o più; palancole	2
20	altri	2
73.12.00	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	2
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
10	D'uno spessore superiore a mm 4,74, escluse le lamiere stagnate o ondulate	2
20	D'uno spessore da mm 3 a 4,74 incluso, escluse le lamiere stagnate o ondulate	2
30	D'uno spessore inferiore a mm 3 né rivestite né placcate	2
40	Lamiere stagnate	0
51	Lamiere ondulate	15
59	altre	7
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:	
01	Fili per saldare	7
09	altri	18
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
61	Lingotti di acciaio fino al carbonio	2
62	Lingotti di acciai legati	2
63	Blumi, billette, bramme, bidoni e sbozzi di fucina di acciaio fino al carbonio	2
64	Blumi, billette, bidoni e sbozzi di fucina di acciai legati	2
65	Sbozzi in rotoli per lamiere, di acciaio fino al carbonio	2
66	Sbozzi in rotoli per lamiere, di acciai legati	2

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
73.15 (seguito)		
67	Bordione di acciaio fino al carbonio	2
68	Bordione di acciai legati	2
69	Barre, comprese le barre forate per la perforazione delle miniere, di acciaio fino al carbonio	2
71	Barre, comprese le barre forate per la perforazione delle miniere, di acciai legati	2
72	Profilati di mm 80 o più e palancole, di acciaio fino al carbonio	2
73	Profilati di mm 80 o più e palancole, di acciai legati	2
74	Profilati di meno di mm 80, di acciaio fino al carbonio	2
75	Profilati di meno di mm 80, di acciai legati	2
76	Lamiere d'uno spessore da mm 4,75 e larghi piatti, di acciaio fino al carbonio	2
77	Lamiere d'uno spessore superiore a mm 4,75 e larghi piatti, di acciai legati	2
78	Lamiere d'uno spessore da mm 3 incluso a mm 4,75 incluso, di acciaio fino al carbonio	2
79	Lamiere d'uno spessore da mm 3 incluso a mm 4,75 incluso, di acciai legati	2
81	Lamiere d'uno spessore inferiore a mm 3, né rivestite né placcate, di acciaio fino al carbonio	2
82	Lamiere d'uno spessore inferiore a mm 3, né rivestite né placcate, di acciai legati	2
83	Lamiere d'uno spessore inferiore a mm 3, rivestite o placcate, di acciaio fino al carbonio	2
84	Lamiere d'uno spessore inferiore a mm 3, ricoperte o placcate, di acciai legati	2
85	Nastri (reggetta) di acciaio fino al carbonio	2
86	Nastri (reggetta) di acciai legati	2
87	Fili di acciaio fino al carbonio	2
88	Fili di acciai legati	2
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliere, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
10	Rotaie	10
20	altri	10
73.17.00	Tubi di ghisa	35

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:	
10	Sbozzi di tubi Tubi detti «senza saldatura»:	25
21	Cilindri forati per la fucinatura, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	2
29	altri altri:	35
31	Tubi profilati per uso industriale, conformemente alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	2
32	Tubi per fili elettrici	25
39	altri	35
73.19.00	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	35
73.20.00	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	25
73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balastrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:	
01	Moli e ponti, anche incompleti, montati o non; lamiere, nastri (reggetta), barre, profilati, tubi, ecc., preparati per essere utilizzati nella costruzione di moli e ponti	35
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio:	
02	Bidoni da latte da litri 10 o più	10
73.24.00	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti	25
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:	
01	Cavi d'uno spessore pari o inferiore a cm 0,5	20
02	Cavi d'uno spessore superiore a cm 0,5	2
09	altri	35
73.26.00	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio	15

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio:	
01	Reti d'armatura per calcestruzzo	35
02	Reti per recinti, (anche ricoperte di materie plastiche artificiali) in fili d'uno spessore pari o superiore a mm 2	10
09	altri	20
73.28.00	Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da striscie di lamiere incise e stirate	14
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:	
01	Catene ad anelli di uno spessore pari o superiore a mm 10	4
02	Catene antisdrucchiolevoli, nonché le loro parti, per automobili ed altri veicoli, ad anelli di acciaio d'uno spessore da mm 4 a mm 10	35
03	Catene di trasmissione	25
09	Altri	25
73.30.00	Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	4
73.32.00	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio	25
73.33.00	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio	50
73.34.00	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili	50
73.35.00	Molle e fogli di molle di ferro o di acciaio	35
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti, e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio:	
01	Caloriferi e stufe a carbone o ad altri combustibili solidi, nonché le loro parti e pezzi staccati	35
02	Caloriferi e stufe a combustibili liquidi, nonché le loro parti e pezzi staccati	35
03	Stufe e fornelli a gas, nonché le loro parti e pezzi staccati	35
09	altri	35

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:	
	Vasellame ed altri articoli di uso domestico e loro parti:	
11	Di acciaio inossidabile	100
19	altri	100
	Articoli di uso igienico e loro parti:	
21	Catinelle ottenute a stampo, di acciaio inossidabile per la fabbricazione di acquai non ulteriormente lavorate	50
23	Articoli per la cura dei malati e per usi medici	35
29	altre	80
73.39	Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio:	
01	Paglia di ferro e di acciaio	25
09	altre	100
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:	
10	Lavori di ghisa, allo stato greggio	7
20	Lavori gettati o modanati di acciaio, allo stato greggio	7
30	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati (compresi quelli ottenuti dalla fucinatura a matrice), allo stato greggio	7
	altre:	
43	Picchetti per recinti	10
45	Palanche e loro pulegge	50
46	Lavori speciali per battelli, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	25
48	Cassette di giunzione per cavi sotterranei e cassette di giunzione per fili elettrici	25
51	Tubi da fumo per caldaie semitubolari, lastre di chiusura a volta per caldaie e altri serbatoi a pressione	7
59	altri	70
74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame:	
10	Metalline cuprifere	4
20	Cascami e rottami di rame	4
30	Rame da affinazione	4
40	Rame raffinato	4
74.02.00	Cupro-leghe	4
74.03	Barre, profilati e fili a sezione piena, di rame:	
01	Barre e profilati	4
02	Fili a sezione piena	15
03	Fili per saldatura	7

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
74.04.00	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	4
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto):	
01	Fogli sottili per tubi di radiatori	7
09	altri	25
74.06.00	Polveri e pagliette di rame	4
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame:	
01	Rivestiti di bronzo fosforoso, non lavorati	4
09	altri	25
74.08.00	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	25
74.10.00	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	35
74.11.00	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame	20
74.12.00	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate	14
74.13.00	Catene, catenelle e loro parti, di rame	60
74.15.00	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molia), di rame	25
74.16.00	Molle di rame	25
74.17.00	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame	70
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame:	
01	Oggetti di uso igienico e loro parti	80
09	altri	100
74.19	Altri lavori di rame:	
01	Chiusure per attrezzi da pesca, ganci ad amo, anelli per reti scorrevoli ed articoli simili, per reti da pesca, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	2
02	Oggetti specialmente costruiti per l'impiego a bordo delle navi, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	25
03	Disgiuntori utilizzati in elettricità	25
04	Oggetti in rame o in leghe di rame semplicemente sgrassati	7
09	altri	70

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio:	
10	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio	4
20	Cascami e rottami di nichelio	4
30	Nichelio greggio	4
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio:	
01	Barre e profilati di nichelio	4
02	Fili di sezione piena, di nichelio	15
75.03.00	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio	4
75.04.00	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio	25
75.05.00	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati	4
75.06	Altri lavori di nichelio:	
02	Articoli igienici	80
03	Articoli casalinghi e di uso domestico	100
09	altri	70
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:	
10	Cascami e rottami di alluminio	4
20	Alluminio greggio	4
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:	
01	Barre e profilati	4
02	Fili per saldatura	7
09	altri	15
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm:	
01	Lastre ondulate o formate per costruzioni	15
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto):	
01	Per capsule per bottiglie da latte	14
09	altri	25
76.05.00	Polveri e pagliette di alluminio	4

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio:	
01	Tubi per usi industriali, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	4
09	altri	25
76.07.00	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	25
76.08.00	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balastrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	40
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili:	
01	Bidoni da latte da litri 10 o più	10
04	Tubi pieghevoli	25
76.11.00	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti	25
76.12.00	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	35
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio:	
01	Reti per armature per calcestruzzo	35
02	Reti per recinti in fili d'uno spessore pari o superiore a mm 2	20
09	altri	35
76.14.00	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate	14
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio:	
01	Articoli igienici	80
02	Articoli casalinghi e di uso domestico	100
76.16	Altri lavori di alluminio:	
01	Galleggianti per reti	2
03	Chiodi, punte, viti ed articoli simili	25
04	Lavori speciali per battelli, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	25
06	Anodi	4
07	Scatole di collegamento per fili elettrici e chiodi per la circolazione stradale	25
08	Oggetti di alluminio non altrimenti lavorati, ma semplicemente sgrassati	7
09	altri	70

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
77.01	Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):	
10	Cascami e rottami di magnesio	11
20	Magnesio greggio	11
77.02.00	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate	25
77.03.00	Altri lavori di magnesio	35
77.04.00	Berillio (glucinio), greggio o lavorato	35
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:	
10	Cascami e rottami di piombo	4
20	Piombo greggio	4
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo:	
01	Barre e profilati	4
02	Fili di sezione piena	15
78.03.00	Lamiere, foglie e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m ²	4
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche gofrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:	
01	Polveri di piombo	4
09	altri	25
78.05.00	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo	25
78.06	Altri lavori di piombo:	
01	Zavorra, piombi per reti e per scorticarie ed articoli simili per attrezzi da pesca, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	2
02	Lavori speciali per battelli, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	25
03	Tubi flessibili	25
09	altri	35
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:	
10	Cascami e rottami di zinco	4
20	Zinco greggio	4

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco:	
01	Barre e profilati	4
02	Fili di sezione piena	7
79.03	Lamiere, fogli e nastri di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:	
10	Polvere di zinco (polvere azzurra)	4
20	altri	4
79.04.00	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco	25
79.05.00	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia	60
79.06	Altri lavori di zinco:	
01	Chiodi, punte, viti e simili	35
02	Articoli igienici	80
03	Articoli casalinghi e per uso domestico	100
04	Tubi flessibili	25
05	Anodi	4
09	altri	35
80.01	Stagno greggio; cascami e rottami di stagno:	
10	Cascami e rottami di stagno	4
20	Stagno greggio	4
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno:	
01	Barre (compresa la saldatura di stagno) e profilati	4
02	Fili di sezione piena	15
80.03.00	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ²	4
80.04.00	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno	4
80.05.00	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno	25
80.06	Altri lavori di stagno:	
01	Tubi flessibili	25
02	Articoli casalinghi e di uso domestico	100
09	altri	35

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
81.01.00	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato	11
81.02.00	Molibdeno, greggio o lavorato	11
81.03.00	Tantalo, greggio o lavorato	11
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:	
10	Uranio e torio	11
20	altri	11
82.01	Vanghe, pale, picconi, picozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciolate, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano:	
01	Falci e loro lame	14
09	altri	25
82.02.00	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)	7
82.03.00	Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano	7
82.04.00	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro	7
82.05.00	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante	7
82.06.00	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici	7
82.07.00	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione	7
82.08.00	Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno	70
82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata compresi i roncoli chiudibili:	
01	Coltelli da tavola	100
09	altri	100

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
82.10.00	Lame per i coltelli della voce n. 82.09	25
82.11	Rasoi e loro lame (compresi gli sbocchi in nastri):	
01	Rasoi	25
09	altri	100
82.12	Forbici a due branche e loro lame:	
01	Forbici (forces) per tosare le pecore, forbici per aringhe, nonché le loro lame	25
09	altri	70
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie):	
01	Coltelli e pettini per cardatrici di lana	25
09	altri	70
82.14.00	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	100
82.15.00	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14	25
83.01.00	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti articoli, di metalli comuni	30
83.02.00	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)	30
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:	
01	Porte di sicurezza con o senza telaio destinate ad essere installate negli edifici	40
09	altri	100
83.04.00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03	100
83.05.00	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni	30
83.06.00	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	100

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:	
01	Segnali luminosi per boe, nonché le loro parti	11
02	Segnali luminosi per la navigazione, lampade ad olio e apparecchi di illuminazione a gas, nonché le loro parti	25
03	Lampade per operazioni chirurgiche	35
83.08.00	Tubi flessibili di metalli comuni	25
83.09.00	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni	10
83.10.00	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni	50
83.11.00	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni	80
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni:	
01	Cocchiumi (anche filettati) e lastre per cocchiumi, di metalli comuni	21
04	Capsule per bottiglie da latte e coperchi per serbatoi «Skyr»	14
09	altri	50
83.15.00	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione	7
84.01.00	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	18
84.02.00	Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.) condensatori per macchine a vapore	18
84.03.00	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori	7
84.04.00	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore	7
84.05.00	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie	7

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistoni: altri:	
21	Motori a essenza ed altri motori a scoppio	25
23	Motori diesel ed altri motori a combustione interna, da meno di 300 CV	25
24	Parti di motori della voce n. 84.06, diversi dai motori d'aviazione	25
29	altri	25
84.07.00	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche	25
84.08	Altri motori e macchine motrici: Turbine a gas, diverse da quelle d'aviazione:	
21	Turbine a gas per automobili	25
29	altre	25
	altre:	
31	Motori e macchine motrici per autoveicoli, non nominati altrove	25
39	altre	25
84.09.00	Rulli compressori a propulsione meccanica	25
84.10	Pompe, motopompe, turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici comportanti un dispositivo misuratore: elevatori per liquidi (a corona, a cassette, a nastri, ecc.):	
01	Pompe per aringhe, conformemente alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	4
09	altre	35
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori d'aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:	
02	Compressori per impianti frigoriferi, senza motori, di qualsiasi dimensione; compressori d'aria di capacità fino a m ³ 2 per minuto, senza motore	7
09	altri	35
84.12.00	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dei dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità	25
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:	
01	Bruciatori per l'alimentazione di focolari a residui di oli fluidi	7
09	altri	25

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
84.14.00	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11	7
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:	
	Materiale, macchine ed apparecchi frigoriferi, diversi da quelli per uso domestico:	
11	Banchi e vetrine frigorifiche per negozi, nonché loro parti	35
19	Parti di attrezzature frigorifiche, non nominate altrove	7
20	Refrigeratori specialmente destinati ad uso domestico, non elettrici	
	Refrigeratori specialmente destinati ad uso domestico, elettrici	80
31	Refrigeratori	80
39	Parti di refrigeratori (che non costituiscono accessori), conformemente alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	50
84.16.00	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	7
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:	
	Apparecchi e dispositivi diversi da quelli della sottovoce n. 20:	
11	Evaporizzatori e condensatori per macchine e apparecchi frigoriferi	11
12	Apparecchi per l'industria del pesce e per l'industria della balena	7
13	Macchine per il trattamento del latte (escluse le scrematrici)	7
14	Percolatori del caffè ed altri apparecchi per bar e ristoranti	25
15	Altri apparecchi del tipo usato nei ristoranti e nelle mense	7
19	altri	7
20	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici, per usi domestici	35
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:	
10	Centrifughe per crema	7
	altre:	
21	Macchine centrifughe per asciugare la biancheria, principalmente per uso domestico	80
22	Altre macchine centrifughe per asciugare la biancheria	35
23	Macchine centrifughe per oli di pesci e di mammiferi marini	7

N della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
84.18 (seguito)		
24	Parti (che non costituiscono accessori) delle macchine e degli apparecchi di cui alle sottovoci nn. 84.18.21 e 84.18.25, conformemente alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	50
25	Purificatori d'aria, per uso domestico	80
29	altri	25
84.19	Macchine ed apparecchi per pulire e asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare e imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:	
01	Macchine per lavare il vasellame e le stoviglie, principalmente per uso domestico	80
02	Altre macchine per lavare il vasellame e le stoviglie	35
03	Parti (che non costituiscono accessori) per macchine per lavare il vasellame e le stoviglie, conformemente alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	50
09	altri	7
84.20.00	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	7
84.21.00	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	7
84.22	Macchine ed apparecchi da sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:	
01	Paranchi a motore per battelli da pesca, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	4
02	Verricelli speciali per battelli, non nominati altrove	7
03	Gru	18
04	Ascensori e montacarichi	40
09	altri	35
84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:	
01	Escavatori e pale meccaniche	25
02	Bulldozers	25
03	Livellatrici	25

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
84.23 (seguito)		
04	Equipaggiamento da carico per trattori a ruote del tipo corrente, con osservanza delle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	7
09	altri	25
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi:	
01	Aratri	7
02	Erpici	7
03	Distributori e spargitori di concimi	7
09	altri	7
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta e per altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29:	
01	Tosatrici da prato (comprese quelle a mano)	35
02	Altre tosatrici	7
03	Cavatrici di patate e d'altre piante mangerecce	7
04	Rastrelli meccanici e macchine spandifieno	7
05	Selezionatrici	7
09	altri	7
84.26	Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte:	
01	Mungitrici	7
02	Macchine per il trattamento del latte	7
09	altri	7
84.27.00	Torchii, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili	7
84.28.00	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura	7
84.29.00	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, gli apparecchi ed i congegni dei tipi per fattorie	7

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, delle caramelle e di simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, dei pesci, dei legumi e delle frutta per scopi alimentari:	
01	Macchine e apparecchi per l'industria della panificazione e la biscotteria	7
02	Macchine e apparecchi per l'industria dei confetti e dello zucchero	7
03	Macchine e apparecchi per la lavorazione dellè carni	7
04	Macchine e apparecchi per l'industria delle bevande	7
05	Macchine per tagliare i pesci in filetti e altre macchine per preparare i pesci per l'alimentazione umana	7
09	altri	7
84.31.00	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	7
84.32.00	Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli	7
84.33.00	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	7
84.34	Macchine per fondere e per comporre i caratteri: macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei clichés, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, clichés, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):	
01	Macchine per comporre i caratteri, nonché macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei clichés per la stereotipia e simili	7
02	Caratteri per la stampa, clichés ed accessori	7
03	Lastre, cilindri ed altri organi stampati	7
04	Pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche	7
09	altri	7
84.35.00	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa	7
84.36.00	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, la torcitura e la ritorcitura; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili	7
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatori alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):	
01	Telai per maglia	7
09	altri	7

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
84.38.00	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusti, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)	7
84.39.00	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli	7
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e d'altri supporti per la fabbricazione di copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):	
	Macchine ed apparecchi diversi da quelli della sottovoce n. 84.40.20:	
11	Macchine per lavare la biancheria (comprese quelle per pulire la biancheria), diverse da quelle per uso domestico	35
12	Macchine per stirare, per uso domestico	80
13	Altre macchine per stirare	7
14	Parti (che non costituiscono accessori) per macchine della sottovoce n. 84.40.12	50
15	Macchine per la finitura di filati e tessuti altri:	7
19	Macchine ed apparecchi per lavare, per uso domestico	25
21	Macchine per lavare la biancheria	80
29	Parti di queste macchine	50
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:	
01	Macchine per cucire per uso domestico	7
02	Macchine per cucire per uso industriale	7
09	altri	7
84.42.00	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli, per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41	7
84.43.00	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e per la metallurgia	7
84.44.00	Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi	7

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
84.45.00	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diversi da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50	7
84.46.00	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49	7
84.47	Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e d'altre materie dure simili:	
01	Macchine per la lavorazione del legno	7
09	altre	7
84.48.00	Parti staccate ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per l'utensileria e macchine utensili per l'impiego a mano di qualsiasi specie	7
84.49.00	Utensili e macchine utensili pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano	7
84.50.00	Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale	7
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:	
01	Macchine da scrivere portatili	35
09	altre	35
84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette contabili, registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:	
01	Macchine da scrivere dette contabili	35
02	Macchine calcolatrici	35
03	Registratori di cassa	35
09	altri	35
84.53.00	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici od ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove	7
84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori elettografici o a matrice («stencil»), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare ed aggirare, ecc.):	
01	Macchine per stampare gli indirizzi e duplicatori	35
09	altri	35

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:	
01	di macchine da scrivere	35
02	di macchine per statistiche della voce n. 84.53	7
09	altri	35
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere od in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:	
01	Mescolatrici di calcestruzzo	25
09	altri	25
84.57.00	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole elettrici, elettronici e simili	7
84.58.00	Apparecchi automatici anche per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.	40
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:	
10	Reattori nucleari altri:	7
21	Per l'industria alimentare, non nominati altrove	7
22	Per l'industria chimica, non nominati altrove	7
23	Per la siderurgia e le altre industrie metallurgiche, non nominati altrove	7
24	Per la costruzione, non nominati altrove	25
25	Per l'industria delle materie plastiche artificiali	7
26	Prodotti sanitari	80
28	Apparecchi di comando per battelli	4
29	altri	25
84.60.00	Staffe per fonderia, forme e conchiglie, dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali	7
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:	
01	Chiuse di acciaio inossidabile	7
09	altri	35

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
84.62.00	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)	14
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):	
02	Alberi d'elica, imbottiture d'alberi d'elica, tubi per ruote di poppa, rivestimenti di tubi per ruote di poppa, ingranaggi di trasmissione completi (marinegear, completo) e meccanismi d'inversione della marcia, manifestamente destinati a servire con i battelli a motore	4
03	Cuscinetti	14
09	altri	25
84.64.00	Guarnizioni metallo-plastiche, serie od assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste od imballaggi simili	25
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:	
01	Eliche di battelli	4
09	altri	25
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
01	Ballast	10
09	altri	35
85.02.00	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche	25
85.03	Pile elettriche:	
01	Pile al mercurio, per apparecchi di protesi auditiva	15
09	altre	40
85.04	Accumulatori elettrici:	
01	Forniture per accumulatori elettrici	10
85.05.00	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano	7
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico:	
01	Aspirapolvere	80
02	Mescolatori di alimenti	80
03	Altri apparecchi elettromeccanici per cucina	80
04	Pezzi staccati (che non costituiscono accessori) di apparecchi del presente numero	50
09	altri	80

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:	
01	Tosatrici per le pecore	25
02	Rasoi con motore incorporato	80
03	Pezzi staccati (che non costituiscono accessori di rasoi elettrici)	50
04	Tosatrici e parti di tosatrici	25
09	altri	80
85.08.00	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori	35
85.09.00	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli	35
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:	
01	Lanterne per boe luminose	11
09	Altre	90
85.11.00	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare	7
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diversi da quelle della voce n. 85.24:	
02	Forni elettrici, altri	35
03	Piastre da riscaldamento elettriche adibite principalmente ad uso domestico, non indicate altrove	80
04	Ferri da stiro elettrici	80
05	Apparecchi elettrotermici per parrucchiere	80
06	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici	35
07	Pezzi staccati (non accessori) per macchine della voce n. 85.12	35
09	Altri	80
85.13.00	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	40
85.14.00	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	40

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:	
11	Apparecchi riceventi di televisione, anche combinati con un fonografo, un giradischi o un ricevitore di radiodiffusione	75
12	Antenne per la televisione	35
21	Ricevitori di radiodiffusione, anche combinati con un fonografo	75
22	Antenne per apparecchi riceventi di radiodiffusione	35
	altri	
31	Apparecchi di radiorivelazione (radar) e di radioguida	4
32	Apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione, ricetrasmittenti, apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione e la televisione	35
33	Apparecchi trasmettenti e riceventi di segnali di pericolo, del tipo impiegato su canotti di salvataggio di gomma, riconosciuti come tali dalle «State Ship Inspection Office»	4
39	altri	35
85.16.00	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi	35
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16:	
01	Apparecchi di avvertimento di incendio, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e parti di detti apparecchi	7
09	altri	35
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:	
01	Condensatori elettrici pesanti almeno kg 1	7
09	altri	35
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione ed il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, contenzimetri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:	
01	Interruttori per 0-5 A e 30-200 A, per un voltaggio di almeno 500 V	7
02	Resistenze e potenziometri	7
03	Boccole per lampade	7
04	Relé con contatti per meno di 5 A	35
05	Interruttori di sicurezza con contatti per meno di 5 A	35
06	Contatti multipli e apparecchi di contatto per meno di 5 A	35
07	Commutatori rotanti	35
09	altri	35

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
85.20.00	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo	40
85.21.00	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio) tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche	35
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:	
10	Acceleratori di particelle	7
20	altri	35
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:	
01	Cavi sotterranei e sottomarini	35
09	altri	35
85.24.00	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.	25
85.25.00	Isolatori di qualsiasi materia	25
85.26.00	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25	25
85.27.00	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	25
85.28.00	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo	35
86.01.00	Locomotive e locomotori, a vapore; tender	10
86.02.00	Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)	10
86.03.00	Altre locomotive e locotrattori	10
86.04.00	Automotrici (anche per tramvie) e dresine a motore	10
86.05.00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate	10

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
86.06.00	Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore	10
86.07.00	Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie	10
86.08.00	Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto	7
86.09.00	Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate	10
86.10.00	Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati	10
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello:	
	Trattori diversi da quelli della sottovoce n. 20	
11	Trattori a ruote, del tipo corrente, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	7
12	Motorette da neve e slitte, a motore	40
19	altri	25
20	Trattori per semirimorchi	25
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:	
	Veicoli per il trasporto di persone diversi dai veicoli per il trasporto in comune:	
11	Nuovi	90
12	Usati	90
20	Veicoli per il trasporto in comune di persone (autocorriere, torpedoni ed autobus, ecc.)	30
	altri:	
31	Autoambulanze, e trattori automobile per spedizioni polari	15
32	Motorette da neve e slitte, a motore	40
33	Autocarri con motori diesel con una capacità di carico di 3 tonnellate ed oltre	30
34	Autocarri a motore diversi da quelli diesel, con una capacità di carico di 3 tonnellate ed oltre	30
35	Autocarri con una capacità di carico inferiore a 3 tonnellate, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	40
36	Camioncini, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	40
37	Autovetture del tipo jeep	40
38	Autoambulanze, destinate ugualmente ad usi speciali, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	40
39	altre	90

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili:	
01	Autopompe	15
02	Spazzaneve automobili	15.
09	altri	30
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore:	
10	Telai dei tipi utilizzati per i veicoli compresi nella voce n. 87.02 altri:	90
21	Delle autoambulanze, delle autopompe e delle vetture che circolano su neve nonché le spazzaneve automobili	15
22	Degli autocarri, delle vetture del tipo jeep (n. 87.02.37) e dei veicoli per il trasporto in comune	30
29	altri	90
87.06.00	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	35
87.07.00	Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati	18
87.08.00	Carri da combattimento e autoblindate, anche armati, loro parti e pezzi staccati	45
87.09.00	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente	80
87.10.00	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	80
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11. incluso:	
10	Destinati esclusivamente ai veicoli compresi nella voce n. 87.09	80
20	altri	80
87.13	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati:	
02	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati	50
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:	
01	Carriole e carrette a mano, rimorchi specialmente costruiti per il trasporto di merci, nonché loro parti e pezzi staccati, non nominati altrove	30
02	Carri per fieno muniti di dispositivi per il carico e lo scarico	7
09	altri	40

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
90.01	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre:	
01	Vetri per occhialeria medica	20
09	altri	35
90.02	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti ed apparecchi, esclusi gli articoli della specie, di vetro, non lavorati otticamente:	
01	Lenti per fari e gavitelli	35
09	altri	50
90.03.00	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti ed articoli simili e parti di montature	50
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili:	
01	Occhiali protettori per la saldatura ed altri occhiali protettori	7
09	altri	50
90.05.00	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	80
90.06.00	Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia	35
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia:	
01	Apparecchi fotografici destinati unicamente per le ricerche in medicina	15
09	altri	50
90.08.00	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)	50
90.09.00	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione	50
90.10.00	Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia; schermi per proiezioni	50
90.11.00	Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici	35
90.12.00	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione	35
90.13.00	Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori)	40

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:	
01	Bussole ed apparecchi di navigazione analoghi	4
09	altri	35
90.15.00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	7
90.16.00	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili	7
90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedici e gli apparecchi oftalmici:	
10	Apparecchi elettromedici	35
20	altri	35
90.18.00	Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)	35
90.19	Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità:	
10	Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	15
20	altri	15
90.20.00	Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento	15
90.21.00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi	35
90.22.00	Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche, ecc.)	7

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
90.23	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, idrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro:	
01	Termometri clinici	35
02	Altri termometri	35
03	Barometri	35
04	Pirometri, idrometri ed igrometri	7
09	altri	35
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:	
01	Termostati	35
09	altri	7
90.25.00	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche, (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi	7
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura:	
10	Contatori di consumo di elettricità	35
21	Contatori di taratura per strumenti della voce n. 90.26	7
29	altri	35
90.27	Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.) indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi:	
01	Contagiri, contatori di produzione, tachimetri, tachimetri magnetici, stroboscopi	7
09	altri	25
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:	
01	Scandagliatori acustici, apparecchi asdic ed altri scandagliatori elettrici od elettronici e apparecchi di rilevazione di branchi di pesce	4
09	altri	7

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:	
01	Per strumenti ed apparecchi della voce n. 90.28.01	4
09	altri	7
91.01.00	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)	50
91.02.00	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili	50
91.03.00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aeromobili, navi ed altri veicoli	50
91.04.00	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	50
91.05.00	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatori, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)	50
91.06.00	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interuttori orari, orologi di commutazione, ecc.)	50
91.07.00	Movimenti finiti per orologi tascabili	50
91.08.00	Altri movimenti finiti di orologeria	50
91.09.00	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti	50
91.10.00	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	50
91.11.00	Altre forniture di orologeria	50
92.01.00	Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie)	30
92.02.00	Altri strumenti musicali a corda	50
92.03	Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere:	
09	altri	30
92.04	Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca:	
01	Armoniche a bocca	50
09	altre	50
92.05.00	Altri strumenti musicali ad aria	50

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
92.06.00	Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)	50
92.07	Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.):	
01	Piani ed organi	30
09	altri	50
92.08.00	Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (Orchestraion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione e bocca (corni di richiamo, fischiotti, ecc.)	50
92.09.00	Corde armoniche	50
92.10.00	Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie	50
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono: apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico:	
01	Fonografi e giradischi	75
02	Apparecchi di registrazione del suono, girafilm e girafili	35
09	altri	75
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazione analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e formeggialvaniche per la fabbricazione dei dischi:	
01	Dischi con musica e testo islandese	20
03	Nastri per ordinatori elettronici, conformi alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	25
09	altri	75
92.13.00	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11	75
93.01.00	Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi	60
93.02.00	Rivoltelle e pistole	60
93.03.00	Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.01 e 93.02)	60

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.:	
01	Cannoni lancia-gomene	20
02	Cannoni lancia-fiocine	20
03	Pistole per mattatoi	20
09	altri	60
93.05.00	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	60
93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi le parti di legno dei fucili e gli sbocchi di canne per armi da fuoco):	
10	Parti e pezzi staccati di armi da guerra delle voci nn. 93.04 e 93.05	60
20	altri	60
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:	
10	Munizioni per caccia e sport	35
	Altri:	
21	Fiocine e munizioni per lancia-fiocine e lancia-gomene	4
22	Munizioni specialmente destinate alle pistole per mattatoi	20
29	altri	35
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:	
01	Sedili per trattori	7
94.02.00	Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti	35
95.01.00	Tartaruga lavorata (compresi i lavori)	100
95.02.00	Madreperla lavorata (compresi i lavori)	100
95.03.00	Avorio lavorato (compresi i lavori)	100
95.04.00	Osso lavorato (compresi i lavori)	100
95.05.00	Corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori)	100
95.06.00	Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate (compresi i lavori)	100

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
95.07.00	Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori)	100
95.08	Lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale, minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (coppale, colofonia, ecc.) di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03 e suoi lavori:	
01	Capsule di gelatina per medicinali	15
09	altri	100
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:	
02	Pennelli per pittori, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	35
03	Spazzole costituenti parti di macchine	25
04	Spazzolini da denti	50
96.03.00	Teste preparate per oggetti di spazzolificio	35
96.04.00	Spolverini e scopine, di piume	100
96.05.00	Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia	100
96.06.00	Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia	80
97.01.00	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili	90
97.04	Oggetti per giochi di società (compresi i giochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavola, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):	
01	Scacchiere e pezzi per il giuoco degli scacchi	50
02	Carte da giuoco	90
09	altri	90
97.05.00	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorpresa; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinate, ecc.)	100
97.06	Oggetti ed attrezzi per giochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:	
01	Sci e loro parti; e bastoni da sci	50
02	Pattini	50
09	altri	50

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:	
01	Ami normali, in conformità alle regole e condizioni fissate dal ministero delle finanze	4
03	Parti di canne da pesca, mosche o esche	35
97.08.00	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti	100
98.01.00	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)	10
98.02	Chiusure a strappo e loro parti, (cursori, ecc.):	
01	Parti metalliche per la fabbricazione di chiusure a strappo	14
98.03.00	Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05	50
98.04.00	Pennini da scrivere e punte per pennini	50
98.05.00	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gesetti per scrivere o per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi	50
98.06	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate:	
01	Lavagne per scuole	35
09	altre	80
98.08.00	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	80
98.09.00	Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentate in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili	80
98.10.00	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini	80
98.11.00	Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati	80
98.12.00	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili	100
98.13.00	Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili	30
98.14.00	Spruzzatori da toletta; loro montature e teste di montature	100

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Importo del dazio in %
98.15.00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isothermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	100
98.16.00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	45
99.06.00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	20

ALLEGATO III

Sistema dei prelievi all'esportazione dei prodotti della pesca che l'Islanda può mantenere

Legge islandese n. 4 del 28 febbraio 1966 modificata dalle leggi n. 79 del 31 dicembre 1968, n. 73 del 1° giugno 1970, n. 4 del 30 marzo 1971 e n. 17 del 4 maggio 1972, relativa alla tassa sulle esportazioni di prodotti della pesca

Articolo 1

È riscossa una tassa sulle esportazioni dei prodotti islandesi della pesca, elencati nella presente legge.

Sono considerati come prodotti islandesi i pesci pescati da pescherecci immatricolati in Islanda, anche fuori dei limiti della zona di pesca islandese, sempreché siano stati trasformati a terra.

Articolo 2

In conformità della presente legge, la tassa all'esportazione sui prodotti della pesca si applica come segue:

1. Una tassa di 2 300 corone islandesi per tonnellata è riscossa sulle esportazioni di filetti di pesce congelati, di uova di pesce congelate, di pesce bianco salato, di filetti di pesce salati, di fianchi di merluzzo bianco salati, di uova di pesce salate non nominate altrove, di pezzi di pesci salati, di lingue di pesce salate e congelate, di merluzzo bianco, di teste di pesce secche, di crostacei e di molluschi e di conserve in recipienti ermetici di prodotti della pesca.

Se la tassa applicata ai sensi del presente articolo è superiore al 4,5 % del valore fob dei prodotti della pesca in questione, il ministero della pesca può decidere di sopprimere la parte di tassa eccedente detta percentuale.

2. È riscossa una tassa uguale al 3 % del valore fob sulle esportazioni di pesce congelato intero, di cascami di pesci congelati, di scampi congelati, di gamberetti congelati, di mormoro congelato, di farina di mormoro, di olio di mormoro e di oli e di grassi idrogenati di pesce o di mammiferi marini.
3. Una tassa uguale al 5 % del valore fob è riscossa sulle esportazioni di prodotti derivati dalla balena, diversi da quelli in conserva in recipienti ermetici.
4. Una tassa uguale al 6 % del valore fob è riscossa sulle esportazioni di farina di pesce, di farina di

scorfano, di farina di scampi, di farina di gamberetti, di farina di fegato, di olio di fegato di merluzzo bianco, di olio di scorfano, di aringa congelata intera, di filetti di aringa congelata, di aringa salata, di filetti di aringa salata, di uova di ciclottero salate, nonché di altri prodotti della pesca non menzionati nel presente articolo.

Può essere dedotto dal valore fob delle aringhe salate e delle uova di ciclottero salate un importo di 500 corone islandesi per 100 kg di peso, a copertura delle spese di imballaggio.

5. Una tassa uguale al 7 % del valore fob è riscossa sulle esportazioni di pesce fresco e congelato.

Il ministero della pesca può tuttavia decidere che la tassa applicabile alle aringhe fresche e congelate sia eguale a quella che sarebbe stata applicata se le aringhe fossero state sottoposte a lavorazione in Islanda secondo lo stesso metodo applicato all'estero (cfr. punti 4 e 6 del presente articolo).

6. Una tassa uguale all'8 % del valore fob è riscossa sulle esportazioni di farina, di estratti e di olio di aringa.
7. I prodotti ottenuti dalla foca non sono soggetti a tassa all'esportazione.

Sono considerati come prodotti in conserva non cotti in recipienti ermetici ai fini dell'applicazione del punto 1 i prodotti in conserva non cotti pronti al consumo, venduti in recipienti ermetici di 10 kg netti o meno. Tuttavia i prodotti non cotti interamente trasformati, venduti in recipienti di dimensioni superiori sono ugualmente considerati come prodotti non cotti in conserva in recipienti ermetici se l'esportatore dimostra che il valore del prodotto greggio rappresenta meno di un terzo del valore all'esportazione dei prodotti esportati.

In caso di vendita in porti stranieri, da parte di pescherecci islandesi, di prodotti della pesca freschi o lavorati soggetti alla presente tassa, pescati da essi stessi o da altri pescherecci, la tassa suddetta è riscossa sul valore greggio di tali vendite, detratti i dazi doganali e le altre spese di scarico e di vendita, secondo le regole stabilite dal ministero della pesca.

Articolo 3

Il ministero delle finanze riscuote la tassa all'esportazione in conformità all'articolo 2 ed il gettito della suddetta tassa è ripartito come segue:

- | | |
|--|--------|
| 1. per il pagamento dei premi di assicurazione dei pescherecci, in conformità alle regole stabilite dal ministero della pesca: | 82,0 % |
| 2. per la cassa islandese prestita a favore della pesca: | 11,4 % |
| 3. per il Fondo in favore della pesca: | 3,1 % |
| 4. per la costruzione di navi destinate alla ricerca oceanografica e di fondali di pesca: | 1,8 % |
| 5. per la costruzione di istituti di ricerca ittica: | 0,7 % |
| 6. per la Federazione degli armatori islandesi di pescherecci: | 0,5 % |
| 7. per i sindacati di marinai in conformità della regolamentazione stabilita dal ministero della pesca: | 0,5 % |

Il pagamento dei premi di assicurazione per i pescherecci, di cui al primo comma, punto 1, può essere sottoposto alla condizione che la società di assicurazioni interessata sia socia del sindacato di riassicurazione degli assicuratori e sia tenuta ad applicare talune regole nella determinazione dell'importo dei premi, delle condizioni di assicurazione e del valore dello scafo.

I balenieri possono essere dispensati dall'osservanza dei suddetti obblighi ed hanno in tal caso diritto a rimborso del loro contributo al Fondo di assicurazione dei pescherecci in sostituzione dei premi di assicurazione.

Articolo 4

La tassa di cui all'articolo 2, punti 2, 3 e 4 si applica ai prezzi di vendita dei prodotti, compreso l'imballaggio, franco bordo nel primo porto di sbarco. Il valore dei prodotti venduti cif oppure ad altre condizioni è convertito in valore fob in conformità delle norme stabilite dal ministero del commercio.

In caso di esportazione di prodotti invenduti, la tassa all'esportazione, di cui all'articolo 2, punti 2, 3 e 4 è calcolata in base al prezzo minimo all'esportazione indicato nel certificato di esportazione.

Se l'esportatore dimostra, entro il termine di 6 mesi dalla data della polizza di carico, che il prezzo di un prodotto della pesca invenduto, quale è stato fissato

dalla competente autorità, è superiore al prezzo di vendita effettivo, il ministero delle finanze è tenuto a rimborsare la differenza, a condizione che il ministero del commercio confermi la possibilità di vendita ad un prezzo inferiore.

La tassa di cui all'articolo 2, punto 1 è applicata sul peso netto del prodotto venduto, che dovrà essere menzionato nei documenti di esportazione.

Articolo 5

La tassa all'esportazione è esigibile dal momento della spedizione di una nave o prima dello sbarco, qualora non sia stata presentata domanda di sdoganamento. Il ministero della pesca può tuttavia autorizzare il caricatore a pagare le somme dovute non appena gli saranno state rimesse le divise estere, a condizione che l'operazione si effettui per tramite di una banca islandese e che egli consegna alle autorità doganali un pagherò cambiario per il controvalore della tassa esigibile.

Articolo 6

I caricatori dei prodotti di cui alle disposizioni della presente legge forniscono alla competente autorità, prima della spedizione di una nave o prima dello sbarco, un duplicato oppure una copia certificata conforme della polizza di carico e di altri documenti di spedizione, una dichiarazione d'esportazione, una fattura ed eventualmente un certificato d'ispezione, nonché un certificato d'esportazione. Se non è stato consegnato alcun documento d'esportazione, il caricatore fa una dichiarazione sul proprio onore relativamente alle quantità spedite.

Le disposizioni del presente articolo concernenti il caricatore si applicano anche al capitano della nave in caso di assenza o di negligenza del caricatore, nonché ai mediatori di noleggi.

La tassa è riscossa in base alle informazioni contenute nei documenti menzionati nel presente articolo.

Articolo 7

La nave ed il suo carico costituiscono la garanzia del pagamento della tassa d'esportazione.

Articolo 8

Le competenti autorità compilano uno stato delle tasse all'esportazione riscosse in applicazione delle

disposizioni della presente legge in conformità delle istruzioni date dal ministero delle finanze e delle norme relative alla contabilità pubblica.

Articolo 9

Ogni infrazione alla presente legge è passibile di ammenda a meno che un'altra legge non preveda una pena più grave. Inoltre, ogni caricatore, capitano di nave o mediatore di noleggi riconosciuto colpevole di aver fornito informazioni inesatte sul carico di una nave sarà tenuto al pagamento del triplo della tassa all'esportazione, oggetto della tentata frode.

L'importo delle ammende è devoluto all'erario.

Le competenti autorità che hanno motivo di ritenere che i documenti di cui all'articolo 6 siano inesatti, sono tenute a verificare il carico della nave prima dell'imbarco e dello sbarco o di procurarsi in qualsiasi modo i documenti all'uopo necessari.

Articolo 10

I casi d'infrazione alla presente legge sono giudicati secondo le disposizioni della legge di procedura penale.

Articolo 11

Il governo è autorizzato ad applicare le tasse sui pesi netti dei prodotti di cui all'articolo 2, punto 1 della presente legge in conformità delle disposizioni dell'articolo 9 della legge n. 77 del 28 aprile 1962, relativa al Fondo di regolarizzazione della pesca e dell'articolo 9 della legge n. 42 del 9 giugno 1960, relativa al controllo del pesce fresco.

Articolo 12

Il ministero della pesca può adottare un regolamento contenente altre direttive ai fini dell'applicazione della presente legge.

PROTOCOLLO N. 1

concernente il regime applicabile a taluni prodotti

Articolo 1

1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, dei prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, ad eccezione della voce n. 48.09 (lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali e con altri leganti simili), sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

Calendario	Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 e 48.15 B Aliquote dei dazi applicabili in percentuale	Altri prodotti Percentuali dei dazi di base applicabili
1° aprile 1973	11,5	95
1° gennaio 1974	11	90
1° gennaio 1975	10,5	85
1° gennaio 1976	10	80
1° luglio 1977	8	65
1° gennaio 1979	6	50
1° gennaio 1980	6	50
1° gennaio 1981	4	35
1° gennaio 1982	4	35
1° gennaio 1983	2	20
1° gennaio 1984	0	0

2. I dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario:

Calendario	Percentuali dei dazi di base applicabili
1° aprile 1973	85
1° gennaio 1974	70
1° gennaio 1975	55
1° gennaio 1976	40
1° luglio 1977	20
1° gennaio 1979	15
1° gennaio 1980	15
1° gennaio 1981	10
1° gennaio 1982	10
1° gennaio 1983	5
1° gennaio 1984	0

3. In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari dell'Islanda i dazi doganali seguenti:

Calendario	Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 e 48.15 B Aliquote dei dazi applicabili in percentuale	Altri prodotti Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili
1° aprile 1973	0	0
1° gennaio 1974	3	25
1° gennaio 1975	4,5	37,5
1° gennaio 1976	6	50
1° luglio 1977	8	65
1° gennaio 1979	6	50
1° gennaio 1980	6	50
1° gennaio 1981	4	35
1° gennaio 1982	4	35
1° gennaio 1983	2	20
1° gennaio 1984	0	0

4. Durante il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1983, la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari dell'Islanda, dei contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo, figurante nell'allegato A per l'anno 1974 è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata di quattro volte il 5 % in modo cumulativo; a partire dal 1° gennaio 1975 l'importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 %.

5. L'espressione «la Comunità nella sua composizione originaria» comprende il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 2

1. I dazi doganali all'importazione, nella Comunità, nella sua composizione originaria ed in Irlanda, dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:

Calendario	Percentuali dei dazi di base applicabili
1° aprile 1973	95
1° gennaio 1974	90
1° gennaio 1975	85
1° gennaio 1976	75
1° gennaio 1977	60
1° gennaio 1978	40 con un massimo di riscossione del 3 % ad valorem (ad eccezione delle sottovoci nn. 78.01 A II e 79.01 A)
1° gennaio 1979	20
1° gennaio 1980	0

Per le sottovoci n. 78.01 A II e n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 3 dell'accordo, arrotondando al secondo decimale.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 73.02	Ferro-leghe, ad esclusione del ferro-nichelio e dei prodotti di cui al trattato CECA
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: A. alluminio greggio
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo: A. piombo greggio: II. altro
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: A. zinco greggio
81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato
81.02	Molibdeno, greggio o lavorato
81.03	Tantalio, greggio o lavorato
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati: B. Cadmio C. Cobalto: II. lavorato D. Cromo E. Germanio F. Afnio (celtio) G. Manganese H. Niobio (colombio) IJ. Antimonio K. Titanio L. Vanadio M. Uranio impoverito in U 235 O. Zirconio P. Renio Q. Gallio, indio, tallio R. Cermet

Articolo 3

Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2, ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d'opera di cui alla sottovoce n. 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali, i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:

- a) Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l'anno 1973 figurano nell'allegato B. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1° aprile 1973. Per l'anno 1974 l'importo dei massimali corrisponde a quello dell'anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5%. A partire dal 1° gennaio 1975 l'importo dei massimali è aumentato annualmente del 5%.

Per i prodotti di cui al presente protocollo e non figuranti nell'allegato B, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5%; gli anni successivi l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5%.

- b) Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90% dell'importo fissato, la Comunità sospende l'applicazione di tale massimale.
- c) In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previa consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno, l'importo fissato per l'anno precedente.
- d) La Comunità notifica al Comitato misto, il 1° dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi.

- e) Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, sono ugualmente dedotte dall'importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.

- f) In deroga all'articolo 3 dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell'anno civile.

In tale caso, anteriormente al 1° luglio 1977:

- la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali sotto indicati:

Anni	Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili
1973	0
1974	40
1975	60
1976	80

- l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi.

I dazi doganali risultanti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono ripristinati il 1° gennaio successivo.

- g) Dopo il 1° luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.
- h) I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente protocollo.

ALLEGATO A

Elenco dei contingenti tariffari per l'anno 1974

DANIMARCA, NORVEGIA, REGNO UNITO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo (in tonnellate)		
		Danimarca	Norvegia	Regno Unito
Capitolo 48	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta e di cartone	} 61	} 134	10
	— altre voci del capitolo 48 esclusi i numeri 48.01 A e 48.09			
Capitolo 49	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche soggetti a dazio doganale nella tariffa doganale comune (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)			1 804 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ In lire sterline.

ALLEGATO B

Elenco dei massimali per l'anno 1973

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo (in tonnellate)
76.01	Alluminio greggio, cascami e rottami di alluminio: A. Alluminio greggio	27 276

PROTOCOLLO N. 2

concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati

Articolo 1

Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci, di cui alle tabelle allegate al presente protocollo, l'accordo non osta:

- alla percezione, all'importazione, di un elemento mobile o di un importo forfettario, o all'applicazione di misure interne di compensazione di prezzi;
- all'applicazione di misure all'esportazione.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui alle tabelle allegate al presente protocollo i dazi di base sono:
 - a) per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati il 1° gennaio 1972;
 - b) per la Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito:
 - i) per quanto riguarda i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69:
 - per l'Irlanda, da un lato,
 - per la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non coperti dalla convenzione che istituisce l'associazione europea di libero scambio:
i dazi doganali di cui all'articolo 47 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati» stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; tali dazi di base sono notificati al Comitato misto in tempo utile e comunque anteriormente alla prima riduzione prevista al paragrafo 2;
 - ii) per quanto riguarda gli altri prodotti: i dazi effettivamente applicati il 1° gennaio 1972;
 - c) per l'Islanda:
 - i) per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda i dazi che figurano nella tabella II, allegata al presente protocollo
 - ii) per i prodotti originari della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito i dazi applicati il 1° gennaio 1972 nel quadro dell'associazione europea di libero scambio.
2. a) la Comunità sopprime gradualmente per cinque scaglioni del 20 % la differenza tra i dazi doganali di base definiti al paragrafo 1 ed i dazi applicabili il 1° luglio 1977 quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo, secondo il calendario di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo.

Tuttavia, se il dazio applicabile il 1° luglio 1977 è superiore al dazio di base, la differenza tra tali dazi è ridotta del 40 % il 1° gennaio 1974 ed è di nuovo ridotta per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

il 1° gennaio 1975,

il 1° gennaio 1976,

il 1° luglio 1977.

- b) L'Islanda sopprime gradualmente la differenza tra i dazi di base ed i dazi applicabili il 1° gennaio 1980 quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo, secondo il calendario di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dell'accordo.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo e fatta salva la futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, sono applicati per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale del Regno Unito, i paragrafi 1 e 2 arrotondando al quarto decimale per i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale del Regno Unito	Designazione delle merci
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
ex 22.09	<p>Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:</p> <p>— bevande alcoliche diverse dal rum, dall'arack, dalla tafia, dal gin, dal whisky, dalla vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, delle acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie, contenenti uova o giallo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p>

4. Per i prodotti di cui ai nn. 19.03, 22.06 e 35.01 B della tariffa doganale del Regno Unito, figuranti nella tabella I allegata al presente protocollo, il Regno Unito può rinviare al 1° luglio 1973 la prima applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 2.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'elenco 2 della tabella II, allegato al presente protocollo, che sono sottoposti all'importazione in Islanda ad un dazio doganale a carattere fiscale, si applica l'articolo 5, paragrafo 2 dell'accordo, all'elemento di protezione industriale di tali dazi.

Articolo 3

1. Il presente protocollo si applica anche alle bevande alcoliche della sottovoce n. 22.09 C della tariffa doganale comune, non incluse nelle tabelle I e II. Le modalità di riduzione tariffaria applicabili a tali prodotti sono decise dal Comitato misto.

Nel definire tali modalità, o successivamente, il Comitato misto decide l'eventuale inclusione nel presente protocollo di altri prodotti dei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura di Bruxelles che non formano oggetto di regolamentazioni agricole nelle Parti contraenti.

2. In tale occasione il Comitato misto completa, se del caso, gli allegati II e III del protocollo n. 3.

TABELLA I
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali: ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione: — Prodotti ottenuti da legno di pino, aventi un tenore in acidi grassi pari o superiore al 90 % in peso	4,5 %	0
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie B. Gomme da masticare del genere «chewing gum» C. Preparazione detta «cioccolato bianco» D. Altri	21 % 8 % + em con riscos. mas. del 23 % 13 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz 13 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz	12 % em em em
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio B. Gelati C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao D. Altri: I. non contenenti o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g b) altre: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg — altre II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %: 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg — altre	10 % + em 12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz 12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz 12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz 12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz 19 % + em 19 % + em 12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz 19 % + em 19 % + em	em em em em em em 6 % + em em em 6 % + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
18.06 (seguito)	D. II. b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % : 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg — altre c) uguale o superiore a 26 % : 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg — altre	12 % + em	em
		19 % + em	em
		19 % + em	6 % + em
		12 % + em	em
		19 % + em	em
		19 % + em	6 % + em
19.01	Estratti di malto	8 % + em	em
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso	11 % + em	em
19.03	Paste alimentari	12 % + em	em
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	10 % + em	em.
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili	8 % + em	em
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	7 % + em	em
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:		
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	9 % + em con riscos. mas. del 24 % + daf	em
	B. Pane azimo (Mazoth)	6 % + em con riscos. mas. del 20 % + daf	em
	C. Pane di glutine per diabetici	14 % + em	em
	D. altri	14 % + em	em
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:		
	A. Preparazioni dette «Pan pepato»	13 % + em	em
	B. altri	13 % + em con riscos. mas. del 30 % + daf o 35 % + daz	em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri B. Estratti: II. altri	8 % + em	em
21.04	Salse; condimenti composti: B. altri: — contenenti pomodoro — non nominati	18 % 18 %	10 % 6 %
21.05	Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: — contenenti pomodoro — altre	18 % 18 %	10 % 6 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di panificazione B. Lieviti naturali morti: I. in tavolette, cubi o presentazioni simili od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno II. altri	15 % + em 13 % 8 %	em 4 % 4 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe precotti o altrimenti preparati B. Paste alimentari non ripiene, cotte: paste alimentari ripiene C. Gelati D. Iogurt preparati; lattini in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari E. Preparazioni dette «fondute» F. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola: — idrolisati di proteine; autolisati di lievito 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %	13 % + em 13 % + em 13 % + em 13 % + em 13 % + em con riscos. mas. di 35 u.c. per 100 kg peso netto 20 % 13 % + em	em em em em em con riscos. mas. di 25 u.c. per 100 kg peso netto 6 % em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
21.07 (seguito)	F. I. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 % f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 % II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 % III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 % IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 % V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 % VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 % : — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg — altre VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % : — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg — altre VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 % : — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg — altre IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 % : — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg — altre	13 % + em 13 % + em 13 % + em 13 % + em 13 % + em 13 % + em 13 % + em 13 % + em 13 % + em 13 % + em 13 % + em	em em em em em em em em em 6 % + em em 6 % + em em 6 % + em em 6 % + em
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte: — contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) B. altre	15 % 8 % + em	0 em
22.03	Birra	24 %	10 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
22.06	<p>Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:</p> <p>A. con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>I. due litri o meno</p> <p>II. più di due litri</p> <p>B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>I. due litri o meno</p> <p>II. più di due litri</p> <p>C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>I. due litri o meno</p> <p>II. più di due litri</p>	<p>17 u.c./hl</p> <p>14 u.c./hl</p> <p>19 u.c./hl'</p> <p>16 u.c./hl</p> <p>1,60 u.c. per grado e per hl + 10 u.c. l'hl</p> <p>1,60 u.c. per grado e per hl</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
22.09	<p>Alcole etilico non denaturato, di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:</p> <p>C. Bevande alcoliche:</p> <p>ex V. altri:</p> <p>— contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio e zucchero invertito), presentati in recipienti contenenti:</p> <p>a) due litri o meno</p> <p>b) più di due litri</p>	<p>1,60 u.c. per grado e per hl + 10 u.c. l'hl</p> <p>1,60 u.c. per grado e per hl</p>	<p>1 u.c. per grado e per hl + 6 u.c. l'hl</p> <p>1 u.c. per grado e per hl</p>
29.04	<p>Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>C. Polialcoli:</p> <p>II. Mannite</p> <p>III. Sorbite:</p> <p>a) in soluzione acquosa:</p> <p>1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite</p> <p>2. altra</p> <p>b) altra:</p> <p>1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite</p> <p>2. altra</p>	<p>12 % + em</p> <p>12 % + em</p> <p>9 % + em</p> <p>12 % + em</p> <p>9 % + em</p>	<p>8 % + em</p> <p>6 % + em</p> <p>6 % + em</p> <p>6 % + em</p> <p>6 % + em</p>
29.10	<p>Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Metilglicosidi</p>	<p>14,4 %</p>	<p>8 %</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi: — Esteri di mannite ed esteri di sorbite ex B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi: — Esteri di mannite ed esteri di sorbite	da 8,8 % a 18,4 % da 12 % a 13,6 %	8 % 8 %
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi policarbossilici aciclici: ex V. altri: — Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri	10,4 %	0
29.16	Acidi carbossilici a funzione alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi carbossilici a funzione alcool: I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri: a) Acido citrico b) Citrato di calcio greggio c) Altri ex VIII. Altri: — acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido iso-saccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri	13,6 % 15,2 % 5,6 % 16 %	0 0 0 0
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: ex Q. altri: — composti anidri di mannite o di sorbite, ad esclusione del maltolo e dell'isomaltolo	10,4 %	8 %
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41, e 29.42: B. altri	20 %	8 %
29.44	Antibiotici: A. Penicilline	16,8 %	0

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:		
	A. Caseine:		
	I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (a)	2 %	0
	II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (a):		
	— avente tenore in acqua superiore a 50 % in peso	5 %	0
	— altre	5 %	3 %
	III. altre	14 %	12 %
	B. Colle di caseina	13 %	11 %
	C. altri	10 %	8 %
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:		
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	14 % + em	em
	B. Colle di destrina, d'amido o di fecola	13 % + em con riscos. massima del 18 %	em
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:		
	A. Colle preparate non nominate né comprese altrove:		
	ex II. altre colle:		
	— a base di emulsione di silicato di sodio	12,8 %	0
	ex B. Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:		
	— a base di emulsione di silicato di sodio	15,2 %	0
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:		
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati:		
	I. a base di sostanze amidacee	13 % + em con riscos. massima del 20 %	em
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		
	Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	12,8 %	8 %
	ex T. altri:		
	— prodotti di cracking della sorbite	14,4 %	8 %

(a) Somme ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindene ecc.): ex C. altri: — adesivi a base di emulsione di resine	dal 12 % al 18,4 %	0
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali ed i suoi esteri; linossina: ex B. altri: — Destrano — esclusa la linossina	16 % 16 %	6 % 8 %

Nota: Le abbreviazioni «em», «daf» e «daz» utilizzate in questa tabella significano: elemento mobile, dazio addizionale sulla farina, dazio addizionale sullo zucchero.

TABELLA II

ISLANDA

Elenco 1

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° gennaio 1980
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:		
04	Gomma da masticare, zuccherata o no	100 %	40 %
09	altri	100 %	40 %
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
09	altre	100 %	40 %
19.01.00	Estratti di malto	50 %	20 %
19.06.00	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido, o di fecola e prodotti simili	80 %	32 %
19.07.00	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	80 %	32 %
19.08.00	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	80 %	32 %
21.01.00	Cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti	70 %	28 %
21.05	Zuppe e minestre, liquide, solide o in polvere:		
02	altre	100 %	40 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:		
01	Lieviti naturali, vivi o morti	80 %	32 %
02	Lieviti artificiali preparati	100 %	40 %
21.07.02	Polveri per la preparazione di budini	100 %	40 %
22.02.00	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07	100 %	40 %
22.03.00	Birra fabbricata utilizzando malto	100 %	40 %
35.01.00	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina	30 %	12 %
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:		
01	In imballaggi per la vendita al minuto di peso netto non superiore a 1 kg	40 %	16 %
09	altri	30 %	12 %

Elenco 2

PRODOTTI NON FABBRICATI IN ISLANDA E SOGGETTI ALL'IMPORTAZIONE
A DAZI DOGANALI A CARATTERE FISCALE

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Dazio applicato il 1° gennaio 1972
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:	
01	Polveri per la preparazione di budini	100 %
09	altre	50 %
19.03.00	Paste alimentari	60 %
19.04.00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	20 %
19.05.00	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili	50 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
01	Estratti concentrati non alcolici per la fabbricazione di bevande	30 %
03	Preparazioni alimentari di soccorso in imballaggi concepiti per questo uso	20 %
04	Preparazioni alimentari per diabetici in imballaggi concepiti per questo uso	50 %
05	Cereali semipreparati	50 %
06	Mais preparati o conservati	60 %
07	Succhi di frutta, preparati e mescolati di densità diverse da quelle indicate nella voce n. 20.07	50 %
09	altre	100 %
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	20 %
22.09	Alcoli (diversi da quelli della voce n. 22.08); liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni, dette «estratti concentrati», per la fabbricazione di bevande:	
01	Etanolo non denaturato con gradazione alcolica inferiore a 80°	25 %
02	Acquaviti	20 %
03	Ginepro	20 %
04	Gin	20 %
05	Cognac	20 %
06	Vodka	20 %
07	Whisky	20 %
08	Estratti concentrati per la fabbricazione di bevande	20 %
09	altri	20 %
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
29	altri	18 %

N. della tariffa doganale islandese	Designazione delle merci	Dazio applicato il 1° gennaio 1972
29.10.00	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18 %
29.14 01 09	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: Acido acetico, suoi sali, esteri e anidridi altri	18 % 18 % 18 %
29.15.00	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	18 %
29.16.00	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi	18 %
29.35.00	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici	18 %
29.43.00	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42	18 %
29.44.00	Antibiotici	10 %
35.05.00	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola	25 %
38.12.00	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili	25 %
38.19 19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: Prodotti e preparazioni diversi da quelli della sottovoce n. 20: altri	50 %
39.02 99	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): altri	40 %
39.06 09	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina: altri	30 %

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo sono considerati:

1. come prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità,
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari dell'Islanda;
2. come prodotti originari dell'Islanda:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti in Islanda,
 - b) i prodotti ottenuti in Islanda e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

I prodotti, di cui all'elenco C, sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo.

Articolo 2

1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o l'Islanda, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi cinque paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:

- A. come prodotti originari della Comunità, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che dopo essere stati esportati dalla Comunità non abbiano subito

in uno qualsiasi dei cinque paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra e a condizione che:

- a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei cinque paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o dell'Islanda,
 - b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5, una regola di percentuale limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, che il plus-valore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro;
- B. come prodotti originari dell'Islanda, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 che dopo essere stati esportati dall'Islanda, non abbiano subito poi in uno qualsiasi dei cinque paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari di uno dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo, che figurano negli accordi di cui sopra, a condizione che:
- a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei cinque paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o dell'Islanda,
 - b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5 è fissata una regola di percentuale che limita la proporzione in valore di prodotti non originari, suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, il plus-valore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, punto A, lettera a) e punto B, lettera a), l'utilizzazione di prodotti diversi da quelli contemplati da detto paragrafo in una proporzione non superiore complessivamente al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati in Islanda o nella Comunità non incide sulla determinazione dell'origine di questi ultimi, purché i suddetti prodotti utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esportati dalla Comunità o dall'Islanda, se vi siano stati incorporati.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, lettera b), punto B, lettera b) e al paragrafo 2, non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da tale articolo, i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o dell'Islanda solo se il valore dei prodotti messi in opera, originari della Comunità o dell'Islanda rappresenti la percentuale prevalente del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il plus-valore realizzato rappresenti la maggiore percentuale del loro valore.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Islanda:

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

- h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti:

- a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco;
- b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

Per sezioni, capitoli e voci tariffarie s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

2. Se, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti messi in opera, suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio — entro i limiti e le condizioni previste nei singoli elenchi — non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente, se i tassi sono identici nelle due liste, a questo tasso comune o, se sono differenti, al più elevato dei due.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli,
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc. e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Islanda;
- f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

Articolo 6

1. Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 5, dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in Islanda ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

— da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

— dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Il presente articolo vale anche per l'applicazione degli articoli 2 e 3.

2. In caso di applicazione degli articoli 2 e 3 s'intende per plus-valore acquisito la differenza tra il

prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle tasse interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese interessato, o della Comunità, da un lato, e il valore in dogana di tutti i prodotti importati o messi in opera in tale paese o nella Comunità, dall'altro.

Articolo 7

Il trasporto dei prodotti originari dell'Islanda o della Comunità in una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e dell'Islanda, dell'Austria, della Finlandia, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello stato di transito o di deposito, non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano, all'occorrenza, subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

TITOLO II

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 8

1. I prodotti originari ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Islanda al beneficio delle disposizioni dell'accordo, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.IS.1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo, e che è rilasciato dalle autorità doganali dell'Islanda o degli Stati membri della Comunità.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3, si fa uso dei certificati di circolazione delle merci A.W.1, il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo, e che sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui tali merci hanno sostato prima di essere riesportate senza aver subito lavorazioni o trasformazioni, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

3. Per consentire alle autorità doganali di verificare le condizioni in cui le merci hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati, allorché non siano state immesse in un deposito doganale e debbono essere riesportate tali quali sui certificati di circolazione rilasciati in precedenza e presentati all'

importazione di tali merci deve essere apposta dalle suddette autorità, su richiesta del detentore delle merci stesse, la relativa annotazione, all'atto dell'importazione e successivamente ogni sei mesi.

4. Le autorità doganali dell'Islanda o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino nel territorio dell'Islanda o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è riportato nell'allegato VI del presente protocollo.

5. Quando nel presente protocollo ricorrono le espressioni «certificato di circolazione delle merci» o «certificati di circolazione delle merci», e non viene precisato che si tratta del modello contemplato al paragrafo 1 o del modello contemplato al paragrafo 2, le relative disposizioni si applicano indifferentemente ad ambedue le categorie di certificati.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo.

Articolo 10

1. Il certificato di circolazione delle merci è rilasciato dalle autorità doganali dello stato esportatore, al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione, in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.

Il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto nell'accordo.

2. I certificati di circolazione delle merci, compilati nei modi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4 devono contenere gli estremi del o dei certificati di circola-

zione delle merci rilasciati in precedenza e in base al quale o ai quali essi sono stati rilasciati.

3. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui al paragrafo 2, in base ai quali sono rilasciati i nuovi certificati, devono essere conservate per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali dello stato d'esportazione.

Articolo 11

1. Il certificato di circolazione delle merci deve essere presentato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello stato d'importazione in cui sono presentate le merci.

2. I certificati di circolazione delle merci, presentati alle autorità doganali dello stato importatore dopo lo spirare del termine previsto al paragrafo 1, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, qualora l'inosservanza del termine sia dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

A parte tali casi, le autorità doganali dello stato importatore possono accettare i certificati se le merci sono state presentate prima della scadenza di detto termine.

3. I certificati di circolazione delle merci muniti o no di annotazioni nei modi stabiliti nell'articolo 8, paragrafo 3 sono conservati dalle autorità doganali dello stato d'importazione conformemente alle regole vigenti in tale stato.

Articolo 12

Il certificato di circolazione delle merci è compilato, a seconda del caso, su un modulo di cui un modello figura all'allegato V e VI del presente protocollo. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo, in conformità delle disposizioni di diritto interno dello stato esportatore. Se esso è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

Il certificato deve avere il formato di mm 210 × 297 ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di gr. 25 il m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati membri della Comunità e l'Islanda possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 13

Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello stato d'importazione, secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 14

1. La Comunità e l'Islanda ammettono, in quanto prodotti originari, al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

3. L'unità di conto (u.c.) ha il valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in contatto, a livello del Comitato misto, per ridefinire il valore in oro.

Articolo 15

1. Le merci spedite dalla Comunità o dall'Islanda per un'esposizione, in un paese diverso da quello dell'articolo 2 e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Islanda o nella Comunità, beneficiano all'importazione in quest'ultimi, delle disposizioni dell'accordo, quando soddisfano le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o dell'Islanda e sempreché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

- a) che un esportatore ha spedito tali merci dal territorio della Comunità o dell'Islanda nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Islanda o nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Islanda o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;
- d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione in tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 16

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri della Comunità e l'Islanda si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione delle merci compresi quelli rilasciati sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4.

Il Comitato misto è autorizzato a prendere le decisioni necessarie affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile nella Comunità e in Islanda.

Articolo 17

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 18

La Comunità e l'Islanda adottano ogni misura necessaria affinché i certificati di circolazione delle merci possano essere presentati, in conformità dell'articolo 13 del presente protocollo, a partire dal 1° aprile 1973.

Articolo 19

La Comunità e l'Islanda adottano, per quanto le riguarda, le misure relative all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 20

Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, i modelli del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.

Articolo 21

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I e che alla data del 1° aprile 1973 si trovino in viaggio o che nella Comunità o in Islanda, si trovino in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo purché, nel termine di quattro mesi a decorrere da quella data, vengano presentati alle autorità doganali dello stato di importazione un certificato di circolazione delle merci redatto a posteriori dalle competenti autorità dello stato di esportazione, nonché i documenti che comprovino le condizioni di trasporto.

Articolo 22

Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie perché il rilascio dei certificati di circolazione delle merci, che le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e dell'Islanda sono abilitate a rilasciare in applicazione degli accordi di cui all'articolo 2, venga effettuato nei modi previsti da tali accordi. Esse si impegnano altresì ad assicurare la cooperazione amministrativa necessaria a tal fine, in particolare per quanto riguarda i controlli sul viaggio e sulla sosta delle merci scambiate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2.

Articolo 23

1. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti messi in opera, non originari della Comunità, dell'Islanda o dei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie è stato portato nella Comunità e in Islanda al 40 % del dazio di base.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca, della Norvegia o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Islanda delle disposizioni tariffarie in vigore in Islanda e contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4 dell'accordo i prodotti importati e messi in opera in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi tre paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del presente protocollo.

3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quando le autorità doganali islandesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi tre paesi e contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4 dell'accordo i prodotti importati e messi in opera in Islanda non possono essere oggetto, in Islanda, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del presente protocollo.

4. L'espressione «dazi doganali» utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

Articolo 24

1. Dai certificati di circolazione delle merci si fa eventualmente risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni ulteriore trasformazione esclusivamente in Islanda o in Danimarca, in Norvegia, nel Regno Unito o nei cinque altri paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo, fino alla data a decorrere dalla quale il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà stato soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da un lato, e l'Islanda, dall'altro.

2. Negli altri casi, in detti certificati si indica eventualmente il plus-valore acquisito in ciascuno dei territori seguenti:

- la Comunità nella sua composizione originaria,
- l'Irlanda,
- la Danimarca, la Norvegia, il Regno Unito,
- l'Islanda,
- ciascuno dei cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

Articolo 25

1. All'importazione in Islanda o in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito possono fruire delle disposizioni tariffarie in vigore in Islanda o in questi tre paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo soltanto i prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci, dal quale risulta che essi hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni complemento di trasformazione esclusivamente in Islanda o nei tre paesi sopra menzionati o nei cinque altri paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

2. Nei casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 1, l'Islanda, da un lato, e la Comunità, dall'altro, possono adottare disposizioni transitorie al fine di non far riscuotere i dazi previsti nell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, sul valore corrispondente a quello dei prodotti originari dell'Islanda o della

Comunità, che sono stati messi in opera per ottenere altri prodotti conformi alle condizioni previste nel presente protocollo e che sono in seguito importati in Islanda o nella Comunità.

Articolo 26

Le Parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di concludere degli accordi con l'Austria, la Finlandia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera atti a garantire l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 27

1. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A del presente protocollo, ogni prodotto originario di uno dei cinque paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui — per tale prodotto e nei riguardi di tale paese — l'Islanda applica il dazio paesi terzi o una corrispondente misura di salvaguardia in forza delle disposizioni che regolano gli scambi tra l'Islanda e i cinque paesi di cui all'articolo precitato.

2. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto B del presente protocollo ogni prodotto originario di uno dei cinque paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui — per tale prodotto e nei riguardi di tale paese — la Comunità applica il dazio paesi terzi in forza dell'accordo da essa concluso con detto paese.

Articolo 28

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del titolo I, articolo 5, paragrafo 3, del titolo II, del titolo III, articoli 23, 24 e 25 nonché degli allegati I, II, III, V e VI del presente protocollo. Il Comitato misto, in particolare, è autorizzato ad adottare le misure necessarie per adeguarle alle esigenze proprie a determinate merci o a determinati modi di trasporto.

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 — ad articolo 1

L'espressione «la Comunità» o «l'Islanda» comprende anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o dell'Islanda.

Le navi operanti in altomare, comprese le «navi officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello stato al quale esse appartengono purchè le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

Nota 2 — ad articoli 1, 2 e 3

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o dell'Islanda o di uno dei paesi di cui all'articolo 2 non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 — ad articoli 2 e 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b) e punto B, lettera b), la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento, per il plus-valore acquisito, alle disposizioni particolari previste negli elenchi A e B. Detta regola costituisce quindi, nei casi in cui il prodotto ottenuto figura nell'elenco A, un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Del pari, il divieto di cumulare le percentuali previste negli elenchi A e B per uno stesso prodotto ottenuto sono applicabili nei singoli paesi per il plus-valore acquisito.

Nota 4 — ad articoli 1, 2 e 3

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 5 — ad articolo 4, lettera f)

L'espressione «loro navi» si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Islanda;
- che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Islanda;
- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri della Comunità o dell'Islanda, o ad una società con sede principale in uno di tali stati, di cui il o i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e dell'Islanda, e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali stati, a enti pubblici o a cittadini di tali stati;
- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità o dell'Islanda;
- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, di cittadini degli Stati membri della Comunità e dell'Islanda.

Nota 6 — ad articolo 6

Per «prezzo franco fabbrica» s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per «valore in dogana» si intende quello definito nella Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 7 — articolo 8

Le autorità doganali che effettuano l'annotazione sui certificati di circolazione delle merci, secondo le modalità previste all'articolo 8, paragrafo 3, hanno la facoltà di procedere alle verifiche delle merci conformemente alla regolamentazione in vigore nello stato interessato.

Nota 8 — ad articolo 10

Quando un certificato di circolazione delle merci si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro della Comunità o dall'Islanda e riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati dallo stato di riesportazione devono obbligatoriamente, fatto salvo l'articolo 24, indicare lo stato nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario. Dai nuovi certificati deve ugualmente risultare, allorché si tratta di merci non poste in deposito doganale, che le annotazioni previste all'articolo 8, paragrafo 3, sono state regolarmente effettuate.

Nota 9 — ad articoli 16 e 22

Quando un certificato di circolazione delle merci è stato rilasciato secondo le condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2 o 4, e si riferisce a merci riesportate tal quali, le autorità doganali del paese di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato o dei certificati rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

Nota 10 — ad articoli 23 e 25

Per «disposizioni tariffarie in vigore» si intende il dazio applicato il 1° gennaio 1973 in Danimarca, in Norvegia, nel Regno Unito o in Islanda ai prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 o quello che secondo l'accordo sarà successivamente applicato a tali prodotti quando il dazio sarà meno elevato di quello applicato agli altri prodotti originari dell'Islanda o della Comunità.

Nota 11 — ad articolo 23

Per «restituzione dei dazi doganali od esonero dai dazi doganali sotto qualsiasi forma» si intende ogni disposizione concernente il rimborso o la non riscossione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a prodotti messi in opera, sempreché tale disposizione accordi, espressamente o di fatto, questo rimborso o non riscossione quando le merci ottenute da tali prodotti sono esportate, ma non quando le stesse sono destinate al consumo interno.

Nota 12 — ad articoli 24 e 25

L'articolo 24, paragrafo 1 e l'articolo 25, paragrafo 1 devono intendersi in particolare nel senso che non è stata fatta applicazione:

- né delle disposizioni dell'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in Islanda;
- né eventualmente delle disposizioni, corrispondenti a questa frase, che figurano negli accordi di cui all'articolo 2 per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in ciascuno dei cinque paesi.

Nota 13 — ad articolo 25

Quando prodotti originari non conformi ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono importati in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito, il dazio che serve di base per le modifiche tariffarie previste all'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo è quello effettivamente applicato il 1° gennaio 1972 dal paese importatore nei confronti dei paesi terzi.

ALLEGATO II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

Voce della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
	Designazione	Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	
ex 03.02	Fegati, uova e lattimi di pesci	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 3	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 3	
ex 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei, esclusi i salmonidi, le sardine, i tonni, i boniti, gli sgombri e le acciughe	Fabbricati a partire da prodotti del capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricati a partire da prodotti del capitolo 3	
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquerizia contenenti più del 10 % in peso di saccarosio, senza aggiunta di altre sostanze	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi i prodotti diversi dal cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, i gelati, la cioccolata e i prodotti di cioccolata, anche ripieni e i prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.01	Estratti di malto	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 11.07	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	

Elenco A (seguito)

Voce della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
		Designazione		
19.03		Paste alimentari		Fabbricazione a partire da grano duro
19.04		Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi ⁽¹⁾ oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.06		Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
ex 21.05		Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02	
ex 22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o gli ortaggi della voce n. 20.07, non contenenti latte o sostanze grasse derivanti dal latte, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) e altri	Fabbricazione a partire da succhi di frutta ⁽²⁾ oppure per la quale vengono usati prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.06		Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
ex 22.09		Bevande alcoliche, ad esclusione del rum, arack, tafia, gin, whisky, vodka, con tenore di alcole etilico di 45,2° o meno ed acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, contenenti uova o tuorli d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	

⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di granoturco del tipo «zea indurata».

⁽²⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 28.13	Acido bromidrico	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.01 ⁽¹⁾	
ex 28.19	Ossido di zinco	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 79.01	
28.27	Ossido di piombo, compresi il minio rosso e il minio arancione	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 78.01	
ex 28.28	Idrossido di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.42 ⁽¹⁾	
ex 28.29	Fluoruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 o 28.42 ⁽¹⁾	
ex 28.30	Cloruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 o 28.42 ⁽¹⁾	
ex 28.33	Bromuri	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 o 28.13 ⁽¹⁾	
ex 28.38	Solfato d'alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 28.42	Carbonato di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.28 ⁽¹⁾	
ex 29.02	Bromuri organici	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 o 28.13 ⁽¹⁾	
ex 29.02	Diclorodifeniltricloroetano		Trasformazione dell'etanolo in clorale e condensazione del clorale con il monoclorobenzolo ⁽¹⁾
ex 29.35	Piridina; alfapicolina; betapicolina; gammapicolina		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 29.35	Vinilpiridina		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 29.38	Acido nicotinico		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 32.04 o 32.05 ⁽¹⁾	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato ⁽¹⁾	
33.02	Sottoprodotti terpenici della de-terpenazione degli oli essenziali	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 ⁽¹⁾	
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 ⁽¹⁾	
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola		Fabbricazione partendo da granturco o patate
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 ⁽¹⁾	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 ⁽¹⁾	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 37.01 o 37.02 ⁽¹⁾	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nella industria della carta, nella industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.15	«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di: <ul style="list-style-type: none"> — oli di flemma e olio di Dippel; — acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi naftenici; — acidi solfonaftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi solfonaftenici; — solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali; — alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele; 		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 38.19 (seguito)	<ul style="list-style-type: none"> — scambiatori di ioni; — catalizzatori; — composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche; — cementi, malte e composizioni simili, refrattari; — ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas; — carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotto 		
ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) ⁽¹⁾	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta per carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
50.04 ⁽²⁾	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.01 o 50.02
50.05 ⁽²⁾	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
50.06 ⁽²⁾	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 non cardati né pettinati

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽²⁾ Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
50.07 ⁽¹⁾	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o n. 50.02 e dai prodotti della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
ex 50.08 ⁽¹⁾	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o quelli della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
50.09 ⁽²⁾	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
50.10 ⁽²⁾	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
51.01 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02 ⁽¹⁾	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.03 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 ⁽²⁾	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
52.01 ⁽¹⁾	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
52.02 ⁽²⁾	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottorindate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
53.06 ⁽¹⁾	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn. 53.01 o 53.03
53.07 ⁽¹⁾	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn. 53.01 o 53.03
53.08 ⁽¹⁾	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02
53.09 ⁽¹⁾	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03, non preparati
53.10 ⁽¹⁾	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 05.03 e 53.01 fino al 53.04 incluso
53.11 ⁽²⁾	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso
53.12 ⁽²⁾	Tessuti di peli grossolani		Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso
53.13 ⁽²⁾	Tessuti di crine		Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03
54.03 ⁽¹⁾	Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 54.01 o 54.02, non cardati né pettinati
54.04 ⁽¹⁾	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
54.05 ⁽²⁾	Tessuti di lino o di ramié		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
55.05 ⁽¹⁾	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.06 ⁽¹⁾	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.07 ⁽²⁾	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.08 ⁽²⁾	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.09 ⁽²⁾	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Voce della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
	Designazione			
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07 ⁽²⁾	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco			Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso
57.05 ⁽¹⁾	Filati di canapa			Ottenuti a partire dalla canapa greggia
57.06 ⁽¹⁾	Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03			Ottenuti a partire dalla juta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.07 ⁽¹⁾	Filati di altre fibre tessili vegetali			Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04
57.08	Filati di carta			Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
57.09 ⁽²⁾	Tessuti di canapa			Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
57.10 ⁽¹⁾	Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla juta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.11 ⁽¹⁾	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07
57.12	Tessuti di filati di carta		Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami
58.01 ⁽²⁾	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02 ⁽²⁾	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07
58.04 ⁽²⁾	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.05 ⁽²⁾	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.06 ⁽²⁾	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

⁽¹⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

⁽²⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti, di cui alle voci n. ex 51.01 e n. ex 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.07 ⁽¹⁾	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08 ⁽¹⁾	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09 ⁽¹⁾	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
59.01 ⁽¹⁾	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.02 ⁽¹⁾	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.03 ⁽¹⁾	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute» anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.04 ⁽¹⁾	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.05 ⁽¹⁾	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.06 ⁽¹⁾	Altri manufatti ottenuti, con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10 ⁽⁴⁾	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13 ⁽⁴⁾	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici
59.15 ⁽⁴⁾	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16 ⁽⁴⁾	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili

⁽⁴⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sortile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.17 ⁽¹⁾	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex capitolo 60	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da materie delle voci nn. dal 56.01 al 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili ⁽¹⁾
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

⁽²⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.07	Cravatte		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽³⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
61.11	Altri accessori confezionati per oggetto di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, mannicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
62.01	Coperte		Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro casami ⁽²⁾ ⁽³⁾
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici e greggi ⁽²⁾ ⁽³⁾
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽³⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire o da filati, o da fibre tessili
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Voce della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
	Designazione			
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminata a caldo o a freddo		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie			Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06
73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19			Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.06, 73.07 o della voce n. 73.15 nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.06	Polveri e pagliette di rame			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Voce della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
		Designazione		
74.07		Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.08		Accessori per tubi, di rame (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.09		Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.10		Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.11		Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.12		Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiera o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.13		Catene, catenelle e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.14		Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.15		Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Voce della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
	Designazione			
74.16	Molle di rame			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.19	Altri lavori di rame			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.04	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.06	Altri lavori di nichelio			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoidicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.03	Altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.02	Barre, profilati, e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex capitolo 84	Caldie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi ⁽²⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % del valore dei pezzi ⁽²⁾ utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti «originari» — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti «originari»
ex capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn. 85.14 e 85.15		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽²⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari» — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽³⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate agli elementi di combustibile di cui alla voce n. ex 84.59 fino al 31 dicembre 1977.

⁽²⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, per i suddetti prodotti nel territorio dello stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽³⁾ Questa percentuale non può essere sommata a quella del 40 %.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radio-diffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari» — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci nn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non può essere sommata a quella del 40 %.

Elenco A (seguito)

Voce della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
		Designazione		
90.07		Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
90.08		Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
90.12		Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
90.26		Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex capitolo 91		Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04		Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria.		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione: — che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari» — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbizzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non può essere sommata a quella del 40%.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
98.08	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isothermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 70.12

ALLEGATO III

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati, «non originari», nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nonché nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, non ha l'effetto di far perdere il carattere di «prodotti originari» ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
Capitoli dal 28 al 37 compreso	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, escluso il tallol-olio raffinato	Lavorazioni o trasformazioni nelle quali vengono utilizzati i prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
Capitolo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze	Lavorazioni o trasformazioni nelle quali vengono utilizzati i prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 40.01	Lastre di gomma laminata per suole	Laminazione di fogli di para di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura
ex 41.01	Pelli di ovini tosate	Slanatura delle pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate
ex 41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essicca-mento, vaporizzazione, desmottamento («épincetage») rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mer-cerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19, tagliati	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o trituratione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o trituratione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o trituratione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o trituratione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio: — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso — nelle forme di cui alla voce n. 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
ex 74.01	Rame da affinazione (blister e altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processi chimici delle metalline «speiss» ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e trituratione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.01	Tungsteno (wolframio) lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti originari
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia costituito da prodotti «originari» — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti «originari»
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti nel territorio dello stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore di prodotti di origine indeterminata.

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 95.03	Lavori di avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori di osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire dagli sbozzi

ALLEGATO IV

ELENCO C

Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

N. della tariffa doganale	Designazione delle merci
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
dal n. 27.09 al n. 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi — aciclici, — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, — benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

ACCORDO CEE - ISLANDA

Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)		A.I.S.1 N.A.000.000			
Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)		Certificat de circulation des marchandises Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circolazione delle merci Certificaat inzake goederenverkeer Movement certificate Varecertifikat Varesertifikat Flutningsskirteini			
Mezzo di trasporto alla partenza (tipo, numero o nome) (indicazione facoltativa)		Paese di destinazione ⁽¹⁾			
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)		Spazio riservato ad uso ufficiale			
Numero d'ordine	Colli ⁽²⁾		Designazione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)	Numero e data delle fatture (indicazione facoltativa)
	Marche e numeri	Numero e natura			
Numero totale dei colli e quantità totali					} (in tutte lettere)
Osservazioni					
VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione ⁽³⁾ : modello n. Paese in cui è stato rilasciato: Ufficio doganale: (Firma)			DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci sopra descritte trovandosi ⁽⁴⁾ soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato ⁽⁵⁾ Fatto a, addì (Firma) Spedizione del n. (Indicazione facoltativa)		

⁽¹⁾ Indicare la Comunità economica europea o l'Islanda.

⁽²⁾ Per le merci alla rinfusa indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo.

⁽³⁾ Da riempire solo se le norme nazionali del paese di esportazione lo richiedono.

⁽⁴⁾ Indicare «in Islanda» oppure «nella Comunità» se il certificato è richiesto in uno Stato membro della Comunità.

⁽⁵⁾ Si vedano le note a retro.

DOMANDA DI CONTROLLO

Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

Fatto a, addì



.....
(Firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di constatare che il presente certificato:

1. è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti ⁽¹⁾;
2. non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) ⁽²⁾.

Fatto a, addì



.....
(Firma del funzionario)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura che non interessa.

I. Merci che possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione A.IS.1

Le disposizioni di questa parte delle note saranno elaborate da ciascuna delle Parti contraenti in conformità con le regole del protocollo.

II. Campo di applicazione del certificato di circolazione A.IS.1

Il trasporto dei prodotti originari dell'Islanda o della Comunità in una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità, dell'Islanda, dell'Austria, della Finlandia, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito, non vi siano imnessi in commercio o al consumo e non vi abbiano, all'occorrenza, subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

III. Regole da osservare per la compilazione del certificato di circolazione A.IS.1

1. Il certificato di circolazione A.IS.1 è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo ed in conformità con le disposizioni di diritto interno del paese esportatore.
2. Se il certificato di circolazione A.IS.1 è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello. Il documento non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali.
3. Ogni articolo indicato nel certificato di circolazione A.IS.1 deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima iscrizione

deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

4. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
5. L'esportatore o il vettore può completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione dell'esportatore mediante riferimento al documento di trasporto. Si raccomanda del pari all'esportatore o al vettore di riportare sul documento di trasporto che accompagna la spedizione delle merci il numero di serie del certificato A.IS.1.

IV. Portata del certificato di circolazione A.IS.1

Il certificato di circolazione A.IS.1 quando viene utilizzato regolarmente permette di ottenere nel paese d'importazione l'ammissione delle merci in esso descritte al beneficio delle disposizioni dell'accordo.

Il servizio delle dogane del paese d'importazione può, ove lo ritenga necessario, chiedere l'esibizione di ogni altro documento giustificativo, in particolare dei documenti di trasporto con cui si è effettuata la spedizione delle merci.

V. Termine di presentazione del certificato di circolazione A.IS.1

Il certificato di circolazione A.IS.1 deve essere presentato all'ufficio doganale del paese d'importazione al quale è presentata la merce non oltre quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.

VI. Sanzioni

Sono applicate delle sanzioni contro chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati inesatti al fine di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

ACCORDO CEE – ISLANDA

Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)		A. IS.1 N.A.000.000			
Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)		Certificat de circulation des marchandises Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circolazione delle merci Certificaat inzake goederenverkeer Movement certificate Varecertifikat Varesertifikat Flutningsskirteini			
Mezzo di trasporto alla partenza (tipo, numero o nome) (indicazione facoltativa)		Paese di destinazione ⁽¹⁾			
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)		Spazio riservato ad uso ufficiale			
Numero d'ordine	Colli ⁽²⁾		Designazione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)	Numero e data delle fatture (indicazione facoltativa)
	Marche e numeri	Numero e natura			
Numero totale dei colli e quantità totali					(in tutte lettere)
Osservazioni					

⁽¹⁾ Indicare la Comunità economica europea o l'Islanda.

⁽²⁾ Per le merci alla rinfusa indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo.

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a retro,

DICHIARO che queste merci sono state ottenute⁽¹⁾ e rispondono alle condizioni di cui all'articolo 1 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari », allegato all'accordo concluso tra la Comunità e l'Islanda,

PRECISO che le circostanze che hanno conferito a queste merci il carattere di « prodotti originari » sono le seguenti ⁽²⁾:

.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽³⁾:

.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità responsabili, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del presente certificato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra,

CHIEDO il rilascio di un certificato di circolazione A.IS.1 per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma dell'esportatore)

⁽¹⁾ Indicare qui « in Islanda » o « nella Comunità » se le merci sono state ottenute in uno Stato membro della Comunità.

⁽²⁾ Da compilare se si tratta di merci diverse da quelle contemplate all'articolo 1 dei paragrafi 1, lettera a), e 2, lettera a), del protocollo relativo alla nozione di « prodotti originari », allegato all'accordo concluso fra la Comunità e l'Islanda.

Indicare i prodotti messi in opera, la loro voce doganale, la loro provenienza e, se del caso, i processi di fabbricazione conferenti l'origine del paese di fabbricazione (applicazione dell'elenco B o delle condizioni speciali di cui all'elenco A), le merci ottenute e la loro voce tariffaria.

Se i prodotti messi in opera non debbono superare, in valore, una data percentuale della merce ottenuta affinché possa essere conferito a quest'ultima il carattere di « prodotto originario » indicare:

— per i prodotti messi in opera:

— il valore in dogana, se tali prodotti sono di origine terza;

— il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione, se si tratta di prodotti di origine indeterminata;

— per le merci ottenute: il prezzo « franco fabbrica », cioè quello pagato al fabbricante presso il quale è avvenuta l'ultima lavorazione o la trasformazione, ivi compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese in questione.

⁽³⁾ Ad esempio, documenti d'importazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera.

ACCORDO CEE - ISLANDA

Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)		A.W.1 N.A.000.000			
Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)		Certificat de circulation des marchandises Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circolazione delle merci Certificaat inzake goederenverkeer Movement certificate Varecertifikat Varesertifikat Flutningsskirteini			
Mezzo di trasporto alla partenza (tipo, numero o nome) (indicazione facoltativa)					
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)		Paese di destinazione ⁽¹⁾			
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)		Spazio riservato ad uso ufficiale			
Numero d'ordine	Colli ⁽²⁾		Designazione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)	Numero e data delle fatture (indicazione facoltativa)
	Marche e numeri	Numero e natura			
Numero totale dei colli					(in tutte lettere)
e quantità totali					
Osservazioni					
VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione ⁽³⁾ : modello n. Paese in cui è stato rilasciato: Ufficio doganale: (Firma)			DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci sopra descritte trovandosi ⁽⁴⁾ soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato ⁽⁵⁾ Fatto a, addì (Firma) Spedizione del n. (Indicazione facoltativa)		

⁽¹⁾ Indicare la Comunità economica europea o il paese di destinazione che ha concluso con il paese, in cui è richiesto il certificato, l'accordo a norma del quale le merci hanno acquisito o conservato il carattere di «prodotti originari» mediante applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, 3 del protocollo relativo alla definizione del concetto di prodotti originari, allegato all'accordo concluso tra la Comunità e uno dei sei paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo, Svezia, Svizzera o mediante applicazione delle disposizioni corrispondenti che regolano gli scambi tra due dei sei paesi di cui sopra.

⁽²⁾ Per le merci alla rinfusa, indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo.

⁽³⁾ Da riempire soltanto se le norme nazionali del paese esportatore lo prescrivono.

⁽⁴⁾ Indicare il paese in cui il certificato è richiesto o completare con «nella Comunità» se il certificato è richiesto in uno Stato membro della Comunità.

⁽⁵⁾ Le condizioni da osservare sono quelle previste:

- o nell'articolo 2 o 3 di uno dei protocolli relativi alla nozione di prodotti originari allegati agli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e uno dei sei paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo, Svezia, Svizzera,
- o le condizioni corrispondenti a quelle di cui sopra e che regolano gli scambi tra due di questi sei paesi.

DOMANDA DI CONTROLLO

Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

Fatto a, addì




.....
(Firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di constatare che il presente certificato:

1. è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti ⁽¹⁾;
2. non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) ⁽¹⁾.

Fatto a, addì



.....
(Firma del funzionario)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura che non interessa.

I. Merci che possono dare luogo al rilascio di un certificato di circolazione A.W.1

Possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione di questo modello soltanto le merci che rispondono alle condizioni fissate agli articoli 2 c, se del caso, 3 di uno dei protocolli relativi alla nozione di prodotti originari allegati agli accordi conclusi tra la Comunità economica europea, da un lato, e uno dei sei paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo, Svizzera, Svezia, dall'altro, oppure le merci conformi alle condizioni corrispondenti che regolano gli scambi tra due dei sei paesi di cui sopra. Per stabilire se queste condizioni possono risultare soddisfatte, si raccomanda prima di fare una dichiarazione per ottenere detto certificato, di esaminare con cura il contenuto delle disposizioni del protocollo dell'accordo al quale si farà riferimento e, se necessario, mettersi in contatto con le autorità amministrative abilitate a fornire informazioni al riguardo, particolarmente per quanto riguarda le merci che non si trovano in deposito doganale e che devono essere riesportate, tal quali.

II. Campo d'applicazione del certificato di circolazione A.W.1

Il trasporto dei prodotti originari della Comunità o dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera e formanti una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, sempreché l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto il controllo delle autorità doganali dello stato di transito o di deposito, non siano immessi in commercio o al consumo se del caso e non vi abbiano subito altre operazioni diverse dallo scarico e ricarico od ogni operazione destinata a garantirne la conservazione come tali.

III. Regole da osservare per la compilazione del certificato di circolazione A.W.1

1. Il certificato di circolazione A.W.1 è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo ed in conformità con le disposizioni di diritto interno del paese esportatore.
2. Se il certificato di circolazione A.W.1 è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello. Il documento non deve presentare né raschiature, né correzioni sovrapposte. Le modifiche appor-

tevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali.

3. Ogni articolo indicato nel certificato di circolazione A.W.1 deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
4. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
5. L'esportatore o il vettore può completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione dell'esportatore con un riferimento al documento di trasporto. Si raccomanda del pari all'esportatore (o al vettore) di riportare sul documento di trasporto che accompagna la spedizione delle merci il numero di serie del certificato A.W.1.

IV. Portata del certificato di circolazione A.W.1

Il certificato di circolazione A.W.1 quando viene utilizzato regolarmente, permette di ottenere nel paese d'importazione l'ammissione delle merci in esso descritte al beneficio delle disposizioni dell'accordo.

Il servizio delle dogane del paese d'importazione può, ove lo ritenga necessario, chiedere l'esibizione di ogni altro documento giustificativo, in particolare dei documenti di trasporto con cui si è effettuata la spedizione delle merci.

V. Termine di presentazione del certificato di circolazione A.W.1

Il certificato di circolazione A.W.1 deve essere presentato all'ufficio doganale del paese d'importazione al quale è presentata la merce non oltre quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.

VI. Sanzioni

Sono applicate delle sanzioni contro chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati inesatti al fine di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

ACCORDO CEE — ISLANDA

Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)		A.W.1 N.A.000.000			
Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)		Certificat de circulation des marchandises Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circolazione delle merci Certificaat inzake goederenverkeer Movement certificate Varecertifikat Varesertifikat Flutningsskirteini			
Mezzo di trasporto alla partenza (tipo, numero o nome) (indicazione facoltativa)					
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)		Paese di destinazione ⁽¹⁾			
		Spazio riservato ad uso ufficiale			
Numero d'ordine	Colli ⁽²⁾		Designazione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)	Numero e data delle fatture (indicazione facoltativa)
	Marche e numeri	Numero e natura			
Numero totale dei colli e quantità totali					} (in tutte lettere)
Osservazioni					

⁽¹⁾ Indicare la Comunità economica europea o il paese di destinazione che ha concluso con il paese, in cui è richiesto il certificato, l'accordo a norma del quale le merci hanno acquisito o conservato il carattere di «prodotti originari» mediante applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, 3 del protocollo relativo alla definizione del concetto di prodotti originari, allegato all'accordo concluso tra la Comunità e uno dei sei paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo, Svezia, Svizzera o mediante applicazione delle disposizioni corrispondenti che regolano gli scambi tra due dei sei paesi di cui sopra.

⁽²⁾ Per le merci alla rinfusa, indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo.

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a retro,

DICHIARO che queste merci sono state ottenute⁽¹⁾ e rispondono alle condizioni previste per poter formare oggetto di un certificato di circolazione A.W.1 ⁽²⁾,

PRECISO che le circostanze che hanno permesso a dette merci di rispondere alle condizioni sopra indicate sono le seguenti ⁽³⁾:

.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽⁴⁾:

.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità responsabili, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del presente certificato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra,

CHIEDO il rilascio di un certificato di circolazione A.W.1 per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma dell'esportatore)

⁽¹⁾ Indicare il paese in cui è richiesto il certificato o completare con l'indicazione «nella Comunità» se il certificato è richiesto in uno Stato membro della Comunità.

⁽²⁾ Le condizioni da osservare sono quelle previste:

- nell'articolo 2 e, se del caso, 3 di uno dei protocolli relativi alla nozione di prodotti originari allegati agli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e uno dei sei paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo, Svezia, Svizzera,
- o le condizioni corrispondenti a quelle di cui sopra e che regolano gli scambi tra due di questi sei paesi.

⁽³⁾ In caso di merci che hanno subito delle trasformazioni o delle lavorazioni indicare in particolare i prodotti utilizzati, la loro voce doganale, la loro provenienza, se del caso, il processo di fabbricazione, le merci ottenute e la loro voce doganale. Se i prodotti utilizzati non debbono superare, in valore, una data percentuale della merce ottenuta affinché possa essere conferito a quest'ultima il carattere di «prodotto originario», indicare quanto segue:

- per i prodotti messi in opera: il valore in dogana,
- per le merci ottenute: il prezzo «franco fabbrica», cioè quello pagato al fabbricante presso il quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o la trasformazione, ivi compreso il valore delle merci messe in opera, al netto delle imposte interne restituite o da restituire, in caso di esportazione del paese in questione.

⁽⁴⁾ Ad esempio: documenti d'importazione (in particolare i certificati di circolazione delle merci precedentemente rilasciati), fatture, dichiarazione del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

PROTOCOLLO N. 4

relativo alle restrizioni quantitative che l'Islanda può mantenere

1. In deroga all'articolo 13 dell'accordo l'Islanda può mantenere delle restrizioni quantitative per quanto riguarda i seguenti prodotti:

a)	N. della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
	27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
	ex 27.10	Petrolio parzialmente raffinato, compresi gli oli greggi che hanno subito una distillazione primaria (topping)
	ex 27.10	Essenza di petrolio, ad esclusione delle essenze per aeronavi
	ex 27.10	Oli da gas, oli combustibili per usi domestici e olio combustibile leggero
	ex 27.10	Oli combustibili pesanti
b)	N. della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
	ex 96.02	Spazzole, ad esclusione delle spazzole costituenti elementi di macchine; dei rulli per dipingere; dei raschini di gomma o di altre simili materie flessibili, dei pennelli per pittori e degli spazzolini da denti

2. Le restrizioni quantitative per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a) sono applicate in modo da permettere agli esportatori della Comunità la possibilità di entrare in concorrenza per una parte ragionevole del mercato islandese, con altri fornitori a condizioni uguali ed eque, tenuto conto dello sviluppo degli scambi.

PROTOCOLLO N. 5

relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda

In deroga all'articolo 13 dell'accordo sono applicabili nei confronti dell'Islanda le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 6 e all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee ed il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l'Irlanda e l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda.

PROTOCOLLO N. 6

relativo alle disposizioni particolari applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti della pesca

Articolo 1

1. Per quanto riguarda i prodotti in appresso elencati, originari dell'Islanda,
- non è istituito alcun nuovo dazio doganale negli scambi tra la Comunità e l'Islanda,
 - l'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, dell'accordo si applica alle importazioni nella Comunità nella sua composizione originaria, in Irlanda e nel Regno Unito. Tuttavia la data della prima riduzione tariffaria è il 1° luglio 1973, anziché il 1° aprile 1973.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci.
02.04	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: C. altre: ex I. Carni di balena e di foca; cosce di rane: — carni di balena
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: II. Filetti: b) congelati C. Fegati, uova e lattimi
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicazione: C. Fegati, uova e lattimi
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia) freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: IV. Gamberetti: a) Pandalidi sp.p.
15.04	Grassi ed oli di pesce e di mammiferi marini, anche raffinati
ex 15.12	Oli e grassi animali o vegetali, parzialmente o totalmente idrogenati, e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati: — Oli e grassi di pesce e di mammiferi marini
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei: A. Caviale e suoi succedanei
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli

L'esenzione dai dazi all'importazione per i filetti di pesci congelati è valida solo se l'Islanda rispetta i prezzi di riferimento stabiliti dalla Comunità, nonché le misure da questa adottate in applicazione dell'articolo 25 bis del regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970 modificato da ultimo dall'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» per evitare l'instabilità dei prezzi e la disparità delle condizioni di concorrenza tra i pesci congelati a bordo e quelli congelati a terra, nonché per ovviare alle difficoltà che potrebbero sorgere per quanto riguarda l'equilibrio dell'approvvigionamento.

2. I dazi doganali all'importazione nella Comunità per i prodotti seguenti, originari dell'Islanda:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: I. interi, decapitati o in pezzi f) Sebastì (Sebastes marinus) h) Merluzzo (Gadus morrhua o gadus callarias) ij) Liguos neri (Pollachius virens o Gadus virens) k) Eglefini

sono portati ai livelli seguenti:

Per i prodotti di cui alla sottovoce n. 03.01 B I f:

Calendario	Aliquote applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda	Aliquote applicabili all'importazione nel Regno Unito	Aliquote applicabili all'importazione in Danimarca e in Norvegia
1° luglio 1973	6	8	0
1° gennaio 1974	5	6	0
1° gennaio 1975	4	4	0
1° gennaio 1976	2	2	2

Per i prodotti di cui alle sottovoci nn. 03.01 B I h, ij, k:

Calendario	Aliquote applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda	Aliquote applicabili all'importazione nel Regno Unito	Aliquote applicabili all'importazione in Danimarca e in Norvegia
1° luglio 1973	12	9	0
1° gennaio 1974	9	7	0
1° gennaio 1975	6	5	0
1° gennaio 1976	3,7	3,7	3,7

I prezzi di riferimento stabiliti nella Comunità per l'importazione di questi prodotti restano applicabili.

3. I dazi all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari d'Islanda:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
16.04	Preparazione e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei: C. Aringhe G. altri (ad eccezione delle conserve di liquos neri)

sono portati ai seguenti livelli:

Calendario	Aliquote applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria	Aliquote applicabili all'importazione in Irlanda	Aliquote applicabili all'importazione in Danimarca, in Norvegia e nel Regno Unito
1° luglio 1973	18	38	0
1° gennaio 1974	16	31	4
1° gennaio 1975	14	24	6
1° gennaio 1976	12	17	8
1° gennaio 1977	10	10	10

Articolo 2

1. La Comunità si riserva di non applicare le disposizioni del presente protocollo nel caso che non si sia trovata una soluzione soddisfacente per gli Stati membri della Comunità e l'Islanda per le difficoltà economiche derivanti dalle misure adottate dall'Islanda in materia di diritto di pesca.

La Comunità notifica all'Islanda, non appena le circostanze le consentano e al più il 1° aprile 1973, la sua decisione in materia.

2. Se, solo dopo tale data, si riesce a trovare una soluzione soddisfacente, la Comunità può, a condizione di informarne l'Islanda, differire la decisione riguardante l'applicazione del presente protocollo.

Non appena questa decisione è presa, la Comunità la notifica all'Islanda.

3. In caso di applicazione del presente protocollo posteriore al 1° luglio 1973, la Comunità apporta le modificazioni eventualmente necessarie ai calendari previsti dall'articolo 1.

Articolo 3

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 37 dell'accordo, l'Islanda si riserva di differire il deposito dei suoi strumenti di ratifica in funzione dell'applicazione dell'articolo 2.

ATTO FINALE

I rappresentanti

DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

e

DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA,

riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue,

per la firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda,

hanno, al momento della firma di questo accordo,

preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:

1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo;
2. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel, tjeandregjuli nitten hundre og syttito.

Gjört í Bruxelles, tuttugasta og annan dag júlímánaðar nítjánhundrað sjötfú og tvö

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

For Rádet for De Europeiske Fællesskap



Jean P. Durieux

E. P. Willmann

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands



DICHIARAZIONE

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione delle misure che essa potrebbe adottare in virtù degli articoli 23, 24, 25 e 26 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 27, ovvero in virtù dell'articolo 28, potrà essere, in virtù delle sue norme proprie, limitata ad una delle sue regioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2843/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 22 luglio 1972 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda;

considerando che le procedure per applicare le clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea sono fissate dal medesimo trattato;

considerando che è invece necessario stabilire le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative di cui agli articoli da 23 a 28 dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato, di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda — qui di seguito denominato accordo — in merito alle misure di cui agli articoli 23, 25 e 27 del medesimo. Ove occorra, il Consiglio adotta tali misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 24 dell'accordo, la Commissione,

dopo aver costituito la documentazione di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Ove occorra, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio che delibera secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 24 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi sanciti nell'accordo. Ove occorra, essa formula le opportune raccomandazioni.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 26 dell'accordo, è applicabile la procedura stabilita dal regolamento (CEE) n. 459/68 ⁽¹⁾.

Articolo 4

1. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25 e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, possono essere adottate, alle condizioni qui di seguito definite, le misure conservative di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, può presentare le proposte necessarie su cui il Consiglio si pronuncia secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato.

3. Lo Stato membro interessato può introdurre restrizioni quantitative all'importazione, salvo nei casi di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi. Esso notifica immediatamente tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.

La Commissione decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di tre giorni lavorativi nel caso dell'articolo 25, o di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 27, a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 25, o di dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 27, a decorrere dalla notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, la decisione adottata dalla Commissione.

Qualora il Consiglio sia adito dallo Stato membro che ha adottato misure conformemente a tale paragrafo, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione prende termine quindici giorni nel caso dell'articolo 25 o trenta giorni nel caso dell'articolo 27 dopo che il Consiglio è stato adito, qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

Per l'applicazione del presente paragrafo, devono essere scelte con priorità le misure che arrechino il minor turbamento possibile al funzionamento del mercato comune.

Prima di pronunciarsi sulle misure adottate dallo Stato membro interessato in applicazione del presente paragrafo, la Commissione procede a consultazioni.

Tali consultazioni si svolgono in seno ad un comitato consultivo, composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Questi comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi utili di informazione.

Articolo 5

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 6

La notifica della Comunità al comitato misto prevista dall'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo è effettuata dalla Commissione.

Articolo 7

Prima del 31 dicembre 1974, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sugli adattamenti da apportare al presente regolamento, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, che, alla luce dell'esperienza acquisita, risultassero necessari al fine di evitare il rischio che l'unità del mercato comune sia compromessa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

REGOLAMENTO (CEE) N. 2844/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese e che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno concludere l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ed approvare le dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972;

considerando che, poiché l'accordo istituisce un Comitato misto, è opportuno designare i rappresentanti della Comunità nell'ambito di tale Comitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A nome della Comunità sono conclusi, approvati e confermati l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, gli allegati e i protocolli, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale.

I testi dell'accordo e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Articolo 2

A nome della Comunità sono conclusi, approvati e confermati gli scambi di lettere relativi agli articoli 2 e 3 del protocollo n. 8 dell'accordo.

I testi degli scambi di lettere sono allegati al presente regolamento.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio delle Comunità europee procede, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 39 dell'accordo, alla notifica che le procedure necessarie per l'entrata in vigore di tale accordo sono state espletate, per quanto riguarda la Comunità.

Articolo 4

Nel Comitato misto previsto dall'articolo 32 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

ACCORDO

tra la Comunità economica europea
e la Repubblica portoghese

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

dall'altro,

DESIDEROSE di consolidare e di estendere, in occasione dell'allargamento della Comunità economica europea, le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e il Portogallo e di assicurare nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all'opera della costruzione europea,

RISOLUTE pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

DICHIARANDOSI pronte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni, quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di:

- a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese e di favorire in tal modo nella Comunità e in Portogallo il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria,
- b) assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le Parti contraenti,
- c) contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso ed all'espansione del commercio mondiale.

Articolo 2

L'accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e del Portogallo:

- i) compresi nei capitoli da 25 a 99 della Nomenclatura di Bruxelles, esclusi i prodotti di cui all'allegato I;
- ii) compresi nei protocolli nn. 2 e 8, tenuto conto delle modalità particolari ivi previste.

Articolo 3

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e il Portogallo.

2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

- il 1° aprile 1973 ogni dazio è portato all'80 % del dazio di base;
- le successive quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, si effettuano:
 - il 1° gennaio 1974,
 - il 1° gennaio 1975,
 - il 1° gennaio 1976,
 - il 1° luglio 1977.

Articolo 4

1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale, in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3. Il Portogallo sopprime l'elemento protettore contenuto nei dazi doganali a carattere fiscale:

- o in una sola volta, il 1° luglio 1975, per i dazi fiscali di cui all'allegato II, elenco A e per le aliquote ivi indicate nei confronti di ogni voce;
- o per i prodotti di cui all'allegato II, elenco B e per le aliquote ivi indicate, nei confronti di ogni voce nelle proporzioni e secondo i calendari indicati all'articolo 4 del protocollo n. 1 per l'elenco A di tale protocollo.

4. I dazi doganali a carattere fiscale o l'elemento fiscale, di cui al paragrafo 1, secondo comma, figuranti all'allegato II, elenchi A, B e C, sono soppressi al più tardi il 1° gennaio 1980.

Il Comitato misto di cui all'articolo 32 può decidere che il Portogallo mantenga in vigore un dazio doganale a carattere esclusivamente fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale dopo il 1° gennaio 1980.

Articolo 5

1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 3 ed al protocollo n. 1, è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1972.

Tuttavia, per quanto concerne il Portogallo e per i prodotti di cui all'allegato III, i cui dazi erano sospesi il 1° gennaio 1972 per motivi congiunturali, le aliquote di base sono quelle della tariffa doganale portoghese, indicate in detto allegato nei confronti delle singole voci. Nei limiti delle aliquote indicate, il dazio di base da prendere in considerazione per il Portogallo per il calcolo delle riduzioni previste nell'accordo è quello effettivamente applicato in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

2. Se, dopo il 1° gennaio 1972, si rendono applicabili delle riduzioni di dazi, derivanti dagli accordi tariffari conclusi al termine della Conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964-1967), i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.

3. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 ed al protocollo n. 1, sono applicati, arrotondando al primo decimale.

Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati», stabilito ed adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee ed il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della Tariffa doganale irlandese, l'articolo 3 ed il protocollo n. 1 sono applicati, arrotondando al quarto decimale.

In ogni caso, per quanto riguarda il Regno Unito e per i prodotti soggetti a dei dazi specifici e figuranti all'allegato IV, il protocollo n. 8 è applicato, arrotondando al quarto decimale.

Articolo 6

1. Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione è introdotta negli scambi tra la Comunità e il Portogallo.

2. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione, introdotte negli scambi tra la Comunità e il Portogallo, a partire dal 1° gennaio 1972 sono sopresse all'entrata in vigore dell'accordo.

Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota, sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1° gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo.

3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il calendario seguente:

- ogni tassa è portata, al più tardi entro il 1° gennaio 1974, al 60 % dell'aliquota applicata il 1° gennaio 1972;
- le tre successive riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate:
 - il 1° gennaio 1975,
 - il 1° gennaio 1976,
 - il 1° luglio 1977.

Articolo 7

Nessun dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e il Portogallo.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi entro il 1° gennaio 1974.

Articolo 8

Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.

Articolo 9

Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 10

1. Nel caso di adozione di una regolamentazione specifica, in conseguenza dell'attuazione della propria politica agricola o in caso di modifica della regolamentazione esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni concernenti l'attuazione della politica agricola, la Parte contraente in causa può adattare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime risultante dall'accordo.

2. In tali casi, la Parte contraente in causa tiene opportunamente conto degli interessi dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti possono a tal fine procedere a consultazioni in sede di Comitato misto.

Articolo 11

Il protocollo n. 3 determina le regole di origine.

Articolo 12

Il protocollo n. 5 determina il regime applicabile a talune tasse a destinazione speciale in vigore in Portogallo.

Articolo 13

La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospendere l'applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.

Articolo 14

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e il Portogallo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975.

Articolo 15

1. Il protocollo n. 6 determina il regime particolare applicabile alle importazioni di autoveicoli e all'industria del montaggio in Portogallo.
2. Il protocollo n. 7 determina, per taluni prodotti siderurgici e petroliferi, il regime applicabile alla importazione in Portogallo.

Articolo 16

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci tariffarie nn. 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi e residui paraffinosi) e 27.14 della Nomenclatura di Bruxelles, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi, in occasione di decisioni

prese nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti in questione o in sede di definizione di una politica energetica comune.

In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi del Portogallo: essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le condizioni di cui all'articolo 34.

2. Il Portogallo si riserva di procedere in modo analogo se si verificano per esso situazioni comparabili.

3. Fermi restando i paragrafi 1 e 2 e il protocollo n. 7, l'accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicabili all'importazione dei prodotti petroliferi.

Articolo 17

1. Le Parti contraenti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'accordo.

2. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuove misure aventi l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi.

3. Le Parti contraenti esaminano, secondo le condizioni di cui all'articolo 34, le difficoltà che possono manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano nella ricerca delle soluzioni che potrebbero essere loro apportate.

Articolo 18

Il protocollo n. 8 determina il regime applicabile a taluni prodotti agricoli.

Articolo 19

A partire dal 1° luglio 1977, i prodotti originari del Portogallo non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

Articolo 20

L'accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o

di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.

Articolo 21

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne, che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.

Articolo 22

I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Portogallo, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Articolo 23

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 24

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché

tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;

- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 25

1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo.

Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'accordo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 30.

Articolo 26

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e il Portogallo:

- i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
- iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 30.

Articolo 27

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un

grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:

- alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell'accordo,
- ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 30.

Articolo 28

Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 30.

Articolo 29

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 30.

Articolo 30

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 27 e 29 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 25 a 29, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera d), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto

tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a) Per quanto riguarda l'articolo 26, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica è incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.

Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

- b) Per quanto riguarda l'articolo 27, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà nel termine di trenta giorni a decorrere dalla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.

Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci di cui trattasi le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

- c) Per quanto riguarda l'articolo 28, si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto prima che la Parte contraente interessata adotti le misure necessarie.

- d) Quando circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29, nonché nel caso di aiuti all'esportazione, aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 31

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella del Portogallo, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Articolo 32

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo. L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 33

1. Il Comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti del Portogallo.

2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 34

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste nel suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei compiti.

Articolo 35

1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle due Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, essa presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.

Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Articolo 36

Gli allegati e i protocolli annessi all'accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 37

Ogni Parte contraente può denunciare l'accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 38

L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio europeo della Repubblica portoghese.

Articolo 39

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese, portoghese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Dopo questa data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.

Le disposizioni applicabili il 1° aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Utfærdiget i Brussel, tjuemandre juli nitten hundre og syttito.

Feito em Bruxelas, aos vinte e dois de Julho de mil novecentos e setenta e dois.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

For Rádet for De Europeiske Fellesskap



Jean de Senneval

E. A. Willemse

Pela República Portuguesa



Rui Patrício



ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'accordo

N. della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre: a) Ovoalbumina e lattoalbumina: 1. essiccate (in foglio, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) 2. altre
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

ALLEGATO II

Elenchi dei prodotti soggetti all'importazione in Portogallo alle disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo

ELENCO A

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Aliquota di base (in scudi portoghesi)	Composizione dei dazi	
			Elemento fiscale (in scudi portoghesi)	Elemento protettore (in scudi portoghesi)
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello	0,60	0,48	0,12
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci: Con cabina per il conduttore, anche con parafango, ma senza altri pezzi di carrozzeria:			
01	Destinati ad essere muniti di un cassone ribaltabile	0,60	0,48	0,12
02	Non nominati	11,00	8,80	2,20
	Autobus:			
03	Autobus imperiale	16,00	12,80	3,20
04	Non nominati	16,00	12,80	3,20
05	Filobus	40 000,00	32 000,00	8 000,00
06	Per servizio dei pompieri	2 400,00	1 920,00	480,00
07	Autoambulanze	2 400,00	1 920,00	480,00
10	Per la raccolta delle immondizie	14,00	11,20	2,80

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Aliquota di base (in scudi portoghesi)	Composizione dei dazi	
			Elemento fiscale (in scudi portoghesi)	Elemento protettore (in scudi portoghesi)
87.02 (seguito)				
11	Autobotti Per il trasporto delle merci, a cassone ribaltabile: Di peso superiore a 2 500 kg:	14,00	11,20	2,80
13	Destinati esclusivamente a lavori in cantieri navali e simili	0,60	0,48	0,12
14	Destinati ad altri usi	10,00	8,00	2,00
15	Per il trasporto di merci non nominate	12,50	10,00	2,50
16	Non nominati	12 %	9,6 %	2,4 %
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne, autopompe, scale automobili, autospazzatrici spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radio-logiche e simili:			
01	Con attrezzatura inseparabile da ripresa cinematografica	4 %	3,2 %	0,8 %
02	Per servizio dei pompieri	2 400,00	1 920,00	480,00
03	Non nominati	12 %	9,6 %	2,4 %
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore:			
01	Per autoambulanze, automezzi dei pompieri e carri di salvataggio	800,00	640,00	160,00
02	Per filobus	8 000,00	6 400,00	1 600,00
03	Destinati ad essere muniti di un cassone ribaltabile	0,60	0,48	0,12
04	Non nominati	11,00	8,80	2,20
ex 87.07	Parti e pezzi staccati, metallici, di autocarrelli con qualsiasi motore, utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze, per la loro circolazione, e di carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni ferroviarie:			
02	Pesanti fino a 500 g ciascuno	30,00	24,00	6,00
03	Pesanti più di 500 g, ma meno di 10 kg ciascuno	20,00	16,00	4,00
04	Di peso superiore a 10 kg ciascuno	12,00	9,60	2,40

ELENCO B

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile al 1° I. 1972	Composizione dei dazi	
			Elemento fiscale	Elemento protettore
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:			
09	per il trasporto di persone, non nominati	tx = 2,2 P	38,80 % (2,2 P)	61,20 % (2,2 P)

N.B.: Nella formula adottata (tx = 2,2 P) per il calcolo dei dazi, «P» rappresenta il peso dell'autoveicolo in quintali metrici e «tx» il dazio in scudi portoghesi. I dazi ottenuti con l'applicazione di detta formula debbono essere arrotondati per difetto fino ai 5 centesimi e per eccesso negli altri casi. Peraltro il dazio non potrà mai essere inferiore a 15,50 scudi al kg.

ELENCO C

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi applicabili il 1° I. 1972 (in scudi portoghesi)	Elemento fiscale (in scudi portoghesi)
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	4,00	4,00
ex 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi): preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petroli o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base, esclusi gli oli per ammortizzatori e freni idraulici:		
	Benzina:		
01	Destinati a servire da materia prima nella industria dei prodotti di sintesi o in altre industrie	50,00	50,00
02	Non nominati	1,155	1,155
03	Eteri e benzine non nominate	1,155	1,155
04	Oli minerali non infiammabili alla temperatura ordinaria, che distillano completamente fino a 245 °C	1,155	1,155
05	Oli da illuminazione	0,323	0,323
	Oli combustibili:		
06	Per motori di aerei a reazione, importati dal sottosegretario di stato all'aeronautica	70,00	70,00
07	Non nominati	50,00	50,00
	Oli lubrificanti:		
08	Condizionati in recipienti di peso inferiore a 5 kg (compresi i recipienti)	0,60	0,60
09	Condizionati in modo diverso	50,00	50,00
11	Oli non nominati	50,00	50,00

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Aliquota dazi applicabili il 1.º 1. 1972 (in scudi portoghesi)	Elemento fiscale (in scudi portoghesi)
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	6 %	6 %
29.26	Composti a funzione imide degli acidi carbossilici (compresa l'imide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (compresa l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina):		
01	Imide ortosolfobenzoica e suoi sali	210,00	210,00
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce:		
01	Per apparecchi fotografici	12,00	12,00
02	Per apparecchi cinematografici	24,00	24,00
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):		
	Da presa delle immagini e da presa del suono:		
01	Pesanti fino a 20 kg ciascuno	18 %	18 %
02	Pesanti più di 20 kg ciascuno	6 %	6 %
03	Da proiezione, con o senza riproduzione del suono, nonché loro parti e pezzi staccati	70,00	70,00
90.09	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione:		
01	Pesanti fino a 20 kg ciascuno	18 %	18 %
02	Pesanti più di 20 kg ciascuno	6 %	6 %
ex 91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili:		
01	Complete, pesanti fino a 500 g ciascuna	32,00	32,00
02	Complete, pesanti più di 500 g ciascuna, o incomplete, di qualsiasi peso	240,00	240,00
91.03	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli	32,00	32,00
91.07	Movimenti finiti per orologi tascabili:		
01	Movimenti che hanno come organo regolatore un bilanciere munito di spirale il cui spessore, misurato col disco e i ponti, non supera i 12 mm	38,00	38,00
91.09	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti:		
	Non ornate né di perle né di pietre gemme, naturali od artificiali:		
	Finite:		
01	D'oro o di platino	500,00	500,00
02	D'argento	70,00	70,00
	Sbozzate:		
05	D'oro o di platino	500,00	500,00
06	D'argento	70,00	70,00
07	Placcate o rivestite d'oro	90,00	90,00
08	Non nominate	30 %	30 %
09	Ornate di perle o di pietre gemme, naturali o artificiali	(a)	(a)

(a) Doppio del dazio che è loro applicabile senza questo ornamento, comunque il dazio non può essere inferiore al 25 % «ad valorem».

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi applicabili il 1. 1. 1972 (in scudi portoghesi)	Elemento fiscale (in scudi portoghesi)
92.01	Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera): clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie):		
01	Pianoforti, clavicembali e simili	2 000,00	2 000,00
02	Arpe	1 440,00	1 440,00
92.03	Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera ed a ance metalliche libere:		
01	Organi a canne	12 %	12 %
ex 92.06	Carillons a percussione	30 %	30 %
ex 92.07	Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici e simili:		
02	Organi	12 %	12 %
03	Carillons	30 %	30 %
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, i girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico:		
02	Articoli non nominati	60,00	60,00
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori, degli apparecchi della voce n. 92.11	60,00	60,00
93.02	Rivoltelle e pistole	200,00	200,00
ex 93.04	Fucili e carabine:		
01	Ad avancarica	120,00	120,00
	A retrocarica:		
02	Rigati o non, di calibro non superiore a 6 mm	200,00	200,00
03	Con anima liscia e di calibro superiore a 6 mm, ma non superiore a 9 mm	160,00	160,00
	Non nominati:		
	Con cani:		
04	Con una canna	280,00	280,00
05	Con più di una canna	520,00	520,00
	Senza cani:		
06	Con una canna	800,00	800,00
07	Con più di una canna	880,00	880,00
ex 93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbocchi di canne per armi da fuoco):		
	Per altre armi:		
02	Canne per armi da fuoco portatili	300,00	300,00
03	Pezzi non nominati	280,00	280,00
98.03	Portapenne, stilografi e portamine; portalapis, e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.) esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05:		
01	Stilografi, nonché loro parti staccate ed accessori	24 %	24 %
98.04	Pennini da scrivere e punte per pennini:		
01	Per stilografi	24 %	24 %

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti soggetti all'importazione in Portogallo alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma dell'accordo

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Aliquota di base (in scudi portoghesi)
28.38 01	Solfati e allumi; persolfati: Solfato neutro di sodio	0,40
29.02 05	Derivati alogenati degli idrocarburi Cloretileni	2,00
29.16 02	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse; loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: Acido tartarico	3,20
34.03 02	Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare e per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: Condizionate altrimenti	50,00
39.02 02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): Resine artificiali: Non nominate	0,80
41.02 03 04	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso: Pelli semiconciate al cromo, in stato umido (wet blues) Pelli e cuoi non nominati	1,00 60,00
42.04 02	Oggetti di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici Cinghie di trasmissione e di trasporto: Non nominate	20,00
56.01 03	Fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue, in massa: Artificiali	6,00

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti soggetti all'importazione nel Regno Unito alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo

*N. della tariffa doganale del Regno Unito	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: ex IJ. Patate: — primaticce, dal 1° gennaio all'ultimo giorno di febbraio
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altri- menti preparati: B. Erbe per uso culinario, non in polvere
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: A. (2) Piselli secchi interi (diversi da quelli delle varietà denominate piselli di campo, piselli grigi, piselli gialli o piselli bianchi)
08.03	Fichi, freschi o secchi
08.04	Uve, fresche o secche C. Altre: ex (1) di serre calde: — dal 1° febbraio al 31 marzo ex (2) altre: — dal 1° febbraio al 31 marzo
ex 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): — Vini di porto, vini di Madera, moscatello di Setubal, con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 22°

PROTOCOLLO N. 1

concernente il regime applicabile a taluni prodotti

SEZIONE A

**REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI TALUNI
PRODOTTI ORIGINARI DEL PORTOGALLO**

Articolo 1

1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, dei prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, ad eccezione della voce n. 48.09 (lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili), sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

Calendario	Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 e 48.15 B Aliquote dei dazi applicabili in percentuale	Altri prodotti Percentuali dei dazi di base applicabili
1° aprile 1973	11,5	95
1° gennaio 1974	11	90
1° gennaio 1975	10,5	85
1° gennaio 1976	10	80
1° luglio 1977	8	65
1° gennaio 1979	6	50
1° gennaio 1980	6	50
1° gennaio 1981	4	35
1° gennaio 1982	4	35
1° gennaio 1983	2	20
1° gennaio 1984	0	0

2. I dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

Calendario	Percentuali dei dazi di base applicabili
1° aprile 1973	85
1° gennaio 1974	70
1° gennaio 1975	55
1° gennaio 1976	40
1° luglio 1977	20
1° gennaio 1979	15
1° gennaio 1980	15
1° gennaio 1981	10
1° gennaio 1982	10
1° gennaio 1983	5
1° gennaio 1984	0

3. In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari del Portogallo, i dazi doganali seguenti:

Calendario	Prodotti di cui alle voci e sottovoci 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 e 48.15 B	Altri prodotti
	Aliquote dei dazi applicabili in percentuale	Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili
1° aprile 1973	0	0
1° gennaio 1974	3	25
1° gennaio 1975	4,5	37,5
1° gennaio 1976	6	50
1° luglio 1977	8	65
1° gennaio 1979	6	50
1° gennaio 1980	6	50
1° gennaio 1981	4	35
1° gennaio 1982	4	35
1° gennaio 1983	2	20
1° gennaio 1984	0	0

4. Durante il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1983, la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari del Portogallo, dei contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo, figurante all'allegato A per l'anno 1974, è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata di quattro volte il 5 % in maniera cumulativa; a partire dal 1° gennaio 1975 l'importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 %.

5. L'espressione «la Comunità nella sua composizione originaria» comprende il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 2

1. Le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 e di quelli indicati nella tabella figurante qui di seguito sono soggette a dei massimali annuali, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 10.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
55.09	Altri tessuti di cotone

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.07	Tessuti e fibre tessili sintetiche ed artificiali, in fiocco
57.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica, né gommata
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini

2. Tenendo conto della possibilità che ha la Comunità di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l'anno 1973 sono quelli riportati all'allegato B. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1° aprile 1973.

Per l'anno 1974 l'importo dei massimali corrisponde a quello dell'anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 3 % per le voci tariffarie nn. 45.02, 45.03 e 45.04 e del 5 % per le altre voci tariffarie. A partire dal 1° gennaio 1975 l'importo dei massimali è aumentato annualmente rispettivamente del 3 % e del 5 %.

Per i prodotti contemplati nel presente protocollo e non compresi in questo allegato, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; gli anni successivi l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.

3. Sel nel corso di due anni successivi, le importazioni di un prodotto soggetto a dei massimali sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Comunità sospende l'applicazione di tali massimali.

4. In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità di prorogare, previa consultazioni in sede di Comitato misto, per un anno, l'importo fissato per l'anno precedente.

5. La Comunità notifica al Comitato misto, il 1° dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a dei massimali l'anno successivo ed i relativi importi.

6. Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari aperti conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 sono pure imputate sull'importo dei massimali stabiliti per gli stessi prodotti.

7. In deroga all'articolo 3 dell'accordo e all'articolo 1 del presente protocollo, quando un massimale stabilito per l'importazione di un prodotto di cui al detto protocollo è raggiunto, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile.

In tale caso, prima del 1° luglio 1977, l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi in quel momento e la Danimarca, la Norvegia e il

Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali sotto indicati:

Calendario	Percentuale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili
1° gennaio 1973	0
1° gennaio 1974	40
1° gennaio 1975	60
1° gennaio 1976	80

I dazi doganali risultanti dall'articolo 1 del presente protocollo e dall'articolo 3 dell'accordo sono ristabiliti il 1° gennaio successivo, per i prodotti di cui all'articolo 1 di detto protocollo e per quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a dei massimali raggiungono il 75 % dell'importo fissato, la Comunità ne informa il comitato misto.

9. Dopo il 1° luglio 1977 le Parti contraenti esaminano in sede di comitato misto la possibilità di rivedere la percentuale d'aumento che afferisce al volume dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di questo articolo.

10. Per i prodotti di cui all'articolo 1 del presente protocollo, i massimali sono soppressi il 31 dicembre 1983.

Per i prodotti di cui al paragrafo 1, i massimali sono soppressi il 31 dicembre 1979.

Articolo 3

In deroga all'articolo 3 dell'accordo, i dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti originari del Portogallo, di cui all'allegato C, sono gradualmente soppressi nelle proporzioni seguenti e secondo il calendario appresso indicato:

Calendario	Aliquote di riduzione in percentuale
1° aprile 1973	5
1° gennaio 1974	10
1° gennaio 1975	15
1° gennaio 1976	25
1° gennaio 1977	40
1° gennaio 1978	60
1° gennaio 1979	80
1° gennaio 1980	100

SEZIONE B

REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN PORTOGALLO DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 3 dell'accordo i dazi doganali all'importazione nel Portogallo dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di cui agli elenchi A e B dell'allegato D, sono gradualmente soppressi nelle proporzioni seguenti e secondo il calendario appresso indicato:

Calendario	Aliquote di riduzione in percentuale	
	Prodotti dell'elenco A	Prodotti dell'elenco B
1° aprile 1973	20	20
1° gennaio 1974	30	30
1° gennaio 1975	50	40
1° gennaio 1976	60	50
1° luglio 1977	80	60
1° gennaio 1980	100	70
1° gennaio 1983	—	80
1° gennaio 1985	—	100

2. Per i prodotti originari della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito, di cui agli stessi elenchi A e B, i dazi doganali all'importazione nel Portogallo sono gradualmente soppressi nelle proporzioni seguenti e secondo il calendario appresso indicato:

Calendario	Aliquote di riduzione in percentuale	
	Prodotti dell'elenco A	Prodotti dell'elenco B
1° gennaio 1973	60	60
1° gennaio 1974	60	60
1° gennaio 1975	70	60
1° luglio 1977	80	60
1° gennaio 1980	100	70
1° gennaio 1983	—	80
1° gennaio 1985	—	100

3. Per i seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma): Cuscinetti a rotolamento: ad una fila di sfere, in cui le sfere non sono staccabili manualmente o nei quali la fila delle sfere non è separabile o ancora nei quali i profili dei due anelli si allineano sullo stesso piano:
01	il cui diametro esterno è compreso tra 29 e 36 mm
02	il cui diametro esterno è superiore a 36 mm, ma non superiore a 50 mm
03	il cui diametro esterno è superiore a 50 mm, ma non superiore a 72 mm

— quando tali prodotti sono originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, il Portogallo applica il regime previsto all'articolo 3 dell'accordo;

— quando sono originari della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito, il Portogallo sopprime i dazi doganali all'importazione nelle proporzioni seguenti e secondo il calendario appresso indicato:

Calendario	Aliquote di riduzione in percentuale
1° gennaio 1973	90
1° gennaio 1974	100

4. Per i prodotti originari della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito, non contemplati nei paragrafi 1, 2 e 3, il Portogallo sopprime il 1° gennaio 1973 i dazi esistenti a tale data nei confronti di questi tre Stati.

5. A partire dal 1° luglio 1977, il Portogallo applica senza discriminazione a tutti gli Stati membri della Comunità il trattamento più vantaggioso risultante dalle riduzioni effettuate, conformemente al presente articolo sui dazi di base di cui all'articolo 5 dell'accordo.

Articolo 5

1. Le importazioni dei prodotti di cui alla seguente tabella sono soggette ad un massimale annuale superato il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
ex 84.45	Torni paralleli Morsa-limatrice Macchine alesatrici Presse a bilanciere Presse idrauliche Presse meccaniche Ribaditrici e bordatrici Presse piegatrici

2. Tenendo conto della possibilità del Portogallo di sospendere l'applicazione del massimale per taluni prodotti, il massimale fissato per l'anno 1973 è indicato nell'allegato E. A partire dal 1° gennaio 1974 l'importo di tale massimale è aumentato annualmente del 10 %.

3. Se nel corso dei due anni successivi le importazioni di prodotti soggetti a dei massimali sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, il Portogallo sospende l'applicazione di tali massimali.

4. In caso di difficoltà congiunturali il Portogallo si riserva la possibilità di prorogare, previa consultazioni in sede di Comitato misto, per un anno l'importo fissato per l'anno precedente.

5. Il Portogallo notifica al Comitato misto il 1° dicembre di ogni anno l'elenco dei prodotti soggetti a dei massimali l'anno successivo e l'importo di quest'ultimo.

6. In deroga all'articolo 3 dell'accordo quando un massimale stabilito per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo è raggiunto, la riscossione dei dazi della Tariffa doganale portoghese può essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile.

I dazi doganali risultanti all'articolo 3 dell'accordo sono ristabiliti il 1° gennaio successivo per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

7. Dopo il 1° luglio 1977, le Parti contraenti esaminano in sede di comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento che afferisce al volume dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nel Portogallo, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di questo articolo.

8. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i massimali sono soppressi il 31 dicembre 1979.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3 dell'accordo e all'articolo 4 del presente protocollo, e sempreché la sua industrializzazione ed il suo sviluppo rendano necessarie delle misure di protezione, il Portogallo può, fino al 31 dicembre 1979, introdurre, aumentare o ripristinare dei dazi doganali ad valorem non superiori al 20 %. Il valore globale dei prodotti per i quali tali misure possono essere applicate non può eccedere il 10 % del valore totale delle importazioni portoghesi, nel corso dell'anno 1970, in provenienza dalla Comunità nella sua composizione originaria e dalla Danimarca, dall'Irlanda, dalla Norvegia e dal Regno Unito.

2. Tali misure possono essere prese solo se sono necessarie per proteggere una nuova industria di trasformazione non esistente in Portogallo alla data dell'entrata in vigore dell'accordo e per favorire il suo sviluppo; esse non possono essere applicate che nei confronti di una produzione particolare.

3. Dodici mesi dopo l'introduzione, l'aumento o il ripristino dei dazi doganali il Portogallo procede a riduzioni tariffarie del 5 % all'anno nei confronti delle importazioni di prodotti originari della Comunità. La soppressione dei dazi così introdotti deve essere effettuata entro il 1° gennaio 1985.

4. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate previa consultazioni in sede di comitato misto. Queste consultazioni hanno luogo sollecitamente.

ALLEGATO A

Contingenti tariffari a dazio nullo per l'anno 1974

DANIMARCA, NORVEGIA, REGNO UNITO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti		
		Danimarca	Norvegia	Regno Unito
ex capitolo 48	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta e cartone, esclusa la sottovoce n. 48.01 A e la voce n. 48.09			569 tonnellate
49.03	Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incarttonati o rilegati, per bambini			
49.05	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati; globi (terrestri o celesti) stampati: A. Globi (terrestri o celesti) stampati			
49.07	Francobolli, marche da bollo e simili, non oblitterati, aventi corso o destinati ad avere corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi: A. Francobolli, marche da bollo e simili C. altri: II. non nominati	50 tonnellate	12 tonnellate	10713 ⁽¹⁾
49.08	Decalcomanie di ogni sorta			
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni			
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare			
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento: B. altri	0		

⁽¹⁾ In lire sterline.

ALLEGATO B

Elenco dei massimali per l'anno 1973

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo (in tonnellate)
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	1 100
45.03	Lavori di sughero naturale	8 200
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	10 000
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	8 000
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco	2 400
57.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03	4 100
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati	7 700
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	3 000
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata	720
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	980
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini	290
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	970
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini	110

ALLEGATO C

relativo ai prodotti soggetti all'importazione in Irlanda, ai dazi della tariffa doganale irlandese, ridotti nelle proporzioni e secondo il calendario di cui all'articolo 3

N. della tariffa doganale irlandese	Designazione delle merci
51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto
54.05	Tessuti di lino o di ramiè
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna
55.09	Altri tessuti di cotone
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
57.06	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03
57.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria
59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie
59.09	Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio

N. della tariffa doganale irlandese	Designazione delle merci
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
62.01	Coperte
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese quelle della voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)
64.05	Parti di calzature (comprese le soles interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo

ALLEGATO D

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI IN PORTOGALLO AI CALENDARI PARTICOLARI
DI RIDUZIONE TARIFFARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 4

ELENCO A

relativo ai prodotti soggetti all'importazione in Portogallo ai dazi della tariffa doganale portoghese, ridotti nelle proporzioni e secondo i calendari di cui all'articolo 4

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare:
01	Sale e cloruro di sodio puro
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):
02	Cloro
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale:
02	Zolfo sotto altre forme
28.04	Idrogeno; gas rari, altri metalloidi:
03	Ossigeno
05	Metalloidi non nominati
28.06	Acido cloridrico; acido cloro-solforico:
01	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico; oleum
28.09	Acido nitrico (azotico), acidi sulfonitrici:
01	Acido nitrico
28.10	Anidride e acidi solforici (meta-, orto- e piro-):
02	Acidi fosforici
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi:
01	Anidride carbonica

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
28.15 01	Solfuri metalloidi, compreso il trisolfuro di fosforo Solfuro di carbonio
28.16 01 02	Ammoniaca liquefatta o in soluzione (ammoniaca): Ammoniaca liquefatta Ammoniaca
28.17 01	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio: Soda caustica
28.19	Ossido di zinco; perossido di zinco
28.27	Ossido di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione
28.28 03	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici: Prodotti non nominati
28.31 01 02	Cloriti e ipocloriti: Ipoclorito di calcio e calce clorata Non nominati
28.38 (a) 01 07 08 09	Solfati e allumi; persolfati: Solfato neutro di sodio Solfato di ferro Solfato di rame: Con una percentuale minima di 97,28 espressa in $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ Non nominato
28.42 07	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio: Carbonati di piombo
28.45 01	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio: Di sodio
28.47 01 02 03 04 ex 07	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.): Cromato di sodio: Neutro Acido Cromato di potassio: Neutro Acido Tutte le merci di questo numero esclusi i sali di tungsteno

(a) Sospensione temporanea del 50 % dei dazi.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
28.48	Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.):
01	Carburo di calcio
28.58	Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi
29.01	Idrocarburi:
01	Acetilene
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi:
(a) 05	Cloretileni
08	Dicloro-difenil-tricloroetano (DDT)
29.18	Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
01	Nitroglicerina
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleici:
06	Quelina
29.38	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente:
01	Vitamina A
29.42	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:
	Alcaloidi dell'oppio e loro derivati:
01	Codeina e suoi derivati
02	Non nominati
	Cocaina:
05	Greggia
06	Non nominata e derivati della cocaina
08	Alcaloidi e loro derivati, non nominati
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42:
ex 01	Ramnosio, raffinosio e mannosio
29.44	Antibiotici:
ex 04	Tutte le merci di questo numero esclusa l'ossitettraciclina e i suoi sali

(a) Sospensione temporanea del 50 % dei dazi.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
30.01	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi e delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove
30.04	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella Nota 3 del capitolo
30.05	Altre preparazioni ed articoli farmaceutici:
01	Catgut ed altre legature sterili per suture chirurgiche, laminari sterili e emostatici riassorbibili sterili utilizzati in chirurgia
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg:
03	Concimi non nominati
32.01	Estratti per concia di origine vegetale
32.03	Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali; preparazioni enzimatiche per concerie (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)
32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale:
02	Sostanze coloranti allo zolfo
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»:
01	Blu oltremare
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto:
03	Fogli per l'impressione a caldo: d'oro o sue leghe
04	Vernici
05	Prodotti non nominati
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:
01	Inchiostri da scrivere o da disegno
02	Non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
33.06	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati:
03	Deodoranti di locali, preparati, non profumati
04	Prodotti non nominati
34.01	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani (contenenti o non sapone):
	Saponi in polvere, trucioli, pagliuzze, granelli, fiocchi o particelle di qualsiasi forma:
01	Non profumato
02	Profumato
	Saponi in altra forma, prodotti e preparazioni organici tensioattivi:
	Non profumati:
03	In barre o blocchi, lisci, di peso superiore a 400 g
04	Saponi abrasivi
05	Non nominati
06	Saponi profumati e saponi da toletta
34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:
01	Prodotti organici tensioattivi
02	Preparazioni tensioattive
	Preparazioni per liscivie:
03	Contenenti sostanze organiche
04	Non contenenti sostanze organiche
34.05	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04
34.06	Candele, ceri, cerini, lucignoli, lumini da notte e prodotti simili
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocollo solido:
01	Gelatine e loro derivati
02	Colle
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:
ex 01	Condizionati per la vendita al minuto in imballaggi di peso netto inferiore o uguale a 1 kg, diverse da quelle a base di emulsione di silicato di sodio
ex 02	Colle non nominate diverse da quelle a base di emulsione di silicato di sodio
36.01	Polveri da sparo

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
36.03	Miche; cordoni detonanti
36.04	Inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori:
01	Per miniere
02	Non nominati
36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili):
01	Petardi d'allarme per ferrovie
02	Razzi portagomene
03	Non nominati
36.07	Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma: Pietrine d'accendisigari, anche in barrette
36.08	Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili:
01	Esca
02	Non nominati
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati:
01	Carta eliografica
38.03	Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o assorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate:
01	Carboni attivati
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche:
02	Prodotti non nominati
ex 38.12	Bozzine preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili, escluse le bozzine preparate e gli appretti preparati a base di sostanze amilacee
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
03	Masse isolanti per usi elettrici
04	Preparazioni per isolamenti termici
ex 09	Non nominati, esclusi i prodotti del cracking del sorbitolo

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
39.01	<p>Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):</p> <p>Resine artificiali:</p> <p>Fenoplasti:</p> <p>01 Del tipo Novolaque</p> <p>02 Non nominati</p> <p>ex 03 Le merci fuori delle condizioni della nota a questo numero</p> <p>04 Alchidi</p> <p>Prodotti da stampaggio:</p> <p>06 Fenoplasti</p> <p>07 Amminoplasti</p> <p>08 Alchidi</p> <p>Materie plastiche artificiali, anche con inserzione di carta, di tessuti o di altre materie:</p> <p>10 Fili di diametro superiore a 1 mm, ma non superiori a 3 mm</p> <p>11 Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, pesanti più di g 160 il m², con o senza iscrizioni</p> <p>12 Blocchi, lastre, fogli, nastri o lamette, spugnosi</p> <p>Lastre, fogli, nastri o lamette, non nominati:</p> <p>13 Pesanti fino a g 160 il m², con iscrizioni</p> <p>14 Pesanti fino a g 160 il m², senza iscrizioni</p> <p>15 Pesanti più di g 160 il m², con iscrizioni</p> <p>17 Profilati</p> <p>18 Tubi rigidi</p> <p>Tubi non nominati:</p> <p>20 Per altri usi</p> <p>Per copripavimenti:</p> <p>22 Spugnosi</p> <p>24 Cascami, oggetti inutilizzabili e rottami</p> <p>25 Adesivi</p> <p>26 Prodotti non nominati</p>
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile e altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):</p> <p>Materie plastiche artificiali, anche con inserzione di carta, di tessuti o di altre materie:</p> <p>05 Fili di diametro superiore ad 1 mm, ma non superiori a 3 mm</p> <p>06 Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, pesanti più di g 160 il m², con o senza iscrizioni</p> <p>07 Blocchi, lastre, fogli, nastri o lamette, spugnosi</p>

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
39.02 (<i>seguito</i>)	<p data-bbox="545 434 989 461">Lastre, fogli, nastri o lamette, non nominati:</p> <p data-bbox="404 474 965 501">08 Pesanti fino a g 160 il m², con iscrizioni</p> <p data-bbox="404 515 981 542">09 Pesanti fino a g 160 il m², senza iscrizioni</p> <p data-bbox="404 555 970 582">10 Pesanti più di g 160 il m², con iscrizioni</p> <p data-bbox="404 595 981 622">11 Pesanti più di g 160 il m², senza iscrizioni</p> <p data-bbox="404 636 624 663">12 Profilati</p> <p data-bbox="404 676 655 703">13 Tubi rigidi</p> <p data-bbox="545 716 743 743">Tubi non nominati:</p> <p data-bbox="404 757 696 784">15 Per altri usi</p> <p data-bbox="404 797 691 824">16 Non nominati</p> <p data-bbox="522 837 732 864">Per copripavimenti:</p> <p data-bbox="404 878 633 904">17 Spugnosi</p> <p data-bbox="404 918 686 945">18 Non nominati</p> <p data-bbox="404 958 915 985">19 Cascami, oggetti inutilizzabili e rottami</p> <p data-bbox="404 999 746 1025">21 Prodotti non nominati</p>
39.03	<p data-bbox="500 1086 1255 1160">Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (cellodina e collodi, celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata:</p>
02	<p data-bbox="522 1178 664 1205">Nitrocellulosa</p>
	<p data-bbox="522 1223 1255 1276">Materie plastiche artificiali, anche con inserzione di carta, di tessuti o di altre materie:</p>
	<p data-bbox="545 1290 688 1317">Altri prodotti:</p>
11	<p data-bbox="569 1335 1034 1361">Blocchi, lastre, fogli, nastri o lamette, spugnosi</p>
	<p data-bbox="569 1368 1012 1395">Lastre, fogli, nastri o lamette, non nominati:</p>
12	<p data-bbox="592 1402 992 1429">Pesanti fino a g 160 il m², con iscrizioni</p>
13	<p data-bbox="592 1435 1008 1462">Pesanti fino a g 160 il m², senza iscrizioni</p>
14	<p data-bbox="592 1471 992 1498">Pesanti più di g 160 il m², con iscrizioni</p>
15	<p data-bbox="592 1507 1008 1534">Pesanti più di g 160 il m², senza iscrizioni</p>
16	<p data-bbox="569 1536 655 1563">Profilati</p>
17	<p data-bbox="569 1572 680 1599">Tubi rigidi</p>
	<p data-bbox="569 1612 769 1639">Tubi non nominati:</p>
19	<p data-bbox="592 1650 710 1677">Per altri usi</p>
	<p data-bbox="522 1682 722 1709">Per copripavimenti:</p>
21	<p data-bbox="545 1706 639 1733">Spugnosi</p>
23	<p data-bbox="522 1738 918 1765">Cascami, oggetti inutilizzabili e rottami</p>
24	<p data-bbox="522 1774 602 1800">Adesivi</p>
25	<p data-bbox="522 1832 751 1859">Prodotti non nominati</p>

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
39.04	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.):
01	Adesivi
02	Prodotti non nominati
39.05	Resine naturali modificate per fusione (gomme fuse); resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici (gomme esteri); derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.):
01	Gomme fuse e gomme esteri
10	Adesivi
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:
	Copripavimenti:
03	Spugnosi
05	Lavori non nominati, anche con iscrizioni
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati; dischi, rondelle, ecc.):
01	Fili tessili ricoperti o impregnati di gomma
02	Strisce o nastri impregnati di gomma, per isolamento elettrico
03	Gomma applicata su qualsiasi materia per la riparazione delle camere d'aria e dei pneumatici
04	Soluzioni e dispersioni di gomma
06	Prodotti non nominati
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:
01	Fili o corde di gomma, senza rivestimento
02	Fili o corde di gomma, rivestiti di materie tessili
03	Fili tessili impregnati o ricoperti di gomma
40.08	Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita:
01	Lastre, fogli o nastri, spugnosi
02	Lastre, fogli o nastri, non nominati
03	Profilati
04	Adesivi

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita:
01	Rinforzati di fili di qualsiasi natura, di tessuti o di passamaneria
02	Non rinforzati
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata:
01	Di sezione trapezoidale
02	Di qualsiasi altra sezione
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori «flaps», di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:
01	Cerchioni Camere d'aria, battistrada amovibili per coperture e protettori «flaps» pesanti ciascuno:
02	Fino a 5 kg
03	Più di 5 kg ma non più di 20 kg
04	Più di 20 kg
40.12	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti in gomma indurita
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso:
01	Busti, cinture e simili
02	Scafandri
03	Articoli non nominati
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita:
02	Non nominati
40.15	Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami:
02	Tubi
03	Gomma non nominata
40.16	Lavori di gomma indurita (ebanite):
01	Portasigarette e portasigari, portafiammiferi, scatole da tabacco e portamonete
02	Non nominati
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:
02	Cuoio da soles
(a) 04	Cuoio e pelli non nominati

(a) Sospensione temporanea del 50 % dei dazi.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso
41.06	Cuoio e pelli, scamosciati
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metalizzati
42.01	Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:
01	Portasigari e portasigarette, portafiammiferi, borse da tabacco e portamonete
02	Astucci, bauli, valigie, valigette ed oggetti simili, con compartimenti per articoli da toletta
03	Portafogli; borse anche da donna
	Bauli, valigie e valigette, non nominati né compresi altrove:
04	Aventi fino a 30 cm d'apertura
05	Aventi più di 30 cm d'apertura
06	Oggetti non nominati
42.04	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici:
03	Spingispole per telai tessili
04	Oggetti non nominati
42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti:
01	Riunite in tavole, sacchi, mappette, croci o presentazioni simili
02	Prodotti non nominati
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate
43.04	Pellicce artificiali, anche confezionate:
02	Sotto forma d'articoli confezionati
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:
01	D'uno spessore superiore a 75 mm e d'una larghezza minima di 25 cm

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
44.06	Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade
44.08	Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
44.10	Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manici di utensili, e simili
44.11	Legno in fucelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature:
01	Legni preparati per fiammiferi
02	Legni non nominati
44.12	Lana (paglia) di legno; farina di legno
44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite:
01	Per pavimenti
02	Per altri usi
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato
44.16	Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune
44.17	Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili
44.19	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili
44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno:
01	Scolpiti, placcati, cerati, lucidati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati di materie diverse dal cuoio e dalle imitazioni di cuoio e dai tessuti contenenti seta
02	Intarsiati, laccati, dorati, con applicazioni di legni fini, ornati di metallo o d'altre materie e tappezzati di cuoio, d'imitazioni di cuoio o di tessuti contenenti seta
03	Non nominati
44.24	Oggetti di uso domestico di legno

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
44.25	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:
01	Utensili
02	Forme, formini e tenditori per calzature
	Non nominati:
03	Semplici
04	Sotto altre forme
44.26	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito:
01	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura e tessitura
02	Oggetti non nominati
44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti:
01	Astucci
02	Oggetti da ornamento personale
	Altri lavori:
03	In legno intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, con ornamenti di metallo o d'altre materie
04	Non nominati
44.28	Altri lavori di legno:
01	Legno tagliato, anche con tacche, per la fabbricazione di scatole di fiammiferi
02	Tendine avvolgibili tagliate od in pezza
	Altri lavori:
03	Scolpiti, placcati, torniti, modanati, lucidati, cerati, verniciati o dipinti
04	Intarsiati, laccati, dorati, con applicazioni di legni fini, con ornamenti di metallo o d'altre materie
05	Non nominati
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:
01	Carta assorbente
02	Carta da stampa, pesante da 20 g a 30 g il m ² , per la stampatura dei giornali
04	Carta da stampa, comune, di qualsiasi colore, del tipo carta da giornale ordinaria, pesante da 45 g a 72 g il m ² , per stampare giornali o libri, non condizionata in bobine
05	Carta di qualsiasi qualità, ad esclusione di quella nominata nelle sottovoci nn. 48.01.02, 48.01.03 e 48.01.04, per stampare libri o riviste
06	Carta di seta
08	Carta da sigarette, in bobine, importata nel territorio continentale della Repubblica dalle imprese legalmente autorizzate a lavorare il tabacco su scala industriale

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
48.01 (<i>seguito</i>)	
ex 09	Le merci fuori delle condizioni della nota a questo numero
ex 10	Le merci fuori delle condizioni della nota a questo numero
11	Cartone non nominato
48.02	Carta e cartoni fabbricati a mano
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o fogli
01	Carte e cartoncini
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli:
	Non nominati:
03	Cartoncino
04	Cartoni
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:
01	Ondulati
	Sotto altre forme:
02	Carta
03	Cartoncino
04	Cartoni
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli:
	Carte:
03	Carte non nominate
04	Cartoncino e cartoni
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli:
	Non nominati:
	Carte:
02	Carta gommata
04	Carta carbone e carte simili
ex 05	Le merci fuori delle condizioni della nota a questo numero
06	Cartoncino
ex 07	Tutti i prodotti di questo numero esclusi i cartoni impregnati di lattice

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti:
	In bobine:
01	Importata nel territorio europeo della Repubblica da imprese legalmente autorizzate a lavorare il tabacco su scala industriale
02	Importata in altre condizioni
03	Non nominata
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili):
01	Carta carbone e carte simili
02	Matrici complete per duplicatori e carte simili
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:
01	Con iscrizioni
02	Senza iscrizioni
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:
	Carte:
02	Carta assorbente
03	Carta ondulata
04	Strisce o nastri di carta, perforati o no, esclusivamente impiegati con apparecchi telegrafici
05	Carta rigata e carta da lettere in fogli
06	Carta per matrici da poligrafi (stencils)
07	Carta gommata
08	Carta di seta
09	Carta da involti (kraft)
10	Carta igienica
13	Carta pieghettata
14	Carta simile-solforizzata
16	Carta non nominata
	Cartoncino:
17	Cartoncino per isolamento elettrico
18	Cartoncino assorbente
19	Cartoncino ondulato
21	Cartoncino non nominato
	Cartoni:
23	Cartone assorbente
24	Cartone ondulato
26	Cartoni non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
48.16	Scarole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone: 01 Con iscrizioni Senza iscrizioni o con iscrizioni quando detti articoli sono esclusi dalla precedente sottovoce: Di carta: 02 Scatole o contenenti 03 Sacchi 04 Altri imballaggi Di carta o cartone: 05 Scatole o contenenti 06 Altri imballaggi
48.17	Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili: 01 Con iscrizioni 02 Senza iscrizioni
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti; agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette: 01 Con iscrizioni 02 Senza iscrizioni
48.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: Lavori non nominati: In pasta di carta o di ovatta di cellulosa: 03 Per l'imballaggio di merci 04 Per altri usi Di carta: 05 Con iscrizioni 06 Senza iscrizioni Di cartoncino e cartone: 07 Con iscrizioni 08 Senza iscrizioni

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:
03	Dizionari in più lingue, comportanti il portoghese
07	Libri legati alla rustica od in foglietti, non nominati
09	Libri cartonati o rilegati tela, purché la rilegatura non contenga cuoio, originari del Brasile ed esclusivamente stampati in lingua portoghese od originari delle province d'oltremare e stampati esclusivamente o cumulativamente in lingua portoghese od in qualsiasi altra lingua parlata dalle loro popolazioni
10	Libri cartonati o rilegati, non nominati
49.03	Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartinati o rilegati, per bambini:
01	Album o libri d'immagini
02	Album da disegno o per pittura
49.07	Francobolli, marche da bollo e simili, non oblitterati, aventi corso o destinati ad avere corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi:
01	Libretti di assegni ed analoghi
02	Titoli azionari od obbligazionari e simili, non firmati né numerati
49.08	Decalcomanie di ogni sorta
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni:
01	Cartoline postali ritagliate od in fogli
02	Cartoline non nominate
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:
01	Immagini, incisioni e fotografie
	Libri di pubblicità commerciale o turistica:
07	Legati alla rustica od in foglietti, non nominati
09	Cartonati o rilegati tela, purché la rilegatura non contenga cuoio, originari del Brasile ed esclusivamente stampati in lingua portoghese ed originari delle province d'oltremare e stampati esclusivamente o cumulativamente in lingua portoghese od in qualsiasi altra lingua parlata dalle loro popolazioni
10	Cartonati o rilegati, non nominati
11	Stampati non nominati
50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)
50.10	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:
	Non nominati:
	Di fibre tessili artificiali:
03	Semplici, di un titolo uguale o superiore a 1 100 denari
04	Non nominati
51.02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali:
01	Monofili e paglia artificiale
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:
	Non nominati
03	Di fibre tessili artificiali
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02):
01	Tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02
02	Tessuti non nominati
52.01	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati:
01	Con metalli preziosi
02	Con metalli non preziosi
52.02	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili:
01	Tessuti di fili di metallo
02	Non nominati
53.01	Lane in massa:
	Lavata diversamente che a dosso:
03	Bianca
04	Non nominata
05	Tinta
53.04	Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)
53.05	Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati:
	Lana e peli fini, ad esclusione dei peli di coniglio e di lepre, cardati:
01	Non tinti
02	Tinti

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
53.05 (seguito)	Lana e peli fini, ad esclusione dei peli di coniglio e di lepre, pettinati:
	In mazzetti:
03	Non tinti
04	Tinti
	In nastri di preparazione:
05	Non tinti
06	Tinti
07	Peli non nominati
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto:
01	Di fantasia
	Non nominati:
02	Greggi o imbianchiti
03	Tinti
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:
01	Di fantasia
02	A due capi, fino al n. 1 ^{1/2}
	Non nominati:
03	Greggi o imbianchiti
04	Tinti
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto:
01	Di fantasia
02	Pettinati a due capi, fino al n. 1 ^{1/2}
	Non nominati:
03	Greggi o imbianchiti
04	Tinti
53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto:
01	Di crine, ricoperti di qualsiasi fibra tessile
02	Non nominati
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto
53.11	Tessuti di lana o di peli fini:
01	Pesanti fino a 200 g il m ²
02	Pesanti più di 200 g, ma non più di g 350 il m ²
03	Pesanti più di 350 g, ma non più di g 450 il m ²
04	Pesanti più di 450 g il m ²

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
53.12	Tessuti di peli grossolani
53.13	Tessuti di crine
54.03	<p>Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto:</p> <p>Semplici, greggi:</p> <p>01 Fino al n. 16</p> <p>02 Oltre il n. 16 e fino al n. 30</p> <p>03 Oltre il n. 30</p> <p>Semplici, imbianchiti:</p> <p>04 Fino al n. 16</p> <p>05 Oltre il n. 16 e fino al n. 30</p> <p>06 Oltre il n. 30</p> <p>Semplici, tinti:</p> <p>07 Fino al n. 16</p> <p>08 Oltre il n. 16 e fino al n. 30</p> <p>09 Oltre il n. 30</p> <p>Ritorti o intrecciati, greggi:</p> <p>10 Fino al n. 16</p> <p>11 Oltre il n. 16 e fino al n. 30</p> <p>12 Oltre il n. 30</p> <p>Ritorti o intrecciati, imbianchiti:</p> <p>13 Fino al n. 16</p> <p>14 Oltre il n. 16 e fino al n. 30</p> <p>15 Oltre il n. 30</p> <p>Ritorti o intrecciati, tinti:</p> <p>16 Fino al n. 16</p> <p>17 Oltre il n. 16 e fino al n. 30</p> <p>18 Oltre il n. 30</p>
54.04	<p>Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto:</p> <p>01 Fino al n. 16</p> <p>02 Oltre il n. 16</p>
54.05	<p>Tessuti di lino o di ramiè:</p> <p>01 Tessuti damascati e tessuti per biancheria da tavola</p> <p>02 Tele da imballaggio e invoglie</p> <p>03 Tele da vele gregge o imbianchite, d'una larghezza massima di 62 cm, con fili di riferimento anche tinti, pesanti più di 650 g il m²</p> <p>Non nominati:</p> <p>04 Greggi</p> <p>05 Imbianchiti</p> <p>06 Tinti</p>

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna:
02.	Tinti
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:
02	Sintetiche: Non nominate
(a) 03	Artificiali
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:
02	Di fibre sintetiche: Non nominate
03	Di fibre artificiali
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:
01	Di fibre tessili sintetiche
02	Di fibre tessili artificiali
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:
02	Sintetiche: Non nominate
03	Artificiali
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:
01	Di fantasia
02	Non nominate: Di fibre tessili sintetiche
03	Di fibre tessili artificiali
56.06	Tessuti di fibre tessili, sintetiche ed artificiali in fiocco:
01	Filati di fantasia
02	Non nominati: Di fibre tessili sintetiche
03	Di fibre tessili artificiali

(a) Sospensione temporanea del 50 % dei dazi.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
57.05	Filati di canapa: Non condizionati per la vendita al minuto: 01 Semplici 02 Ritorti o intrecciati Condizionati per la vendita al minuto: 03 Fino al n. 16 04 Oltre il n. 16
57.09	Tessuti di canapa: 01 Tele da imballaggio e invoglie 02 Tele da vela gregge o imbianchite, d'una larghezza massima di 62 cm, con fili di riferimento anche tinti, pesanti più di 650 g il m ² Non nominati: 03 Greggi 04 Imbianchiti 05 Tinti
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali: 01 Tele da imballaggio e invoglie Non nominati 02 Greggi 03 Imbianchiti 04 Tinti
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05: 01 Di seta 02 Di fibre tessili sintetiche ed artificiali 03 Di lana o di peli D'altre fibre: 04 Greggi o imbianchiti 05 Tinti
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolducs), esclusi i manufatti della voce n. 58.06: 01 Nastri, galloni e simili di seta 02 Nastri, galloni e simili di fibre tessili sintetiche ed artificiali 03 Nastri, galloni e simili di lana o di peli 04 Nastri, galloni e simili d'altre fibre 05 Nastri senza trama, di fili o fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
58.07	Filati di ciniglia, filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:
01	Con metalli
	Senza metalli:
02	Di qualsiasi fibra atta alla fabbricazione di cappelli
03	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
04	Di lana o di peli
05	D'altre fibre
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci:
01	Di seta
02	Di fibre tessili sintetiche ed artificiali
03	Di lana o di peli
	D'altre fibre:
04	Tulli
05	Tessuti a maglie annodate
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:
01	Di seta
02	Di fibre tessili sintetiche od artificiali
03	Di lana o di peli
	D'altre fibre:
04	Tessuti a maglie annodate
05	Tessuti non nominati
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi:
	Con fondo visibile, in pezza o in strisce:
	Su feltro:
01	Nei quali entrano seta o fibre tessili sintetiche ed artificiali
02	Altri
	Su altri tessuti:
	Altri:
06	Per altri usi
07	Chimici od aerei e ricami senza fondo visibile
09	Ricami nei quali entrano dei lustrini, delle perle, delle gemme, dei fili metallici o delle fibre di vetro
59.01	Ovate e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:
	Ovate:
01	Di cotone idrofilo
02	Non nominate

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
59.01 (<i>seguito</i>)	
03	Articoli in ovatta
	Cimature, nodi e groppetti (bottoni):
04	Di fibre vegetali
05	D'altre fibre
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:
	In fogli, né nominati né impregnati, né spalmati di materie bituminose o di sostanze analoghe:
02	Pesanti fino a 400 g il m ²
03	Pesanti più di 400 g, ma non più di g 1 000 il m ²
04	Pesanti più di 1 000 g il m ²
06	Tappetini, tappeti e guide
07	Lavori non nominati
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:
03	Adesivi
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria:
02	Bugrane e simili
03	Non nominati
59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:
01	Pesanti fino a 400 g il m ²
03	Pesanti più di 1 400 g il m ²
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio:
01	Pesanti fino a 400 g il m ²
02	Pesanti più di 400 g, ma non più di g 1 400 il m ²
03	Pesanti più di 1 400 g il m ²
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati:
01	Pesanti fino a 1 400 g il m ²
02	Pesanti più di 1 400 g il m ²

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:
01	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
02	Di lana o di peli
03	D'altre fibre
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:
	Tessuti impregnati od intonacati:
01	Pesanti fino a 400 g il m ²
02	Pesanti più di 400 g, ma non più di 1 400 g il m ²
03	Pesanti più di 1 400 g il m ²
04	Tele dipinte
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma:
	Di larghezza non superiore a cm 50:
01	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
02	Di lana o di peli
03	D'altre fibre
	Di larghezza superiore a cm 50:
04	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
05	Di lana o di peli
06	D'altre fibre
59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione:
	Stoppini:
01	Per candele
02	Non nominati
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:
01	Senza cucitura od altra lavorazione
02	Non nominati
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:
01	Tele da buratto
03	Tessuti, feltri e tessuti foderati di feltro, combinati con uno o più strati di gomma, di cuoio o di altre materie, atti alla fabbricazione di guarniture di cardì

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
59.17 (seguito)	Tessuti impregnati o rivestiti di qualsiasi materia:
	Per isolamento elettrico:
05	Strisce o nastri
06	Tubi
08	Tessuti di fibre vegetali, ricoperti di fogli di gomma o con inserzioni di tali fogli, per imbottiture, guarniture e giunti
10	Tessuti utilizzati come accessori di macchine, in pezza o sotto forma di lavori
12	Tessuti non nominati e «stoffe non intessute» per usi tecnici: Lavori
15	Feltri non nominati, per usi tecnici: Lavori: Non nominati
17	Imbottiture, guarniture e giunti, compresi quelli con armature metalliche contenenti gomma
18	Licci
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:
01	Di seta
	Di fibre tessili sintetiche ed artificiali:
02	Continue
03	In fiocco
04	Di lana o di peli
05	D'altre fibre
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata:
02	Di seta
	Di fibre tessili sintetiche ed artificiali:
03	Continue
04	In fiocco
05	Di lana o di peli
06	D'altre fibre
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata:
01	Di seta
	Di fibre tessili sintetiche ed artificiali:
02	Continue
03	In fiocco
04	Di lana o di peli
05	D'altre fibre

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:
	Stoffe di maglieria elastica, in pezza:
	D'una larghezza non superiore a cm 50:
01	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
02	Di lana o di peli
03	D'altre fibre
	D'una larghezza superiore a cm 50:
04	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
05	Di lana o di peli
06	D'altre fibre
	Articoli in stoffe di maglieria elastica:
07	Ginocchiere e calze per varici
	Altri articoli:
08	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
09	Di lana o di peli
10	D'altre fibre
	Stoffe di maglieria gommata, in pezza:
11	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
12	Di lana o di peli
13	D'altre fibre
	Articoli in stoffe di maglieria gommata:
14	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
15	Di lana o di peli
16	D'altre fibre
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili:
01	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
02	Di lana o di peli
	D'altre fibre:
03	Costituiti interamente o parzialmente di tessuti radi e di tessuti ricamati
04	Non nominati
61.07	Cravatte:
01	Di seta
02	Di fibre tessili sintetiche ed artificiali
03	Di lana o di peli
04	D'altre fibre
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna:
01	Di seta
02	Di fibre tessili sintetiche ed artificiali
03	Di lana o di peli

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
61.08 (seguito)	
	D'altre fibre:
04	Costituiti interamente o parzialmente di tessuti radi o di tessuti ricamati
05	Non nominati
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia:
01	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
02	D'altre fibre
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.:
01	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:
	Copertoni:
01	Pesanti fino a g 800 il m ²
02	Pesanti più di g 800 il m ²
03	Vele da imbarcazioni
04	Oggetti non nominati
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:
01	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
02	D'altre fibre
63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci nn. 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili
63.02	Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso:
01	Di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali
	D'altre materie tessili:
02	Per asciugare
03	Per la fabbricazione di carta o di materie plastiche artificiali
04	Non nominati
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale:
01	Di tessuti di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)
64.05	Parti di calzature (comprese le soles interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo:
01	Di tessuti
02	Di cuoio
03	Di gomma o di materie plastiche artificiali
04	Di altre materie
64.06	Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti:
01	Parastinchi per la pratica degli sport
02	Oggetti non nominati
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti:
	Non nominati:
02	Da donna
65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti:
	Senza fodera e senza qualsiasi guarnitura:
01	Di paglia e sue imitazioni
02	D'altre materie
	Non nominati
03	Da donna
04	Da uomo
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglie o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti:
	Cappelli:
	Da donna:
01	Senza cuffia e senza qualsiasi guarnitura
02	Non nominati
03	Da uomo
04	Caschi
	Berretti, berretti a visiera, berretti baschi, tocchi e simili:
05	Impermeabilizzati
06	Non nominati
07	Reticelle e retine per capelli

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
ex 65.06	<p>Altri cappelli e copricapi, guarniti o no, esclusi gli impermeabilizzati, in fibre tessili sintetiche:</p> <p>Cappelli:</p> <p>Da donna:</p> <p>01 Senza fodera e senza qualsiasi guarnitura</p> <p>02 Non nominati</p> <p>03 Da uomo</p> <p>04 Caschi, esclusi quelli da minatori</p> <p>Berretti, berretti a visiera, berretti baschi, tocchi e simili:</p> <p>05 Di gomma</p> <p>06 Non nominati</p> <p>07 Caschi ed oggetti simili per minatori</p>
65.07	<p>Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi:</p> <p>01 Copricappelli, fodere e fondi corrispondenti</p> <p>02 Carcasse</p> <p>Oggetti non nominati:</p> <p>03 Di cartone</p> <p>04 Di cuoio o pelle</p> <p>05 Di cascami di cuoio o di pelle</p> <p>06 Di altre materie</p>
66.01	<p>Ombrelli (da pioggia e da sole) compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili:</p> <p>Ombrelli (da pioggia o da sole), compresi gli ombrelli-bastone:</p> <p>01 Ricoperti di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali</p> <p>02 Ricoperti d'altre materie</p> <p>03 Parasoli-tende e simili</p>
66.03	<p>Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02:</p> <p>01 Bastoni per ombrelli</p> <p>02 Armature</p> <p>Non nominati:</p> <p>03 Di metalli preziosi</p> <p>04 Di materie plastiche artificiali</p> <p>05 Di altre materie</p>
67.01	<p>Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati:</p> <p>Pelli rivestite delle loro piume:</p> <p>03 Foggiate per oggetti o in oggetti finiti o no</p> <p>04 Prodotti non nominati</p>

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali:
01	Parti di fiori, foglie e frutti artificiali, ad esclusione dei petali e dei sepal Frutti:
02	Con foglie o con qualsiasi altro accessorio
03	Senz'accessori
	Prodotti non nominati:
04	Di tessuti
05	Di altre materie
67.03	Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature
67.04	Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori, di capelli (comprese le retine di capelli)
67.05	Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, di qualsiasi materia
68.04	Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti), per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento:
	Per altri usi:
02	Artificiali
68.05	Pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche:
01	Artificiali
68.08	Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.):
02	Lavori non nominati
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scorie o quelli di «granito»:
01	Mattoni
02	Lavori non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili:
	Lastre:
01	Imitanti le piastrelle colorate (azulejos) od i mosaici
02	Non nominati
03	Case prefabbricate
04	Lavori non nominati
68.13	Amianto lavorato; i lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
68.16	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove:
03	Lavori non nominati
69.01	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.)
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
69.03	Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.):
01	Storte e vasi
02	Crogiuoli
04	Prodotti non nominati
69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati:
01	Di argilla
02	Non nominati
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento:
01	Piastrelle colorate (azulejos)
02	Non nominati
69.09	Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio:
	Apparecchi ed oggetti non nominati:
02	Di argilla od arenaria comune
03	Di maiolica od arenaria fine

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
69.10	Acquai, lavabi, bidé, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toilette, di porcellana:
01	Non dipinti né diversamente decorati
02	Non nominati
69.14	Altri lavori di materie ceramiche:
01	In argilla od arenaria comune
	Di maiolica od arenaria fine:
02	Non dipinti né diversamente decorati
03	Non nominati
	Di altre materie:
04	Non dipinti né diversamente decorati
05	Non nominati
70.03	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica):
02	Non nominato
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:
01	Armato
	Non armato:
02	Avente fino a mm 3 di spessore
03	Avente più di mm 3, ma non più di mm 5 di spessore
05	Avente più di mm 10 di spessore
70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare:
02	Avente più di mm 3, ma non più di mm 5 di spessore
03	Avente più di mm 5, ma non più di mm 10 di spessore
04	Avente più di mm 10 di spessore
70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:
	Non armati:
04	Aventi più di mm 5, ma non più di mm 10 di spessore
05	Aventi più di mm 10 di spessore

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrassati o smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate:
01	In lastre od in fogli, con orli lavorati
	Altri:
02	Colorati, opachi, incisi, iridati, sfaccettati, marmorizzati, smerigliati, opalini o dipinti
03	Non nominati
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:
01	In lastre, senza orli smussati e non diversamente lavorati
02	In lastre, con orli lavorati, ma senza nessun'altra lavorazione
	Non nominati:
03	D'una superficie inferiore a cm ² 1 200
04	D'una superficie pari o superiore a cm ² 1 200
70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili:
01	Colorati, opachi, incisi, iridati, smerigliati, opalini o dipinti
02	Non nominati
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti
70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti:
01	Colorati
02	Non colorati
70.16	Piastrille, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili:
01	Ampolle
	Altri oggetti:
02	Da laboratorio
03	Per altri usi
70.18	Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente:
01	Sgrassati, grossolanamente smerigliati o smerigliati a freddo
02	Non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello):
01	Cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto) per mosaici e decorazioni simili
	Imitazioni di perle fini e di pietre preziose:
02	Staccate
03	Sotto forma di oggetti non nominati
05	Oggetti non nominati
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:
03	Tessuti non nominati e passamanerie
04	Lavori in tessuti
05	Prodotti non nominati
70.21	Altri lavori di vetro:
01	Di vetro colorato, opaco, inciso, iridato, sfaccettato, marmorizzato, smerigliato, opalino, dipinto, o modanato, presentante superfici convesse o concave
02	Di vetro non nominato
71.01	Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto
71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:
02	Battuti o laminati ed in fili
03	Non nominati
71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati:
01	Battuti o laminati ed in fili
02	Non nominati
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:
	Battuti o laminati:
02	In fogli per dorare
03	Sotto forme non nominate ed in fili
04	Non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
71.08 01 02	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati: Battuti o laminati, ed in fili Non nominati
71.09 02 04	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati: Battuti o laminati ed in fili Non nominati
71.10 01 02	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati: Battuti o laminati, ed in fili Non nominati
71.12 01 02 03 04 05 06	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi: Di platino o di metalli del gruppo del platino D'oro D'argento In metalli placcati o rivestiti di metalli preziosi: Di platino o di metalli del gruppo del platino D'oro D'argento
71.13 01 02 03 04 05 06	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati ricoperti di metalli preziosi: Di platino o di metalli del gruppo del platino D'oro D'argento In metalli placcati o rivestiti di metalli preziosi: Di platino o di metalli del gruppo del platino D'oro D'argento
71.14 01 02 03 04 05 06 07	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi: Crogioli, capsule ed altri articoli di platino o di leghe di platino, per laboratori Di platino o di metalli del gruppo del platino D'oro D'argento Di metalli placcati o rivestiti di metalli preziosi: Di platino e di metalli del gruppo del platino D'oro D'argento

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite
71.16	<p>Minuterie di fantasia:</p> <p>Braccialetti di orologi da polso, di metalli comuni o di loro leghe:</p> <p>01 Senza rivestimento di metalli preziosi</p> <p>02 Interamente o parzialmente argentati</p> <p>03 Interamente o parzialmente dorati, platinati o rivestiti di metalli del gruppo del platino</p> <p>Altri oggetti di minuteria, di metalli comuni:</p> <p>04 Interamente o parzialmente dorati, platinati o rivestiti di metalli del gruppo del platino</p> <p>05 Interamente o parzialmente argentati</p> <p>06 Minuteria non nominata</p>
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:
ex 03	Barre ritorte per armature di costruzioni in calcestruzzo o cemento armato (b)
ex 04	Barre di sezione rotonda di diametro non superiore a mm 170 (b)
ex 05	Barre di sezione quadrata, misuranti non meno di mm 170 di lato (b)
ex 06	Barre di sezione rettangolare di larghezza non superiore a mm 300 e di spessore uguale o inferiore a mm 60 (b)
ex 07	Altre barre la cui sezione trasversale può iscriversi in un cerchio di diametro non inferiore a mm 170 (b)
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:
ex 02	Profilati ritorti per armature di costruzioni in calcestruzzo o cemento armato (b)
ex 03	Angolari ad ali uguali o ineguali di larghezza dell'ala più grande non superiore a mm 200 (b)
ex 04	Profilati a «T» di altezza non superiore a mm 180 (b)
ex 05	Profilati ad «I» e ad «H» di altezza non superiore a mm 340 (b)
ex 06	Profilati ad «U» di altezza non superiore a mm 320 (b)
ex 07	Altri profilati, di peso non superiore a kg 15 il m: Laminati od estrusi a caldo o fucinati (b)
08	Ottenuti o finiti a freddo

(b) Tutte le merci di questo numero, escluse quelle contenute nell'elenco dei prodotti CECA.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
73.12 ex 01 02 ex 03	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: Ricoperti di altri metalli mediante qualsiasi procedimento (b) Stampati, verniciati, dipinti o smaltati Non nominati (b)
73.13 ex 01 ex 02 ex 03	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: Ricoperte di altri metalli mediante qualsiasi procedimento (b) Stampate, verniciate, dipinte, smaltate o ricoperte di materie plastiche (b) Non nominate: Lamine a freddo (b)
73.14 01 02 03	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: Rivestiti di materie tessili Senza rivestimento di materie tessili: Rivestiti di altre materie mediante qualsiasi procedimento Non nominati
73.15 ex 02 ex 11 ex 12 ex 15 ex 17 ex 19 ex 21 ex 23	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: Masselli, lingotti o masse: Altri prodotti (b) Barre, compreso il filo macchina: Filo macchina, in rotoli: Prodotti di cui alla nota 6 lettera a) del presente capitolo (b) Altri prodotti (b) Barre ritorte per armature di costruzioni in calcestruzzo o in cemento armato: Altri prodotti (b) Barre di sezione rotonda, di diametro non superiore a mm 170: Altri prodotti (b) Barre di sezione quadrata, di mm 170 o meno di lato (b): Altri prodotti (b) Barre di sezione rettangolare, di larghezza non superiore a mm 300 e di spessore pari o inferiore a mm 60: Altri prodotti (b) Altre barre la cui sezione trasversale può iscriversi in un cerchio di diametro non superiore a mm 170: Altri prodotti (b)

(b) Tutte le merci di questo numero, escluse quelle contenute nell'elenco dei prodotti CECA.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
73.15 (seguito)	Profilati; palancole:
ex 27	Profilati ritorti per armature di costruzione in calcestruzzo o in cemento armato: Altri prodotti (b)
ex 29	Angolari ad ali uguali o ineguali, di larghezza dell'ala più grande non superiore a mm 200: Altri prodotti (b)
ex 31	Profilati a «T», di altezza non superiore a mm 180: Altri prodotti (b)
ex 33	Profilati ad «I» e ad «H» di altezza non superiore a mm 340: Altri prodotti (b)
ex 35	Profilati ad «U» di altezza non superiore a mm 320: Altri prodotti (b)
ex 37	Altri profilati, di peso non superiore a kg 15 il m: Altri prodotti:
38	Laminati od estrusi a caldo o fucinati (b) Ottenuti o finiti a freddo
	Fogli:
ex 41	Ricoperti di altri metalli mediante qualsiasi procedimento: Altri prodotti (b)
ex 45	Non nominati: Altri prodotti (b)
	Lamiere:
ex 46	Ricoperte di altri metalli mediante qualsiasi procedimento: Prodotti di cui alla nota 6, lettera a) del presente capitolo (b)
ex 47	Altri prodotti (b)
ex 48	Stampate, verniciate, dipinte, smaltate o ricoperte di materie plastiche: Prodotti di cui alla nota 6, lettera a) del presente capitolo (b)
ex 49	Altri prodotti (b)
	Non nominati:
ex 51	Altri prodotti: Laminati a freddo (b)
ex 52	Laminati a caldo, di spessore non superiore a mm 3 (b)
	Fili:
54	Rivestiti di materie tessili: Prodotti di cui alla nota 6, lettera a) del presente capitolo
55	Altri prodotti
	Senza rivestimento di materie tessili:
56	Rivestiti d'altre materie mediante qualsiasi procedimento: Prodotti di cui alla nota 6, lettera a) del presente capitolo
67	Altri prodotti:
	Non nominati:
58	Prodotti di cui alla nota 6, lettera a) del presente capitolo
59	Altri prodotti

(b) Tutte le merci di questo numero, escluse quelle contenute nell'elenco dei prodotti CECA.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:
ex 01	Rotaie, controrotaie, aghi, cuori, e incroci (b)
ex 02	Elementi non nominati (b)
73.17	Tubi di ghisa:
01	Greggi o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati
02	Non nominati
73.19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiera, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:
01	Porte di cariche chiuse per impianti idraulici
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:
01	D'una capacità superiore a l 3 000 destinati all'industria per servire in qualsiasi fabbricazione
02	Oggetti non nominati: Di ghisa, acciaio colato e ghisa malleabile:
03	Piallati, verniciati, smaltati, dipinti, lucidati, filettati, torniti, ricoperti di materie plastiche o di qualsiasi metallo non prezioso
04	Non nominati
05	Di ferro o di acciaio, battuti, laminati o fucinati: Piallati, perforati, verniciati, smaltati, dipinti, lucidati, filettati, torniti, ricoperti di materie plastiche o di qualsiasi metallo non prezioso
05	Non nominati

(b) Tutte le merci di questo numero, escluse quelle contenute nell'elenco dei prodotti CECA.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiera di ferro o di acciaio, della capacità:
01	Tamburi con tappi filettati o con coperchi o cocchiumi di qualsiasi specie, o comportanti orifizi per adattarli, vuoti o serventi da imballaggio, pesanti più di kg 3
02	Altri recipienti
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti:
	Fino a 300 litri, inclusivo, di capacità:
01	Saldati
03	Di capacità superiore a l 300
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:
02	Altri lavori
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio:
01	Oggetti in filo aventi fino a mm 5 di sezione
02	Non nominati
73.28	Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiera o da striscie di lamiera incise e stirate:
01	Destinate a servire da armature nelle costruzioni in calcestruzzo o cemento armato
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:
01	Catene per chiavi
	Catene e catenelle:
02	Con maglie non smontabili aventi fino a mm 6 di diametro nello spessore del metallo
05	Con maglie smontabili, dei tipi Vaucanson e similari
73.30	Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:
01	Per fissare le rotaie
02	Da disegno o per ufficio
ex 03	Tutte le merci di questo numero esclusi i chiodi per ferrare gli animali

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
73.32	<p>Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:</p> <p>01 Oggetti per fissare le rotaie, comprese le rondelle ed i dadi quando ne sono muniti</p> <p>03 Ribadini</p> <p>Oggetti non nominati:</p> <p>Di ghisa, acciaio colato o ghisa malleabile:</p> <p>04 Piallati, verniciati, smaltati, dipinti, lucidati, filettati, torniti, ricoperti di materie plastiche o di qualsiasi metallo non prezioso</p> <p>05 Non nominati</p> <p>Di ferro o di acciaio, battuti, laminati o fucinati:</p> <p>06 Piallati, verniciati, smaltati, dipinti, lucidati, filettati, torniti, ricoperti di materie plastiche o di qualsiasi metallo non prezioso</p> <p>07 Non nominati</p>
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio
73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili
73.35	<p>Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio:</p> <p>Molle per materiale rotabile ferroviario:</p> <p>01 Per vagoncini</p> <p>02 Non nominati</p> <p>05 Non nominati</p>
73.36	<p>Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio:</p> <p>01 Fornelli</p> <p>Non nominati:</p> <p>02 Di ghisa, acciaio colato o ghisa malleabile</p>
73.37	<p>Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:</p> <p>01 Di ghisa, acciaio colato o ghisa malleabile</p> <p>02 Di ferro o di acciaio, battuti, laminati o fucinati</p>

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:
02	Marmitte a pressione per cucinare direttamente al vapore
73.39	Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:
01	In fili aventi fino a mm 5 di sezione
02	Palle aventi fino a mm 100 di diametro, cilindretti e pestelli per trituratori o mulini
03	Palle non nominate per trituratori o mulini
04	Salvapunte per calzature
05	Attacchi per cinghie di trasmissione del tipo clipper
06	Attacchi per cinghie di trasmissione del tipo alligator
	Altri lavori:
	Di ghisa, acciaio colato, o ghisa malleabile:
07	Piallati, verniciati, smaltati, dipinti, lucidati, filettati, torniti, ricoperti di materie plastiche o di qualsiasi metallo non prezioso
08	Non nominati
	Di ferro o di acciaio, battuti, laminati o fucinati:
09	Piallati, verniciati, smaltati, dipinti, lucidati, filettati, torniti, ricoperti di materie plastiche o di qualsiasi metallo non prezioso
10	Non nominati
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:
	Barre di sezione rettangolare:
01	D'una larghezza massima di mm 120 e d'uno spessore minimo di mm 1 ¹ / ₂
02	Non nominate
03	Barre di sezione diversa da rettangolare e profilati
04	Fili
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a mm 0,15:
01	D'una larghezza massima di mm 120 e d'uno spessore minimo di mm 1,5 e rispondenti al rapporto larghezza/spessore uguale o inferiore a 30
02	Non nominati
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di mm 0,15 o meno (non compreso il supporto):
01	Di spessore di mm 0,05 o meno
02	Di spessore superiore a mm 0,05 e fino a mm 0,15

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame: Greggi o dipinti, verniciati, smaltati o diversamente preparati (compresi i tubi Mannesmann ed i tubi ottenuti mediante il procedimento detto «swaging», anche muniti di manicotti o di flange, ma senza nessun'altra lavorazione:
02	Aventi più di mm 80 nella maggior dimensione interna del taglio trasversale
03	Non nominati
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti) di rame, di capacità superiore a l 300, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:
01	D'una capacità superiore a l 3 000 e destinati all'industria per servire a qualsiasi fabbricazione
02	Non nominati
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame:
01	Tele metalliche continue o senza fine, per macchine
02	Non nominate
74.12	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame:
01	Catene per chiavi
	Catene non nominate e catenelle:
02	A maglie aventi fino a mm 30 di lunghezza o di diametro esterno
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame:
01	Da disegno o da ufficio
02	Per altri usi
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, perbotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame:
01	Bulloni filettati e viti (comprese le rondelle ed i dadi quando ne sono munite), nonché i ribadini
02	Oggetti non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
74.19	Altri lavori di rame:
01	Spille, ganci, fibbie, anelli scorrevoli di chiusura e forcine, diversi da quelli da ornamento personale, ditali, occhielli e gancetti per calzature, nonché ferrature per cinture, busti e bretelle
02	Altri lavori
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a l 300, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:
01	D'una capacità superiore a l 3 000 e destinati all'industria per servire a qualsiasi fabbricazione
02	Non nominati
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio
76.16	Altri lavori di alluminio:
02	Chiodi, viti, bulloni ed oggetti di forme simili, anche filettati, comprese le rondelle ed i dadi quando ne sono muniti
03	Altri oggetti
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo:
01	Leghe utilizzate per la saldatura, senza nessun altro rivestimento
02	Non nominati
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a kg 1,700 per m ²
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:
02	Prodotti non nominati
78.05	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc), di piombo

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
78.06	Altri lavori di piombo:
01	Tubi flessibili da imballaggio
	Altri lavori:
02	Di piombo stagnato
03	Non nominati
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:
	Tavole, fogli e nastri:
02	Lucidati
03	Stampati, dipinti, galvanizzati, smaltati o ricoperti in altro modo
04	Non nominati
79.04	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia
79.06	Altri lavori di zinco:
01	Chiodi, viti, bulloni ed oggetti di forma simile, anche filettati, comprese le rondelle ed i dadi quando ne sono muniti
02	Altri lavori
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno:
01	Leghe utilizzate per la saldatura
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ²
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno:
01	Fogli e nastri
80.06	Altri lavori di stagno:
01	Tubi flessibili per l'imballaggio
02	Altri lavori

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciolate, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli orticoli e forestali, a mano:
01	Vanghe, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli, raschiatoi, falci e falciolate
02	Pale, picconi e piccozze
03	Cesoie da siepi, asce, roncole e accette
04	Utensili non nominati
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare):
01	Seghe a mano di qualsiasi tipo, montate, nonché loro lame
03	Freseseghe
04	Lame di seghe circolari
05	Oggetti non nominati
82.03	Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano:
01	Pinze
03	Utensili non nominati
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro:
01	Incudini e bicornie, morse, fucine portatili, cazzuole da muratore, masse, anche piccole, nonché ferri da stiro
ex 02	Ferri per saldare, nonché cacciaviti
03	Martelli, scalpelli a sgorbia, scalpelli per la pietra, bulini, punteruoli e punzoni
04	Scalpelli, pialle e ferri di pialle, tariere, trance da bottaio e menarole
05	Coltelli per mastice e spatole
06	Cesoie per cartone, cartoncino o carta, nonché broccagli (puas)
07	Boccole portafiliera
	Utensili ed apparecchi a mano, non nominati:
08	Per usi domestici
09	Per altri usi

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante:
ex 02	Tutte le merci di questo numero esclusi i succhielli
ex 04	Broccagli (puas)
	Utensili non nominati:
08	Pesanti fino a g 500 ciascuno
09	Pesanti più di g 500 ciascuno
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici:
01	Lame elicoidali di ferro o di acciaio, per macchine per scarnare, calibrare o per uguagliare e imbianchire le pelli
02	Lame taglienti e coltelli per trinciaforaggio, trebbiatrici, mietitrici, mietitrebbiatrici e falciatrici
	Non nominate:
03	Pesanti fino a g 500 ciascuna
04	Pesanti più di g 500 ciascuna
82.08	Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno:
ex 01	Pressapuree
02	Non nominate
82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili:
01	Per arti e mestieri
82.10	Lame per i coltelli della voce n. 82.09:
01	Per arti e mestieri
02	Non nominate
82.12	Forbici a due branche e loro lame:
02	Non nominati
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie):
01	Forbici per potare
03	Utensili ed assortimenti d'utensili da manicure, da pedicure ed analoghi, comprese le lime da unghie
04	Oggetti non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni:
01	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori
02	Oggetti non nominati
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:
04	Oggetti non nominati
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni:
01	Di ferro o di acciaio
02	Di rame e sue leghe
03	Di altri metalli
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:
	Ribadini tubolari od a gambo biforcuto:
01	D'alluminio
02	Di altri metalli
03	Oggetti non nominati
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni
83.12	Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici
83.14	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati per la metallizzazione a proiezione

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.01	Generatori di vapore d'acqua o altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: <p style="margin-left: 20px;">Generatori:</p> <p style="margin-left: 40px;">02 Pesanti più di 20 tonnellate ciascuno</p> <p style="margin-left: 40px;">04 Parti e pezzi staccati</p>
84.02	Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.) condensatori per macchine a vapore: <p style="margin-left: 20px;">01 Apparecchi ausiliari per caldaie detti «ad acqua surriscaldata»</p> <p style="margin-left: 20px;">02 Altri apparecchi</p> <p style="margin-left: 20px;">03 Parti e pezzi staccati</p>
84.03	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori: <p style="margin-left: 20px;">01 Apparecchi</p> <p style="margin-left: 20px;">02 Parti e pezzi staccati</p>
84.04	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semi-fisse, a vapore: <p style="margin-left: 20px;">02 Parti e pezzi staccati</p>
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: <p style="margin-left: 20px;">Parti e pezzi staccati:</p> <p style="margin-left: 40px;">04 Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti</p> <p style="margin-left: 40px;">05 Non nominati</p>
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche: <p style="margin-left: 20px;">02 Parti e pezzi staccati</p>
84.08	Altri motori e macchine motrici: <p style="margin-left: 20px;">01 Apparecchi e macchine</p> <p style="margin-left: 20px;">02 Parti e pezzi staccati</p>
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica: <p style="margin-left: 20px;">02 Parti e pezzi staccati</p>
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): <p style="margin-left: 20px;">Pompe, motopompe e turbopompe:</p> <p style="margin-left: 40px;">01 Pompe distributrici munite di un dispositivo misuratore</p>

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:
01	Pompe, motopompe e turbopompe per pneumatici, pesanti fino a kg 50 ciascuna
04	Apparecchi non nominati
05	Parti e pezzi staccati
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:
01	Apparecchi
02	Parti e pezzi staccati
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11:
	Forni:
01	Pesanti fino a kg 5 000 ciascuno
02	Pesanti più di kg 5 000 ciascuno
03	Parti e pezzi staccati
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:
01	Apparecchi montati su basamento comune o con elementi interdipendenti, per armadi frigoriferi Armadi ed altri mobili importati con i loro rispettivi apparecchi frigoriferi:
ex 02	Pesanti fino a kg 200 ciascuno, esclusi quelli destinati unicamente ad uso domestico
03	Pesanti più di kg 200 ciascuno
04	Impianti non nominati
	Parti e pezzi staccati:
05	Armadi ed altri mobili
06	Non nominati
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine:
01	Calandre aventi fino a 3 cilindri o pesanti fino a kg 5 000 ciascuna e laminatoi per le industrie della gomma e dell'alimentazione
02	Calandre e laminatoi non nominati
	Parti e pezzi staccati:
03	Cilindri lisci, incisi o scanalati
04	Non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.17	<p>Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:</p> <p>01 Scaldacqua e scaldabagni a circolazione o ad accumulazione, per uso domestico</p> <p>02 Essiccatori per usi industriali, pesanti fino a kg 5 000 ciascuno</p> <p>Essiccatori riscaldati a vapore o ad aria calda:</p> <p>03 Pesanti fino a kg 2 000 ciascuno</p> <p>04 Pesanti più di kg 2 000 e fino a kg 5 000 ciascuno</p> <p>05 Apparecchi e dispositivi non nominati</p> <p>06 Parti e pezzi staccati</p>
84.18	<p>Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:</p> <p>01 Filtri-presse</p> <p>02 Filtri per purificare od addolcire l'acqua</p> <p>04 Estrattori centrifughi di miele</p> <p>05 Centrifugatori d'olio d'oliva</p> <p>06 Macchine ed apparecchi non nominati</p> <p>Parti e pezzi staccati:</p> <p>Di scrematrici ed estrattori centrifughi di miele:</p> <p>Metallici:</p> <p>07 Pesanti fino a kg 10 ciascuno</p> <p>08 Pesanti più di kg 10 ciascuno</p> <p>09 Di altre materie</p> <p>10 Non nominati</p>
84.19	<p>Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:</p> <p>ex 01 Tutti gli apparecchi per lavare ed asciugare il vasellame, esclusi quelli per uso domestico</p> <p>02 Macchine ed apparecchi non nominati</p> <p>03 Parti e pezzi staccati</p>

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:
	Bilance, comprese le bascule:
	Automatiche e semiautomatiche:
	Non nominate:
03	Pesanti fino a kg 150 ciascuna
04	Pesanti più di kg 150 ciascuna
05	Dinamometri
06	Apparecchi e strumenti non nominati
07	Parti e pezzi staccati
08	Pesi
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:
01	Apparecchi per innaffiare mediante aspersione
02	Estintori pesanti fino a kg 200 ciascuno
	Polverizzatori:
03	Pesanti fino a kg 10 ciascuno
04	Pesanti più di kg 10 ciascuno
05	Macchine ed apparecchi non nominati
06	Parti e pezzi staccati
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:
01	Verricelli
	Binde e martinetti per veicoli:
03	Non nominati
05	Paranchi e bozzelli
09	Parti e pezzi staccati
84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbatitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:
03	Macchine ed apparecchi non nominati
04	Parti e pezzi staccati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.24	<p>Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi</p> <p>01 Aratri tipo Brabant, pesanti fino a kg 180 ciascuno ed aratri non nominati pesanti più di kg 100, ma non più di kg 200; seminatoi a due linee</p> <p>02 Aratri tipo Brabant, pesanti più di kg 180 ciascuno ed aratri non nominati pesanti più di kg 200 ciascuno; coltivatrici a motore; coltivatrici senza motore, pesanti più di kg 80; distributori di concimi; coltivatrici per la seconda aratura a utensili rotanti; scarificatrici; polverizzatrici a dischi, pesanti più di kg 200, erpici a dischi stellati pesanti più di kg 270, erpici a molle pesanti più di kg 80, nonché altri erpici; piantatrici di tubercoli, sarchiatrici pesanti più di kg 80, seminatoi non nominati e dissodatrici del sottosuolo pesanti più di kg 100</p> <p>03 Aratri non nominati, pesanti fino a kg 100 ciascuno; coltivatrici senza motore, pesanti fino a kg 80; erpici a dischi, pesanti fino a kg 200, erpici a dischi stellati, pesanti fino a kg 270, erpici a molle, pesanti fino a kg 80 ed erpici a denti; rulli compressori e rompizolle, pesanti fino a kg 700; sarchiatrici, pesanti fino a kg 80; seminatrici ad una linea; dissodatrici del sottosuolo pesanti fino a kg 100</p> <p>04 Macchine ed apparecchi non nominati</p> <p>Parti e pezzi staccati:</p> <p>05 Orecchi e vomeri, esclusi quelli di ghisa o di acciaio colato, dentali, dischi, ratie, coltri a forma di coltello e coltri a forma di disco, per aratri; denti per coltivatrici e scarificatrici; dischi per polverizzatori; utensili da sarchiatura, da rincalzamento e da solcatura, per sarchiatrici</p> <p>Non nominati:</p> <p>Metallici:</p> <p>06 Pesanti fino a kg 10 ciascuno</p> <p>07 Pesanti più di kg 10 ciascuno</p> <p>08 Di altre materie</p>
84.25	<p>Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29:</p> <p>01 Selezionatrici per frutti e tubercoli e selezionatrici tipo Marot per grani; trebbiatrici non nominate; sgranatrici azionate a tamburo; crivella trasportabile</p> <p>02 Strappatrici di tubercoli; mietitrici; mieti-trebbiatrici; raccogliatrici meccaniche di pannocchie di granturco; sbuccia-sgranatrici; raccogliatrici-affastellatrici; spigolatrici; falciatrici</p> <p>04 Battitori di sghembo, sgranatrici azionate a manovella; affastellatrici fisse; tarare</p> <p>Macchine ed apparecchi non nominati:</p> <p>07 Per altri usi</p>

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.25 (seguito)	Parti e pezzi staccati:
08	Pilli doppi o semplici di battitori; denti di trebbiatrici e di mieti-trebbiatrici; lame, diti o guide per falciatrici, mietitrici o mieti-trebbiatrici D'apparecchi e macchine delle sottovoci dal n. 84.25.01 al n. 84.25.05: Metallici:
09	Pesanti fino a kg 10 ciascuno
10	Pesanti più di kg 10 ciascuno
11	Di altre materie
12	Non nominate
84.26	Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte:
01	Impastatrici da burro
02	Zangole da burro azionate a manovella
03	Zangole non nominate
04	Macchine ed apparecchi non nominati
	Parti e pezzi staccati:
	Di zangole e d'impastatrici:
	Metallici:
05	Pesanti fino a kg 10 ciascuno
06	Pesanti più di kg 10 ciascuno
07	Di altre materie
08	Non nominati
84.27	Torchii, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili:
01	Pigiatrici-diraspatrici e torchii continui per la pigiatura delle uve
02	Pigiatrici d'uva e torchii per vinacce
03	Macchine ed apparecchi non nominati
	Parti e pezzi staccati:
	Di pigiatrici d'uva, di pigiatrici-diraspatrici, di torchii continui per pigiare uva e di torchii per vinacce:
	Metallici:
04	Pesanti fino a kg 10 ciascuno
05	Pesanti più di kg 10 ciascuno
06	Di altre materie
07	Non nominati
84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatori per l'avicoltura
01	Trincia-infossatrice da foraggio; trinciaforaggio azionati a tamburo

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.28 (seguito)	
03	Trinciaforaggio azionati a manovella; disinfettori di semenze; trituratorì di profende
05	Macchine ed apparecchi non nominati
	Parti e pezzi staccati:
	Di macchine ed apparecchi delle sottovoci dal n. 84.28.01 al n. 84.28.04:
06	Pestoni di trituratorì di profende
	Non nominati:
	Metallici:
07	Pesanti fino a kg 10 ciascuno
08	Pesanti più di kg 10 ciascuno
09	Di altre materie
10	Di macchine ed apparecchi della sottovoce n. 84.28.05
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie:
01	Macchine, apparecchi e congegni
	Parti e pezzi staccati:
03	Non nominati
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari:
01	Madie, impastatrici, macchine per dividere la pasta
02	Macchine sbucciapate
03	Macchine ed apparecchi non nominati
04	Parti e pezzi staccati
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie:
01	Tagliatrici pesanti fino a kg 1 000 ciascuna, escluse quelle con avanzamento automatico e quelle trilaterali; cesoie
03	Parti e pezzi staccati
84.34	Macchine per fondere e per comporre i caratteri, macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):
03	Matrici di cartone per la stereotipia
06	Altro materiale
	Parti e pezzi staccati di macchine e d'apparecchi:
08	Non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:
02	Macchine ed apparecchi non nominati
03	Parti e pezzi staccati
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):
	Telai per maglieria:
01	Circolari
84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):
	Parti, pezzi staccati ed accessori:
03	Di telai continui per filare; rulli striati pesanti fino a kg 2,5 ciascuno; fusi, cilindri di pressione, nonché rispettivi assi e pulegge di tensione dei nastri di comando dei fusi, muniti di cuscinetti a sfere, a rullini o a punte
04	Strisce dentate di ferro o di acciaio per guarniture di cardì
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei capelli e le forme per cappelli:
02	Forme
03	Parti e pezzi staccati
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati; tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):
	Macchine ed apparecchi:
03	Per lavare la biancheria
04	Per piegare, doppiare o misurare, semplici o combinati; bagnatrici ed ispezionatrici
05	Folloni
06	Non nominati
	Parti e pezzi staccati:
	Cilindri da stampa:
08	Incisi
09	Non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoio, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:
	Macchine:
01	Per uso domestico
	Parti e pezzi staccati:
03	Bracci, sostegni e volani, per teste di macchine da cucire
04	Non nominati
84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:
01	Macchine ed apparecchi
02	Parti e pezzi staccati
84.43	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia:
01	Macchine ed apparecchi
02	Parti e pezzi staccati
84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49:
	Seghe circolari, seghe a nastro con o senza carrelli e seghe alternative:
01	Pesanti fino a kg 1 000 ciascuna
02	Pesanti più di kg 1 000, ma non più di kg 2 000 ciascuna
84.47	Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili:
	Presse idrauliche:
03	Pesanti fino a kg 2 000 ciascuna
04	Pesanti più di kg 2 000, ma non più di kg 5 000 ciascuna
84.48	Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisorii ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie
84.50	Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale:
04	Parti e pezzi staccati
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 n. 84.54 incluso
01	Delle macchine ed apparecchi delle voci nn. 84.51, 84.52 e 84.54

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:
04	Impastatrici per l'industria ceramica
	Filieri per l'industria ceramica:
05	A vuoto
06	Meccaniche
07	Macchine ed apparecchi non nominati
	Parti e pezzi staccati:
08	Manicotti di ferro o di acciaio per cilindri, interi od in pezzi, per trituratori o mulini, nonché ganasce di acciaio per frantumatrici e granulari
09	Non nominati
84.57	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili:
02	Parti e pezzi staccati
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:
01	Apparecchi di comando di chiuse ed apparecchi per regolare il flusso e la presa d'acqua per sistemi d'irrigazione
02	Mole di frantoi a olio
07	Macchine, apparecchi e congegni non nominati
08	Parti e pezzi staccati
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:
	Di rame o d'alluminio:
01	Pesanti fino a kg 2 ciascuno
02	Pesanti più di kg 2 ciascuno
03	Di ferro o di acciaio
04	Non nominati
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):
01	Alberi di trasmissione, manovelle ed alberi a gomito
03	Pulegge
04	Oggetti non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili
84.65	<p>Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti e altre caratteristiche elettriche:</p> <p> Metallici:</p> <p> 01 Pesanti fino a g 500 ciascuno</p> <p> 02 Pesanti più di g 500, ma non più di kg 10 ciascuno</p> <p> 03 Pesanti più di kg 10, ma non più di kg 100 ciascuno</p> <p> 04 Pesanti più di kg 100, ma non più di kg 500 ciascuno</p> <p> 05 Pesanti più di kg 500, ma non più di kg 1 000 ciascuno</p> <p> 06 Pesanti più di kg 1 000 ma non più di kg 2 000 ciascuno</p> <p> 07 Pesanti più di kg 2 000 ciascuno</p> <p> 08 Di legno</p> <p> 09 Non nominati</p>
85.01	<p>Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p> Motori trifase asincroni:</p> <p> 01 Pesanti fino a kg 50 ciascuno</p> <p> 02 Pesanti più di kg 50, ma non più di kg 300 ciascuno</p> <p> Motori monofase:</p> <p> 05 Pesanti fino a kg 10 ciascuno</p> <p> 06 Pesanti più di kg 10, ma non più di kg 30 ciascuno</p> <p> Raddrizzatori:</p> <p> 10 Pesanti fino a kg 500 ciascuno</p> <p> Generatori, convertitori e motori non nominati:</p> <p> 12 Pesanti fino a kg 100 ciascuno</p> <p> ex 15 Tutte le merci di questo numero, esclusi i mozzetti toroidali di ferrite ai sensi della nota a questo numero</p>
85.03	<p>Pile elettriche:</p> <p> 01 Secche</p> <p> 02 Non nominate</p> <p> Parti e pezzi staccati:</p> <p> 04 Non nominate</p>

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
85.04	Accumulatori elettrici:
01	Al piombo
02	Non nominati
	Parti e pezzi staccati:
	Non nominati:
04	Di piombo
05	Di altri metalli
06	Di vetro
07	Di altre materie
85.05	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano:
01	Utensili e macchine-utensili
02	Parti e pezzi staccati
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico:
02	Apparecchi non nominati
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:
02	Non nominate
85.11	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare:
01	Forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, pesanti fino a kg 5 000 ciascuno
02	Macchine ed apparecchi non nominati
03	Parti e pezzi staccati
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici, apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:
01	Scaldacqua e scaldabagni, nonché apparecchi per riscaldare i locali
02	Ferri da stiro e loro pezzi staccati
03	Fornelli, cucine economiche, fornelli ed apparecchi simili di cottura, per uso domestico
05	Resistenze scaldanti
06	Apparecchi non nominati
07	Parti e pezzi staccati non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
05	Parti e pezzi staccati non nominati
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:
03	Amplificatori
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:
03	Apparecchi non nominati
05	Parti e pezzi staccati non nominati
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16:
01	Sirene
02	Apparecchi non nominati
03	Parti e pezzi staccati
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:
	Fissi:
01	Pesanti fino a kg 500 ciascuno
04	Parti e pezzi staccati
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, porta lampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:
	Interruttori non automatici, selezionatori e reostati:
	Pesanti fino a kg 2 ciascuno:
01	In materie ceramiche o di vetro
02	In materie non nominate
03	Pesanti più di kg 2, ma non più di kg 500 ciascuno
12	Quadri di comando e di distribuzione
13	Interruttori di sicurezza e valvole fusibili
	Altri oggetti, pesanti fino a kg 2 ciascuno:
15	Di materie ceramiche od in vetro
16	Di altre materie
17	Altri oggetti, pesanti più di kg 2 ciascuno
18	Parti e pezzi staccati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo;
	Per l'illuminazione:
01	A filamento
02	Non nominati
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:
	Senz'armatura e senza guaina metallica, ricoperti di fili, tessuti o passamanerie di fibre tessili:
01	Pesanti fino a g 120 il metro
02	Pesanti più di g 120 il metro
	Con armatura o guaina metallica, anche ricoperti d'altre materie:
03	Cavi coassiali e sottomarini
04	Non nominati
05	Ricoperti d'amianto o d'amianto e fili di fibre tessili
06	Ricoperti esternamente di gomma
	Fili semplicemente laccati, verniciati od ossidati anodicamente:
07	Aventi fino a mm 0,6 di diametro
08	Aventi più di mm 0,6 di diametro
09	Non nominati
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:
02	Oggetti non nominati
85.25	Isolatori di qualsiasi materia:
01	Costruiti per servire da supporti di linee elettriche di trazione, ad eccezione di quelli in porcellana
	Non nominati:
02	Di ceramica o vetro
03	Di altre materie
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:
	Metallici:
01	Pesanti fino a g 500 ciascuno
02	Pesanti più di g 500, ma non più di kg 10 ciascuno
03	Pesanti più di kg 10, ma non più di kg 100 ciascuno
04	Pesanti più di kg 100, ma non più di kg 500 ciascuno
05	Pesanti più di kg 500, ma non più di kg 1 000 ciascuno
06	Pesanti più di kg 1 000, ma non più di kg 2 000 ciascuno
07	Pesanti più di kg 2 000 ciascuno
08	Di legno
09	Tubi in materie plastiche od impregnate di materie plastiche, d'un diametro interno superiore a mm 200
10	Non nominati
86.02	Locomotive o locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)
86.04	Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:
	Automotrici:
	Per tram (sistema americano):
01	Carrozze
02	Non carrozate
03	Non nominate
86.07	Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:
01	Carri
02	Carrelli
86.08	Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto
86.09	Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:
	Veicoli non carrozzati:
01	Per tram (sistema americano)
02	Non nominati
	Altre parti e pezzi staccati:
	Supporti, assi e treni di ruote:
03	Per carrelli
04	Per altri veicoli
06	Non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
86.10	Materiale fisso per strade; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati:
02	Oggetti non nominati
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:
12	Per il trasporto delle merci a benna ribaltabile: Pesanti fino a kg 2 500
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso:
01	Carcasse metalliche in pezzi staccati, semplicemente sbazzate, cerchi ed armature per mantici e copertoni, nonché montanti, non dipinti né finiti in qualsiasi modo
	Parti, pezzi staccati ed accessori, non nominati:
	Metallici:
ex 03	Pesanti fino a g 500 ciascuno, non destinati a veicoli a cuscino d'aria
ex 04	Pesanti più di g 500, ma non più di kg 10 ciascuno, non destinati a veicoli a cuscino d'aria
ex 05	Pesanti più di kg 10 ciascuno, non destinati a veicoli a cuscino d'aria
ex 06	Non nominati, non destinati a veicoli a cuscino d'aria
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente:
01	Motocicli e velocipedi, con motore ausiliario, d'una cilindrata non superiore a cm ³ 50
	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, non nominati:
	Con carrozzino laterale o carrozzati:
03	Per altri usi
	Senza carrozzino laterale o non carrozzati:
04	D'una cilindrata non superiore a cm ³ 125
05	D'una cilindrata superiore a cm ³ 125
06	Carrozze laterali
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore
87.11	Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:
01	Di ferro o di acciaio
02	Di altre materie

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
87.13	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati:
01	Veicoli per il trasporto di bambini
02	Veicoli per il trasporto di ammalati
	Parti e pezzi staccati:
03	Di ferro o di acciaio
04	Di altre materie
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicoli; loro parti e pezzi staccati:
	Veicoli per il trasporto delle merci:
01	Con dispositivo elevatore delle merci
	Senza dispositivo elevatore delle merci:
02	Con fondo mobile e pneumatici di gomma, impiegati come rimorchi o semirimorchi di autoveicoli ed esclusivamente destinati a lavori su cantieri navali e simili
03	A mano
04	Non nominati
05	Altri veicoli
	Parti e pezzi staccati:
06	Scocche per veicoli
	Non nominati:
	Metallici:
07	Pesanti fino a g 500 ciascuno
08	Pesanti più di g 500, ma non più di kg 10 ciascuno
09	Pesanti più di kg 10 ciascuno
10	Non nominati
89.01	Navi non comprese nelle voci dal n. 89.02 al n. 89.05:
01	Esclusivamente per uso sportivo, acquistate da associazioni nautiche legalmente costituite e dai loro membri effettivi, dalla «Brigada Naval da Legiao Portuguesa» e dai suoi affiliati o dalla «Mocidade Portuguesa»
02	Acquistate da corporazioni di piloti per il loro servizio
	Altre navi:
	A vela, di stazza lorda:
03	Non superiore a 1000 tonnellate
04	Superiore a 1 000 tonnellate
	A propulsione meccanica:
05	Battelli di salvataggio non nominati, di stazza lorda:
07	Sino a 4 000 tonnellate
08	Superiore a 4 000 tonnellate
09	Non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
89.02	Navi appositamente costruite per rimorchiare (<i>rimorchiatori</i>) o per spingere altre navi:
01	Non superiore a 1 000 tonnellate
02	Superiore a 1 000 tonnellate
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti:
01	Bacini galleggianti e draghe
02	Natanti non nominati
89.04	Navi destinate alla demolizione
90.01	Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre
90.02	Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
01	D'oro
02	Placcate d'oro o dorate
03	Di materie non nominate
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini, e oggetti simili:
01	Con montatura d'oro
02	Con montatura placcata d'oro o dorata
03	Con montatura di materie non nominate: Occhiali protettori per arti e mestieri
04	Non nominati
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per il calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili:
01	Scatole di compassi complete, aggiunte di compassi, tiralinee e strumenti simili
02	Squadre, righe, rapportatori e curvilinee
03	Strumenti di precisione da disegno, non nominati
04	Dinamometri e livelli a bolla d'aria
05	Metri di legno
06	Oggetti non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:
01	Siringhe
90.19	Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità:
ex 03	Tutte le merci di questo numero, esclusi gli apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da innestare nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità
90.23	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:
01	Densimetri, alcolometri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili
04	Strumenti non nominati
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:
01	Termostati e pressostati
02	Manometri
03	Apparecchi e strumenti non nominati
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura:
	Contatori d'acqua:
01	Pesanti fino a kg 4 ciascuno
02	Pesanti più di kg 4, ma non più di kg 9 ciascuno
03	Pesanti più di kg 9 ciascuno
	Contatori d'elettricità:
05	Per corrente continua o alternata monofase
06	Per corrente alternata trifase, d'energia attiva
07	Non nominati, compresi tutti i contatori a tariffe e ad usi speciali, in particolare i contatori con indicatori di massimi, i contatori d'energia reattiva, i trivettori, i contatori di campionamento e gli apparecchi registratori

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:
01	Canne pirometriche Non nominati
02	Di contatori di liquidi, di gas o di elettricità
03	Altri strumenti ed apparecchi
91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili:
ex 01	Sveglie, complete, pesanti fino a g 500 ciascuna
ex 02	Sveglie, complete, pesanti più di g 500 ciascuna, o incomplete qualunque ne sia il peso
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:
01	Orologi da posare al suolo
02	Pendole da posare o da sospendere, complete, pesanti più di g' 500 e incomplete qualunque ne sia il peso
03	Orologi da torre
05	Non nominati
91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatori, controllatori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)
91.07	Movimenti finiti per orologi tascabili
02	Macchine non nominate
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria
91.10	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
92.02	Altri strumenti musicali a corda
92.05	Altri strumenti musicali ad aria
ex 92.06	Tutte le merci di questa voce, esclusi i carrillons
92.08	Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (Orchestra, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischiotti, ecc.)

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
92.12	<p>Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazione analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:</p> <p>Supporti di suono:</p> <p>Registrati:</p> <p>04 Non nominati</p>
93.07	<p>Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:</p> <p>Oggetti per usi militari:</p> <p>01 Matrici metalliche per la fabbricazione di cartucce</p> <p>02 Non nominati</p> <p>Oggetti per altri usi:</p> <p>Cartucce:</p> <p>03 Cariche, con o senza proiettili</p> <p>04 Vuote, con o senza inneschi</p> <p>05 Pallini da caccia e pallettoni</p> <p>06 Stoppacci</p> <p>07 Non nominati</p>
94.01	<p>Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:</p> <p>Di legno</p> <p>01 Scolpiti, impiallacciati, lucidati, lustrati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali o sintetiche</p> <p>02 Intarsiati, laccati, dorati, con applicazioni di legni fini, ornati di metallo o d'altre materie e tappezzati di cuoio e sue imitazioni o di tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</p> <p>03 Non nominati</p> <p>04 Di vimini ed altre materie vegetali non nominate</p> <p>05 Di ferro o di acciaio</p> <p>06 Di altre materie</p>
94.02	<p>Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti</p>
94.03	<p>Altri mobili e loro parti:</p> <p>Di legno:</p> <p>01 Scolpiti, impiallacciati, lucidati, lustrati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali o sintetiche</p> <p>02 Intarsiati, laccati, dorati, con applicazioni di legni fini, ornati di metallo o d'altre materie e tappezzati di cuoio e sue imitazioni o di tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</p> <p>03 Non nominati</p>

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
94.03 (seguito)	
04	Di vimine ed altre materie vegetali non nominate
05	Di ferro o di acciaio
06	Di altre materie
94.04	Sommier; oggetti lettereschi e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti, internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti:
01	Coperte, piumini, cuscini, guanciali e traversini, con elementi scaldanti elettrici
	Altri lavori:
02	Ricoperti di tessuti contenenti seta o fibre tessili artificiali e sintetiche
03	Ricoperti di altri tessuti
	Non nominati:
04	Di materie plastiche artificiali, spugnose o cellulari
05	Di altre materie
95.01	Tartaruga lavorata (compresi i lavori):
02	Lavori in tartaruga
95.02	Madreperla lavorata (compresi i lavori):
02	Lavori in madreperla
95.03	Avorio lavorato (compresi i lavori):
02	Lavori in avorio
95.04	Osso lavorato (compresi i lavori):
02	Lavori in osso
95.05	Corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori):
	Corno, corna di animali, zoccoli, unghioni, artigli e becchi:
02	Lavori in dette materie
	Corallo:
04	Lavori in corallo
05	Fanoni di balena lavorati e lavori in fanoni di balena
	Materie non nominate
06	Lavorate
07	Lavori in dette materie

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
95.06	Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate (compresi i lavori):
02	Lavori in dette materie
95.07	Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori):
02	Lavori in dette materie
95.08	Lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (coppale, colofonia, ecc.), di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03 e suoi lavori:
01	Gelatina non indurita lavorata
03	Lavori in dette materie, non nominati
96.01	Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:
	Spazzole:
	Per uso personale:
01	Spazzolini da denti
02	Non nominate
	Per altri usi:
03	In fili metallici
04	Non nominati
	Pennelli:
05	Per uso personale
06	Per altri usi
07	Oggetti non nominati
96.03	Teste preparate per oggetti di spazzolificio
96.04	Spolverini e scopine, di piume
96.05	Piumina da cipria e simili, di qualsiasi materia
96.06	Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:
01	Pezzi da costruzione tipo Meccano ed altri giocattoli educativi a carattere tecnico o scientifico
02	Non nominati
97.04	Oggetti per giochi di società (compresi i giochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):
01	Carte da giuoco di qualsiasi dimensione
02	Bigliardi-mobile
03	Tennis da tavolo
04	Oggetti non nominati
97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figuranti («cotillons»), oggetti-sorpresa; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinate, ecc.):
01	Alberi di Natale artificiali
02	Oggetti non nominati
97.06	Oggetti ed attrezzi per giochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:
01	Ami
02	Oggetti non nominati
97.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):
01	Bottoni per polsini, bottoni per colletti o per sparati
	Di altre specie:
02	Di maiolica o vetro
03	Di seta o di fibre tessili artificiali o sintetiche
04	Di altre fibre tessili
05	Non nominati
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):
01	Chiusure a strappo
	Parti di chiusure a strappo:
02	Metalliche
03	Non nominate

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
98.03	Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05
02	Penne o matite a sfera, nonché loro pezzi staccati ed accessori
03	Oggetti non nominati
98.04	Pennini da scrivere e punte per pennini:
02	Per altre penne
98.05	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi:
01	Gessetti
02	Oggetti non nominati
98.07	Sigilli, numeratori, compositori, datari, timbri e simili, a mano:
01	Datari e numeratori
02	Oggetti non nominati
98.08	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, anche montanti su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:
	Nastri:
01	Su rochetti, per uso immediato
02	Non nominati
03	Cuscinetti
98.09	Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili:
01	Ceralacca
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:
04	Non nominati
98.11	Pipe (compresi gli sbocchi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannuce ed altri pezzi staccati
98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili:
01	Di materie plastiche artificiali e di ebanite
02	Di metalli comuni
03	Non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
98.13	Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili
98.14	Spruzzatori da toilette; loro montatura e teste di montature
98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isothermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)
98.16	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

ELENCO B

relativo ai prodotti soggetti all'importazione in Portogallo ai dazi della tariffa doganale portoghese, ridotti nelle proporzioni e secondo i calendari di cui nell'articolo 4

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
29.01	Idrocarburi:
05	Non nominati
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:
01	Insulina, sali d'oro per la cura della tubercolosi, prodotti organo-arsenicali per la cura della sifilide e prodotti per la cura della lebbra
02	Antibiotici nella cui composizione entrano della penicillina, della streptomina, della tetraciclina, della clortetraciclina, dell'ossitetraciclina, dell'eritromicina o dei sali di detti prodotti
03	Antibiotici non nominati
04	Medicamenti non nominati
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:
01	Nitrato di sodio d'un tenore in azoto inferiore o uguale al 16,3 % Solfato e solfonitrato d'ammonio:
04	Importati sfusi od in sacchi di peso lordo non inferiore a 45 kg
05	Non nominati
07	Calcocianamide d'un tenore in azoto inferiore o pari al 25 %, anche impregnata d'olio
09	Non nominati
(1) 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:
	Sintetico:
01	Poliestere
(1) 56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:
	Di fibre sintetiche:
01	Poliestere
(1) 56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:
	Sintetico:
01	Poliestere

(1) I prodotti delle sottovoci 56.01.01, 56.02.01 e 56.04.01 originari della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito, sono soggetti all'importazione in Portogallo al regime previsto all'articolo 4, paragrafo 1 del presente protocollo per i prodotti dell'elenco B.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
70.04 04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: Non armato: Avente più di 5 mm, ma non più di 10 mm di spessore
70.05 01	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare: Avente fino a 3 mm di spessore
70.06 02 03	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: Non armati: Aventi fino a 3 mm di spessore Aventi più di 3 mm, ma non più di 5 mm di spessore
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due tipi o più fogli aderenti fra loro
73.18 01 02 05	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: Greggi o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi Mannesmann ed i tubi ottenuti mediante stampaggio a caldo «swaging»), anche a manicotto o con flange ma senza nessun'altra lavorazione: Saldati: d'uno spessore di parete di 4,5 mm o meno d'uno spessore di parete superiore a 4,5 mm Non nominati
73.21 02 03 04 05 06	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balastrate, grate, ecc.) di ghisa, ferro, acciaio, lamiera, nastri, barre, profilati tubi, ecc. di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni: Materiale per antenne di trasmissione o di ricezione radioelettrica Piloni per fili conduttori di elettricità, di lamiera di acciaio o di ferro incisa e spiegata Piastre ed ornamenti, di ferro o d'acciaio, modanati o imbutiti, perforati o no, con rilievi, semplici o lavorati, sostituenti lo stucco nelle costruzioni Oggetti non nominati: Di ghisa, acciaio colato e ghisa malleabile: Piallati, verniciati, smaltati, dipinti, lucidati, filettati, torniti, ricoperti di materie plastiche o di qualsiasi metallo non prezioso Non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
73.21 (seguito)	
	Di ferro o di acciaio, battuti, laminati o fucinati:
07	Piallati, perforati, verniciati, smaltati, dipinti, lucidati, filettati, torniti, coperti di materie plastiche o di qualsiasi metallo non prezioso
08	Non nominati
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:
	Catene e catenelle:
03	Articolate, dei tipi Galle, Renold o Morse, con passo non superiore a 2 cm
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla), di ferro o di acciaio:
02	Bulloni filettati e viti da fissaggio, comprese le rondelle ed i dadi quando ne sono muniti
73.35	Molle e foglie di ferro o di acciaio:
03	Molle a balestra per altri veicoli
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere accessoriamente utilizzate per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio:
	Non nominati:
03	Di ferro o di acciaio, battuti, laminati o fucinati
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:
01	Marmitte, bollitori, forni, padelle ed utensili similari, per cucinare indirettamente al vapore
	Non nominati:
03	Di ghisa, acciaio colato o ghisa malleabile
04	Di ferro o di acciaio, battuti, laminati o fucinati
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame:
	Greggi o dipinti, verniciati, smaltati o diversamente preparati (compresi i tubi Mannesmann ed i tubi ottenuti mediante il procedimento detto «swaging»), anche muniti di manicotti o di flange, ma senza nessun'altra lavorazione:
01	Aventi fino a 80 mm nella maggior dimensione interna del taglio trasversale
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio:
01	Greggi o dipinti, verniciati, smaltati o con qualsiasi altra preparazione (compresi i tubi Mannesmann ed i tubi ottenuti mediante stampaggio a caldo «swaging»), anche a manicotto o con flange, ma senza nessun'altra lavorazione
02	Non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per esser utilizzati nelle costruzioni
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
82.07	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione
82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili:
	Non nominati:
02	Dorati od argentati
03	Altri
82.14	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:
01	Dorati od argentati
02	Non nominati
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14:
01	Dorati od argentati
02	Non nominati
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni:
01	Dorati od argentati
02	Non nominati
84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:
	Generatori:
01	Pesanti fino a 20 tonnellate ciascuno
03	Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:
	Motori:
01	Per velocipedi, d'una cilindrata non superiore a 50 m ³
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche:
01	Apparecchi e macchine

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore: elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):
ex 03	Altre, senza rivestimento interno di prodotti ceramici o di gomma, pesanti fino a 1 000 kg, ad eccezione delle pompe sommerse con motore accoppiato
04	Apparecchi non nominati
05	Parti e pezzi staccati
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori, e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoncini liberi; ventilatori e simili:
03	Ventilatori pesanti fino a 200 kg ciascuno
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:
	Bilance, comprese le bascule:
	Automatiche e semiautomatiche:
01	Pesanti fino a 100 kg ciascuna
02	Pesanti più di 100 kg e fino a 250 kg ciascuna
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico, e di manutenzione (ascensori, skips, verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:
04	Trasportatori e teleferiche
06	Ascensori
07	Gru, alberi da carico (derricks) e carrelli trasbordatori; gru a ponte e ad arco
08	Macchine ed apparecchi non nominati
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:
02	Macchine ed apparecchi non nominati
03	Parti e pezzi staccati
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili:
01	Accoppiatrici, telai continui per filare, telai per ritorcere e spoliere
02	Macchine ed apparecchi non nominati

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.37	Telai per la tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc., (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):
	Telai per maglieria:
02	Rettilinei
	Telai meccanici non nominati, pesanti fino a 2 500 kg ciascuno:
ex 03	Automatici, esclusi i telai per la tessitura del cotone
04	Non automatici
84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per cardè, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):
01	Meccanismi Jacquard ed altri per telai rettilinei
02	Macchine ed apparecchi non nominati
	Parti, pezzi staccati ed accessori
	Guarniture di cardè:
05	Con fondo di cuoio
06	Non nominate
08	Tacchetti per telai tessili
09	Non nominati
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri per queste macchine):
	Macchine ed apparecchi:
	Per tingere materie tessili:
01	Pesanti fino a 1 000 kg ciascuno
02	Pesanti più di 1 000 kg, ma non più di 2 500 kg ciascuno
84.47	Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili:
	Seghe a nastro con o senza carrello, seghe circolari, raddrizzatrici, piattatrici, trottole (toupias), macchine per sfogliare il legno, macchine per forare e spaccare il legno e torni paralleli:
01	Pesanti fino a 1 000 kg ciascuna
02	Pesanti più di 1 000 kg, ma non più di 2 000 kg ciascuna
05	Presse a trasmissione meccanica pesanti fino a 1 000 kg ciascuna
06	Macchine-utensili non nominate

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso, ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:
01	Mulini pesanti fino a 5 000 kg ciascuno
02	Granulatrici e frantumatrici, con ϕ senza crivelli selezionati, pesanti fino a 5 000 kg ciascuna
03	Betoniere fisse o mobili, pesanti fino a 2 000 kg ciascuna
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:
	Presse idrauliche:
03	Pesanti fino a 2 000 kg ciascuna
04	Pesanti più di 2 000 kg, ma non più di 5 000 kg ciascuna
05	Presse a trasmissione meccanica, pesanti fino a 1 000 kg ciascuna
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):
02	Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
	Motori trifase asincroni:
03	Pesanti più di 300 kg ma non più di 2 000 kg ciascuno
07	Trasformatori di misura
	Trasformatori non nominati; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione (selfs):
ex 08	Pesanti fino a 500 kg ciascuno, ad eccezione delle bobine a reazione
09	Pesanti più di 500 kg ciascuna
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione:
	Interruttori, non automatici, selezionatori e reostati:
04	Pesanti più di 500 kg ma non più di 2 000 kg ciascuno
05	Pesanti più di 2 000 kg ciascuno

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
85.19 (seguito)	Interruttori automatici, disgiuntori ed apparecchi di collegamento e di distribuzione:
06	Pesanti fino a 3 kg ciascuno
07	Pesanti più di 3 kg, ma non più di 500 kg ciascuno
08	Pesanti più di 500 kg, ma non più di 2 000 kg ciascuno
09	Pesanti più di 2 000 kg ciascuno
90.28	Strumenti ed apparecchi elettrici od elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:
01	Galvanometri non registratori, con graduazione termica
02	Amperometri, voltometri e wattometri

ALLEGATO E

Elenco dei massimali per l'anno 1973

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
ex 84.45	Torni paralleli Limatrici Fresatrici Presse a bilanciere Presse idrauliche Presse meccaniche Ribaditrici e bordatrici Presse piegatrici	650

PROTOCOLLO N. 2

concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati

Articolo 1

Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci, di cui alle tabelle allegate al presente protocollo, l'accordo non osta:

- alla percezione, all'importazione, di un elemento mobile o di un importo forfettario, o all'applicazione di misure interne di compensazione di prezzi;
- all'applicazione di misure all'esportazione.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui alle tabelle allegate al presente protocollo i dazi di base sono:

a) per la Comunità nella sua composizione originaria:

i dazi effettivamente applicati il 1° gennaio 1972;

b) per la Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito:

i) per quanto riguarda i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69:

— per l'Irlanda, da un lato

— per la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito, dall'altro, con riguardo ai prodotti non contemplati dalla Convenzione che istituisce l'associazione europea di libero scambio,

i dazi doganali di cui all'articolo 47 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; tali dazi di base sono notificati al Comitato misto in tempo utile e comunque anteriormente alla prima riduzione prevista nel paragrafo 2;

ii) per quanto riguarda gli altri prodotti: i dazi effettivamente applicati il 1° gennaio 1972;

c) per il Portogallo:

i) per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, i dazi figuranti alla tabella II, allegata al presente protocollo;

ii) per quanto riguarda i prodotti originari della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito i dazi applicabili il 1° gennaio 1972 nel quadro dell'associazione europea di libero scambio.

2. La differenza tra i dazi di base in tal modo definiti e i dazi applicabili il 1° luglio 1977, quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo, è gradualmente soppressa per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

il 1° aprile 1973,

il 1° gennaio 1974,

il 1° gennaio 1975,

il 1° gennaio 1976,

il 1° luglio 1977.

Tuttavia, se il dazio applicabile il 1° luglio 1977 è superiore al dazio di base, la differenza tra tali dazi è ridotta del 40 % il 1° gennaio 1974 ed è di nuovo ridotta per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

il 1° gennaio 1975,

il 1° gennaio 1976,

il 1° luglio 1977.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 dell'Accordo, e fatta salva la futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale del Regno Unito, i paragrafi 1 e 2 sono applicati, arrotondando al quarto decimale per i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale del Regno Unito	Designazione delle merci
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: — bevande alcoliche diverse dal rum, dall'arack, dalla tafia, dal gin, dal whisky, dalla vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, dalle acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie, contenenti uova o giallo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

4. Per i prodotti di cui ai nn. 19.03, 22.06 e 35.01 B della tariffa doganale del Regno Unito, figuranti nella tabella I allegata al presente protocollo, il Regno Unito può rinviare al 1° luglio 1973 la prima applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 2.

5. Per i prodotti originari della Comunità di cui alle sottovoci nn. ex 29.43.01, ex 35.06.01, ex 35.06.02, ex 38.19.09 e 39.06.01 della tariffa doganale portoghese, il Portogallo sopprime i dazi doganali all'importazione secondo le proporzioni ed i calendari di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 per l'elenco A.

Articolo 3

1. Il presente protocollo si applica anche alle bevande alcoliche della sottovoce n. 22.09 C della tariffa doganale comune, non incluse nelle tabelle I e II allegate a detto protocollo. Le modalità di riduzione tariffaria applicabili a tali prodotti sono decise dal Comitato misto.

Nel definire tali modalità, o successivamente, il Comitato misto decide l'eventuale inclusione nel presente protocollo di altri prodotti dei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura di Bruxelles che non formano oggetto di regolamentazioni agricole nelle parti contraenti.

2. In tale occasione il Comitato misto completa, se del caso, gli allegati II e III del protocollo n. 3.

TABELLA I
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali: ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione: — Prodotti ottenuti da legno di pino, aventi un tenore in acidi grassi pari o superiore al 90 % in peso	4,5 %	0
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie B. Gomme da masticare del genere «chewing gum» C. Preparazione detta «cioccolato bianco» D. Altri	21 %	12 %
		8 % + em con riscos. mas. del 23 %	em
		13 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz	em
		13 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz	em
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio B. Gelati C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao D. Altri: I. non contenenti o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g b) altre: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg — altre II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %: 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg — altre	10 % + em	em
		12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz	em
		12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz	em
		12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz	em
		19 % + em	em
		19 % + em	6 % + em
		12 % + em con riscos. mas. del 27 % + daz	em
		19 % + em	em
		19 % + em	6 % + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
18.06 (seguito)	D. II. b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % : 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg — altre c) uguale o superiore a 26 % : 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 2. altre: — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg — altre	12 % + em 19 % + em 19 % + em 12 % + em 19 % + em 19 % + em	em em 6 % + em em em 6 % + em
19.01	Estratti di malto	8 % + em	em
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso	11 % + em	em
19.03	Paste alimentari	12 % + em	em
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	10 % + em	em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili	8 % + em	em
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	7 % + em	em
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:	A. Pane croccante detto «Knäckebröt» 9 % + em con riscos. mas. del 24 % + daf B. Pane azimo (Mazoth) 6 % + em con riscos. mas. del 20 % + daf C. Pane di glutine per diabetici 14 % + em D. altri 14 % + em	em em em em
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	A. Preparazioni dette «Pan/pepato» 13 % + em B. altri 13 % + em con riscos. mas. del 30 % + daf o 35 % + daz	em em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:		
	A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:		
	II. altri	8 % + em	em
	B. Estratti:		
	II. altri	14 % + em	em
21.04	Salse; condimenti composti:		
	B. altri:		
	— contenenti pomodoro	18 %	10 %
	— non nominati	18 %	6 %
21.05	Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
	A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:		
	— contenenti pomodoro	18 %	10 %
	— altre	18 %	6 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:		
	A. Lieviti naturali vivi:		
	II. Lieviti di panificazione	15 % + em	em
	B. Lieviti naturali morti:		
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	13 %	4 %
	II. altri	8 %	4 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
	A. Cereali in semi o in spighe precotti o altrimenti preparati	13 % + em	em
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte: paste alimentari ripiene	13 % + em	em
	C. Gelati	13 % + em	em
	D. Iogurt preparati; lattini in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	13 % + em	em
	E. Preparazioni dette «fondute»	13 % + em con riscos. mas. di 35 u.c. per 100 kg peso netto	em con riscos. mas. di 25 u.c. per 100 kg peso netto
	F. altre:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola:		
	— idrolisati di proteine; autolisati di lievito	20 %	6 %
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %	13 % + em	em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
22.06	<p>Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:</p> <p>A. con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>I. due litri o meno</p> <p>II. più di due litri</p> <p>B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>I. due litri o meno</p> <p>II. più di due litri</p> <p>C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>I. due litri o meno</p> <p>II. più di due litri</p>	<p>17 u.c./hl</p> <p>14 u.c./hl</p> <p>19 u.c./hl</p> <p>16 u.c./hl</p> <p>1,60 u.c. per grado e per hl + 10 u.c. l'hl</p> <p>1,60 u.c. per grado e per hl</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
22.09	<p>Alcole etilico non denaturato, di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:</p> <p>C. Bevande alcoliche:</p> <p>ex V. altri:</p> <p>— contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio e zucchero invertito), presentati in recipienti contenenti:</p> <p>a) due litri o meno</p> <p>b) più di due litri</p>	<p>1,60 u.c. per grado e per hl + 10 u.c. l'hl</p> <p>1,60 u.c. per grado e per hl</p>	<p>1 u.c. per grado e per hl + 6 u.c. l'hl</p> <p>1 u.c. per grado e per hl</p>
29.04	<p>Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>C. Polialcoli:</p> <p>II. Mannite</p> <p>III. Sorbite:</p> <p>a) in soluzione acquosa:</p> <p>1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite</p> <p>2. altra</p> <p>b) altra:</p> <p>1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite</p> <p>2. altra</p>	<p>12 % + em</p> <p>12 % + em</p> <p>9 % + em</p> <p>12 % + em</p> <p>9 % + em</p>	<p>8 % + em</p> <p>6 % + em</p> <p>6 % + em</p> <p>6 % + em</p> <p>6 % + em</p>
29.10	<p>Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Metilglicosidi</p>	<p>14,4 %</p>	<p>8 %</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi: — Esteri di mannite ed esteri di sorbite ex B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi: — Esteri di mannite ed esteri di sorbite	da 8,8 % a 18,4 % da 12 % a 13,6 %	8 % 8 %
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi policarbossilici aciclici: ex V. altri: — Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri	10,4 %	0
29.16	Acidi carbossilici a funzione alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi carbossilici a funzione alcool: I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri: a) Acido citrico b) Citrato di calcio greggio c) Altri ex VIII. Altri: — acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri	13,6 % 15,2 % 5,6 % 16 %	0 0 0 0
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: ex Q. altri: — composti anidri di mannite o di sorbite, ad esclusione del maltolo e dell'isomaltolo	10,4 %	8 %
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41, e 29.42: B. altri	20 %	8 %
29.44	Antibiotici: A. Penicilline	16,8 %	0

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. Caseine: I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (a) II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (a): — avente tenore in acqua superiore a 50 % i n peso — altre III. altre B. Colle di caseina C. altri	2 % 13 % 10 %	0 11 % 8 %
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola: A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti B. Colle di destrina, d'amido o di fecola	14 % + em 13 % + em con riscos. massima del 18 %	em em
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg: A. Colle preparate non nominate né comprese altrove: ex II. altre colle: — a base di emulsione di silicato di sodio ex B. Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg: — a base di emulsione di silicato di sodio	12,8 % 15,2 %	0 0
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee	13 % + em con riscos. massima del 20 %	em
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri: — prodotti di cracking della sorbite	12,8 % 14,4 %	8 % 8 %

(a) Somme ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base	Dazio applicabile al 1° luglio 1977
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche ecc.): ex C. altri:	dal 12 % al 18,4 %	0
	— adesivi a base di emulsione di resine		
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali ed i suoi esteri; linossina:		
	ex B. altri:		
	— Destrano	16 %	6 %
	— esclusa la linossina	16 %	8 %

Nota: Le abbreviazioni «em», «daf» e «daz» utilizzate in questa tabella significano: elemento mobile, dazio addizionale sulla farina, dazio addizionale sullo zucchero.

TABELLA II
PORTOGALLO

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Dazi di base (scudi per kg)	Dazio applicabile il 1° luglio 1977 (scudi per kg)
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:		
	Acidi grassi industriali:		
ex 03	Prodotti a base di legno di pino, con tenore in acidi grassi uguale o superiore al 90 % in peso	12 %	6 %
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	24	17
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	40	28
19.01	Estratti di malto	4	3,2
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 % del peso	14	11
19.03	Paste alimentari	4	3,6
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	1,6	0,8
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: puffed rice, corn-flakes e simili	4	3,2
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	24	12
19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zucchero, di miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:		
01	Biscotti di mare	24	12
02	Prodotti non nominati	1,8	1,7
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:		
01	Addizionati di cioccolato o di cacao	40	20
02	Non addizionati di cioccolato o di cacao	24	16
ex 21.01	Sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, esclusa la cicoria torrefatta e suoi estratti	22	11
ex 21.04	Salse di pomodori	20	10
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
01	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	3,2	3
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:		
ex 01	Lieviti naturali vivi per la panificazione	4	3,2
02	Lieviti naturali morti	0,1	0

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Dazi di base (scudi per kg)	Dazio applicabile il 1° luglio 1977 (scudi per kg)
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
01	Comprese di saccarina con eccipiente	210 (peso reale)	168 (peso reale)
	Altri prodotti:		
03	Con aggiunta di zucchero	24	19
04	Senza aggiunta di zucchero	10	9,5
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali, aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:		
01	In recipienti di capacità non superiore a 2 litri (compresi i recipienti)	6	3
02	In recipienti non nominati	12	6
22.03	Birre:		
	Non concentrate:		
01	In recipienti di capacità non superiore a 2 litri (compresi i recipienti)	6	4
02	In recipienti non nominati	12	8
03	Concentrate	60	42
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:		
01	In recipienti di capacità non superiore a 2 litri (compresi i recipienti)	16	8
02	In recipienti non nominati	26	13
ex 22.09	Bevande alcoliche (esclusi rhum, arack, tafia, gin, whisky, vodka ad almeno 45,2°, acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie) contenenti uova o soltanto tuorli e/o zucchero (saccarosio o zucchero inventito):		
07	In recipienti di capacità non superiore a 2 litri (compresi i recipienti)	64	60
08	In recipienti non nominati	128	120
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati; solfonati, nitrati, nitrosi:		
ex 09	Mannite e sorbite	6 %	0
ex 10	Mannite e sorbite	12 %	0
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
ex 01	Metilglucosidi	6 %	0
ex 02	Metilglucosidi	12 %	0

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Dazi di base (scudi per kg)	Dazio applicabile il 1° luglio 1977 (scudi per kg)
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
ex 23	Esteri di mannite e esteri di sorbite	5,25 %	0
ex 24	Esteri di mannite e esteri di sorbite	12 %	0
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
ex 07	Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri	12 %	0
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
01	Acidi lattici	0,4	0
02	Acidi tartarici	3,2	2,6
03	Acido citrico	2,4	0
ex 13	Sali e esteri dell'acido lattico; sali e esteri dell'acido citrico; acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri	12 %	0
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:		
ex 09	Composti anidridici di mannite o di sorbite, escluso il maltolo e l'isomaltolo	12 %	0
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41, 29.42:		
ex 01	Zuccheri, a eccezione del ramnosio, raffiniosio, mannosio	5,4	0
ex 02	Eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, a eccezione di quelli di ramnosio, raffiniosio, mannosio	12 %	0
29.44	Antibiotici:		
01	Penicillina e suoi sali (per milioni di unità internazionali)	0,6	0,3
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:		
	— colle di caseina	4	2
	— altri	4	3,2
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:		
01	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	3 + 5 %	1,575
02	Colle d'amido o di fecola	4	2
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:		
ex 01	Prodotti a base di emulsione di silicato di sodio	20	0
ex 02	Colle a base di emulsione di silicato di sodio	4	0

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Dazi di base (scudi per kg)	Dazio applicabile il 1° luglio 1977 (scudi per kg)
ex 38.12	Bozzime preparate e appretti preparati a base di materie amilacee	12 %	6 %
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuati delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		
ex 06	Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche (tonnellata, peso lordo)	16	0
ex 09	Prodotti del cracking del sorbitolo	12 %	0
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, politetraaloe-tilene, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.);		
ex 20	Adesivi a base di emulsioni di resine	18 %	0
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:		
01	Adesivi	18 %	0
ex 02	Altri, escluso l'acido alginico, suoi sali e suoi esteri e la linossina	12 %	0

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo sono considerati:

1. come prodotti originari della Comunità:

- a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità,
- b) i prodotti ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari del Portogallo;

2. come prodotti originari del Portogallo:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Portogallo,
- b) i prodotti ottenuti in Portogallo e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

I prodotti, di cui all'elenco C, sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo.

Articolo 2

1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o il Portogallo, da un lato, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi cinque paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:

A. come prodotti originari della Comunità, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che dopo essere stati esportati dalla Comunità non abbiano subito in uno qualsiasi dei cinque paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito

lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra e a condizione che:

- a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei cinque paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o del Portogallo;
- b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5, una regola di percentuale limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, che il plus-valore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro;

B. come prodotti originari del Portogallo, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 che dopo essere stati esportati dal Portogallo, non abbiano subito poi in uno qualsiasi dei cinque paesi suddetti o nella Comunità lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarla come prodotti originari di uno dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo, che figurano negli accordi di cui sopra, a condizione che:

- a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei cinque paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o del Portogallo;
- b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5 è fissata una regola di percentuale che limita la proporzione in valore di prodotti non originari, suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, il plus-valore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, punto A, lettera a) e punto B, lettera a), l'utilizzazione di prodotti diversi da quelli contemplati da detto paragrafo in

una proporzione non superiore complessivamente al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati in Portogallo o nella Comunità non incide sulla determinazione dell'origine di questi ultimi, purché i suddetti prodotti utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esportati dalla Comunità o dal Portogallo, se vi siano stati incorporati.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, lettera b) e punto B, lettera b) e al paragrafo 2, non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da tale articolo, i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o del Portogallo solo se il valore dei prodotti messi in opera, originari della Comunità o del Portogallo rappresenta la percentuale prevalente del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il plusvalore realizzato rappresenta la maggiore percentuale del loro valore.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Portogallo:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti:

- a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco;
- b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

Per sezioni, capitoli e voci tariffarie s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti messi in opera, suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio — entro i limiti e le condizioni previste nei singoli elenchi — non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente, se i tassi sono identici nelle due liste, a questo tasso comune o, se sono differenti, al più elevato dei due.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

- c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
- ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc. e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o del Portogallo;
- f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

Articolo 6

1. Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 5, dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in Portogallo ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

— da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

— dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Il presente articolo vale anche per l'applicazione degli articoli 2 e 3.

2. In caso di applicazione degli articoli 2 e 3 s'intende per plus-valore acquisito la differenza tra il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese interessato, o della Comunità, da un lato, e il valore in dogana di tutti i pro-

dotti importati o messi in opera in tale paese o nella Comunità, dall'altro.

Articolo 7

Il trasporto dei prodotti originari del Portogallo o della Comunità in una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e del Portogallo, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Svezia o della Svizzera, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello stato di transito o di deposito, non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano, all'occorrenza, subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

TITOLO II

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 8

1. I prodotti originari ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Portogallo al beneficio delle disposizioni dell'accordo, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.P.1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo, e che è rilasciato dalle autorità doganali del Portogallo o degli Stati membri della Comunità.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3, si fa uso dei certificati di circolazione delle merci A.W.1, il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo e che sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui tali merci hanno sostato prima di essere riesportate senza aver subito lavorazioni o trasformazioni, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

3. Per consentire alle autorità doganali di verificare le condizioni in cui le merci hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati, allorché non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tali quali, sui certificati di circolazione rilasciati in precedenza e presentati all'importazione di tali merci deve essere apposta dalle suddette autorità, su richiesta del detentore delle

merci stesse, la relativa annotazione, all'atto dell'importazione e successivamente ogni sei mesi.

4. Le autorità doganali del Portogallo o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino nel territorio del Portogallo o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello riportato nell'allegato VI del presente protocollo.

5. Quando nel presente protocollo ricorrono le espressioni «certificato di circolazione delle merci» o «certificati di circolazione delle merci», e non viene precisato che si tratta del modello contemplato al paragrafo 1, o del modello contemplato al paragrafo 2, le relative disposizioni si applicano indifferentemente ad ambedue le categorie di certificati.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo.

Articolo 10

1. Il certificato di circolazione delle merci è rilasciato dalle autorità doganali dello stato esportatore, al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata,

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione, in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.

Il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto nell'accordo.

2. I certificati di circolazione delle merci, compilati nei modi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4 devono contenere gli estremi del o dei certificati di circola-

zione delle merci rilasciati in precedenza e in base al quale o ai quali essi sono stati rilasciati.

3. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui al paragrafo 2, in base ai quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservate per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali dello stato d'esportazione.

Articolo 11

1. Il certificato di circolazione delle merci deve essere presentato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello stato d'importazione in cui sono presentate le merci.

2. I certificati di circolazione delle merci, presentati alle autorità doganali dello stato importatore dopo lo spirare del termine previsto al paragrafo 1, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

A parte tali casi, le autorità doganali dello stato importatore possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

3. I certificati di circolazione delle merci muniti o no di annotazioni nei modi stabiliti nell'articolo 8, paragrafo 3 sono conservati dalle autorità doganali dello stato d'importazione conformemente alle regole vigenti in tale stato.

Articolo 12

Il certificato di circolazione delle merci è compilato, a seconda del caso, su un modulo di cui un modello figura all'allegato V e VI del presente protocollo. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo, in conformità delle disposizioni di diritto interno dello stato esportatore. Se esso è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

Il certificato deve avere il formato di mm 210 × 297 ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di g 25 il m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati membri della Comunità e il Portogallo possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affi-

darne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 13

Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello stato d'importazione, secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 14

1. La Comunità e il Portogallo ammettono, in quanto prodotti originari, al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

3. L'unità di conto (u.c.) ha il valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in contatto, a livello del Comitato misto, per ridefinire il valore in oro.

Articolo 15

1. Le merci spedite dalla Comunità o dal Portogallo per un'esposizione, in un paese diverso da quelli

di cui all'articolo 2 e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Portogallo o nella Comunità, beneficiano, all'importazione in quest'ultimi, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino alle condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o del Portogallo e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

- a) che un esportatore ha spedito tali merci dal territorio della Comunità o dal Portogallo nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Portogallo o nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Portogallo o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;
- d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione in tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 16

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri della Comunità e il Portogallo si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione delle merci compresi quelli rilasciati sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4.

Il Comitato misto è autorizzato a prendere le decisioni necessarie affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile nella Comunità e in Portogallo.

Articolo 17

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 18

La Comunità e il Portogallo adottano ogni misura necessaria affinché i certificati di circolazione delle merci possano essere presentati, in conformità dell'articolo 13 del presente protocollo, a partire dal 1° aprile 1973.

Articolo 19

La Comunità e il Portogallo adottano, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 20

Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, i modelli del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.

Articolo 21

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I e che, alla data del 1° aprile 1973, si trovino in viaggio o che nella Comunità o in Portogallo, si trovino in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo purché, nel termine di quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello stato di importazione un certificato di circolazione delle merci redatto a posteriori dalle competenti autorità dello stato di esportazione, nonché i documenti che comprovino le condizioni di trasporto.

Articolo 22

Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie perché il rilascio dei certificati di circolazione delle merci, che le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e del Portogallo sono abilitate a rilasciare in applicazione degli accordi di

cui all'articolo 2, venga effettuato nei modi previsti da tali accordi. Esse si impegnano altresì ad assicurare la cooperazione amministrativa necessaria a tal fine, in particolare per quanto riguarda i controlli sul viaggio e sulla sosta delle merci scambiate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2.

Articolo 23

1. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti messi in opera, non originari della Comunità, del Portogallo o dei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie è stato portato nella Comunità e in Portogallo al 40 % del dazio di base.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca, della Norvegia o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Portogallo delle disposizioni tariffarie in vigore in Portogallo e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo e nell'articolo 4 del protocollo n. 1, i prodotti importati e messi in opera in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi tre paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del presente protocollo.

3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quando le autorità doganali portoghesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi tre paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo i prodotti importati e messi in opera in Portogallo non possono essere oggetto, in Portogallo, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del presente protocollo.

4. L'espressione «dazi doganali» utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

Articolo 24

1. Dai certificati di circolazione delle merci si fa, eventualmente, risultare che i prodotti ai quali essi si

riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni ulteriore trasformazione esclusivamente in Portogallo o in Danimarca, in Norvegia, nel Regno Unito o nei cinque altri paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo, fino alla data a decorrere dalla quale il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà stato soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda da un lato, e il Portogallo, dall'altro.

2. Negli altri casi, in detti certificati si indica eventualmente il plus-valore acquisito in ciascuno dei territori seguenti:

- la Comunità nella sua composizione originaria,
- l'Irlanda,
- la Danimarca, la Norvegia, il Regno Unito,
- il Portogallo,
- ciascuno dei cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

Articolo 25

1. All'importazione in Portogallo o in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito possono fruire delle disposizioni tariffarie in vigore in Portogallo o in questi tre paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo e all'articolo 4 del protocollo n. 1 soltanto i prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci, dal quale risulta che essi hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni complemento di trasformazione esclusivamente in Portogallo o nei tre paesi sopra menzionati o nei cinque altri paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

2. Nei casi diversi da quelli contemplati nel paragrafo 1, il Portogallo, da un lato, e la Comunità, dall'altro, possono adottare disposizioni transitorie al fine di non far riscuotere i dazi previsti nell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo e articolo 4 del protocollo n. 1, sul valore corrispondente a quello dei prodotti originari del Portogallo o della Comunità, che sono stati messi in opera per ottenere altri prodotti con-

formi alle condizioni previste nel presente protocollo e che sono in seguito importati in Portogallo o nella Comunità.

Articolo 26

Le Parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di concludere degli accordi con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Svezia e la Svizzera atti a garantire l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 27

1. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A del presente protocollo, ogni prodotto originario di uno dei cinque paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui — per tale prodotto e nei riguardi di tale paese — il Portogallo applica il dazio paesi terzi o una corrispondente misura di salvaguardia in forza delle disposizioni che regolano gli scambi tra il Portogallo e i cinque paesi di cui all'articolo precitato.

2. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto B del presente protocollo ogni prodotto originario di uno dei cinque paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui — per tale prodotto e nei riguardi di tale paese — la Comunità applica il dazio paesi terzi in forza dell'accordo da essa concluso con detto paese.

Articolo 28

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del titolo I, articolo 5, paragrafo 3, del titolo II, del titolo III, articoli 23, 24 e 25 nonché degli allegati I, II, III, V e VI del presente protocollo. Il Comitato misto, in particolare, è autorizzato ad adottare le misure necessarie per adeguarle alle esigenze proprie a determinate merci o a determinati modi di trasporto.

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 — ad articolo 1

L'espressione «la Comunità» o «il Portogallo» comprende anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o del Portogallo.

Le navi operanti in altomare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello stato al quale esse appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

Nota 2 — ad articoli 1, 2 e 3

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario delle Comunità o del Portogallo o di uno dei paesi di cui all'articolo 2 non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 — ad articoli 2 e 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b) e punto B, lettera b), la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento, per il plus-valore acquisito, alle disposizioni particolari previste negli elenchi A e B. Detta regola costituisce quindi, nei casi in cui il prodotto ottenuto figura nell'elenco A, un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Del pari, il divieto di cumulare le percentuali previste negli elenchi A e B per uno stesso prodotto ottenuto sono applicabili nei singoli paesi per il plus-valore acquisito.

Nota 4 — ad articoli 1, 2 e 3

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 5 — ad articolo 4, lettera f)

L'espressione «loro navi» si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Portogallo;
- che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Portogallo;
- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri della Comunità o del Portogallo, o ad una società con sede principale in uno di tali Stati, di cui il o i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e del Portogallo, e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, a enti pubblici o a cittadini di tali Stati;
- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità o del Portogallo;
- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, di cittadini degli Stati membri della Comunità e del Portogallo.

Nota 6 — ad articolo 6

Per «prezzo franco fabbrica» s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per «valore in dogana» si intende quello definito nella Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 7 — ad articolo 8

Le autorità doganali che effettuano l'annotazione sui certificati di circolazione delle merci, secondo le modalità previste all'articolo 8, paragrafo 3, hanno la facoltà di procedere alle verifiche delle merci conformemente alla regolamentazione in vigore nello stato interessato.

Nota 8 — ad articolo 10

Quando un certificato di circolazione delle merci si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro della Comunità o dal Portogallo, e riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati dallo stato di riesportazione devono obbligatoriamente, fatto salvo l'articolo 24, indicare lo stato nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario. Dai nuovi certificati deve ugualmente risultare, allorché si tratta di merci non poste in deposito doganale, che le annotazioni previste all'articolo 8, paragrafo 3, sono state regolarmente effettuate.

Nota 9 — ad articoli 16 e 22

Quando un certificato di circolazione delle merci è stato rilasciato secondo le condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2 o 4, e si riferisce a merci riesportate tal quali, le autorità doganali del paese di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato o dei certificati rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

Nota 10 — ad articoli 23 e 25

Per «disposizioni tariffarie in vigore» si intende il dazio applicato il 1° gennaio 1973 in Danimarca, in Norvegia, nel Regno Unito o in Portogallo ai prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 o quello che secondo l'accordo sarà successivamente applicato a tali prodotti quando il dazio sarà meno elevato di quello applicato agli altri prodotti originari del Portogallo o della Comunità.

Nota 11 — ad articolo 23

Per «restituzione dei dazi doganali od esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma» si intende ogni disposizione concernente il rimborso o la non riscossione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a prodotti messi in opera, sempreché tale disposizione accordi, espressamente o di fatto, questo rimborso o non riscossione quando le merci ottenute da tali prodotti sono esportate, ma non quando le stesse sono destinate al consumo interno.

Nota 12 — ad articoli 24 e 25

L'articolo 24, paragrafo 1 e l'articolo 25, paragrafo 1 devono intendersi in particolare nel senso che non è stata fatta applicazione:

- né delle disposizioni dell'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in Portogallo;
- né eventualmente delle disposizioni, corrispondenti a questa frase, che figurano negli accordi di cui all'articolo 2 per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in ciascuno dei cinque paesi.

Nota 13 — ad articolo 25

Quando dei prodotti originari non conformi ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono importati in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito, il dazio che serve di base per le riduzioni tariffarie previste nell'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo è quello effettivamente applicato il 1° gennaio 1972 dal paese importatore nei confronti dei paesi terzi.

ALLEGATO II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che la subiscono, oppure lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati a esclusione delle cipolle	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, trituratione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02, 07.03	
ex 15.04	Oli di fegato di pesci, di un tenore in vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 3	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquerizia contenenti più del 10 % in peso di saccarosio, senza aggiunta di altre sostanze	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari non contenenti cacao, esclusi i prodotti diversi dal cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, i gelati, la cioccolata e i prodotti di cioccolata, anche ripieni e i prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.01	Estratti di malto	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 11.07	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
19.03	Paste alimentari		Fabbricazione a partire da grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi ⁽¹⁾ oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
ex 20.02	Pomodori e olive preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conserve di pomodori o olive fresche o surgelate	
ex 21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o gli ortaggi della voce n. 20.07	Fabbricazione a partire da succhi di frutta ⁽²⁾ oppure per la quale vengono usati prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
ex 22.09	Bevande alcoliche, ad esclusione del rum, arack, tafia, gin, whisky, vodka, con tenore di alcole etilico di almeno 45,2°, ed acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	

⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea indurata*.

⁽²⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 28.13	Acido bromidrico	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.01 ⁽¹⁾	
ex 28.19	Ossido di zinco	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 79.01	
28.27	Ossido di piombo, compresi il minio rosso e il minio arancione	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 78.01	
ex 28.28	Idrossido di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.42 ⁽¹⁾	
ex 28.29	Fluoruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 o 28.42 ⁽¹⁾	
ex 28.30	Cloruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 o 28.42 ⁽¹⁾	
ex 28.33	Bromuri	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 o 28.13 ⁽¹⁾	
ex 28.38	Solfato d'alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 28.42	Carbonato di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.28 ⁽¹⁾	
ex 29.02	Bromuri organici	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 o 28.13 ⁽¹⁾	
ex 29.02	Diclorodifeniltricloroetano		Trasformazione dell'etanolo in clorale e condensazione del clorale con il monoclorobenzolo ⁽¹⁾
ex 29.35	Piridina; alfapicolina; betapicolina; gammapicolina		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 29.35	Vinilpiridina		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 29.38	Acido nicotinico		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 32.04 o 32.05 ⁽¹⁾	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato ⁽¹⁾	
33.02	Sottoprodotti terpenici della de-terpenazione degli oli essenziali	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 ⁽¹⁾	
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 ⁽¹⁾	
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola		Fabbricazione partendo da granturco o patate
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piatte, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 ⁽¹⁾	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 ⁽¹⁾	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 37.01 o 37.02 ⁽¹⁾	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nella industria della carta, nella industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.15	«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di: <ul style="list-style-type: none"> — oli di flemma e olio di Dippel; — acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua, e esteri di acidi naftenici; — acidi solfonaftenici e loro sali, insolubili in acqua, e esteri di acidi solfonaftenici; — solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali; — alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele; 		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Voce della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
	Designazione			
ex 38.19 (seguito)	<ul style="list-style-type: none"> — scambiatori di ioni; — catalizzatori; — composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche; — cementi, malte e composizioni simili, refrattari; — ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas; — carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotto 			
ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati			Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) ⁽¹⁾	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta per carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
50.04 ⁽²⁾	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.01 o 50.02
50.05 ⁽²⁾	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
50.06 ⁽²⁾	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03 non cardati né pettinati

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽²⁾ Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
50.07 ⁽¹⁾	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o n. 50.02 e dai prodotti della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
ex 50.08 ⁽¹⁾	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o quelli della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
50.09 ⁽²⁾	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
50.10 ⁽²⁾	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
51.01 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02 ⁽¹⁾	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.03 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 ⁽²⁾	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
52.01 ⁽¹⁾	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
52.02 ⁽²⁾	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
53.06 ⁽¹⁾	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn. 53.01 o 53.03
53.07 ⁽¹⁾	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn. 53.01 o 53.03
53.08 ⁽¹⁾	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02
53.09 ⁽¹⁾	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03, non preparati
53.10 ⁽¹⁾	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 05.03 e 53.01 fino al n. 53.04 incluso
53.11 ⁽²⁾	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso
53.12 ⁽²⁾	Tessuti di peli grossolani		Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso
53.13 ⁽²⁾	Tessuti di crine		Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03
54.03 ⁽¹⁾	Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 54.01 o 54.02, non cardati né pettinati
54.04 ⁽¹⁾	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
54.05 ⁽²⁾	Tessuti di lino o di ramié		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
55.05 ⁽¹⁾	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.06 ⁽¹⁾	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.07 ⁽²⁾	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.08 ⁽²⁾	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.09 ⁽²⁾	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Voce della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
	Designazione			
56.02	Fasce (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto			Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07 ⁽²⁾	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco			Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso
57.05 ⁽¹⁾	Filati di canapa			Ottenuti a partire dalla canapa greggia
57.06 ⁽¹⁾	Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03			Ottenuti a partire dalla juta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.07 ⁽¹⁾	Filati di altre fibre tessili vegetali			Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04
57.08	Filati di carta			Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
57.09 ⁽²⁾	Tessuti di canapa			Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
57.10 ⁽¹⁾	Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla juta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.11 ⁽¹⁾	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07
57.12	Tessuti di filati di carta		Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami
58.01 ⁽²⁾	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02 ⁽²⁾	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07
58.04 ⁽²⁾	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.05 ⁽²⁾	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.06 ⁽²⁾	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

⁽¹⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

⁽²⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci n. ex 51.01 e n. ex 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.07 (*)	Filati di ciniglia; filati spiraliati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiraliati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08 (*)	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09 (*)	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
59.01 (*)	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.02 (*)	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.03 (*)	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute» anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.04 (*)	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.05 (*)	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.06 (*)	Altri manufatti ottenuti, con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07

(*) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10 ⁽⁴⁾	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13 ⁽⁴⁾	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici
59.15 ⁽⁴⁾	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16 ⁽⁴⁾	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili

⁽⁴⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.17 ⁽¹⁾	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex capitolo 60	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da materie delle voci nn. dal 56.01 al 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili ⁽¹⁾
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata: — al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07; — al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

⁽²⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle tele per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.07	Cravatte		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽³⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
61.11	Altri accessori confezionati per oggetto di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
62.01	Coperte		Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro casami ⁽²⁾ ⁽³⁾
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici e greggi ⁽²⁾ ⁽³⁾
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

⁽¹⁾ Le guarrazioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽³⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per cappelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire o da filati, o da fibre tessili
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucina o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiera, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Voce della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
	Designazione			
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminata a caldo o a freddo		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie			Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06
73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19			Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.06, 73.07 o della voce n. 73.15 nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.06	Polveri e pagliette di rame			Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.08	Accessori per tubi, di rame (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.12	Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservare, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.04	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balastrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.03	Altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.02	Barre, profilati, e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi ⁽²⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % del valore dei pezzi ⁽²⁾ utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti «originari» — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti «originari»
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn. 85.14 e 85.15		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽²⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari» — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽³⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate agli elementi di combustibile di cui alla voce n. ex 84.59 fino al 31 dicembre 1977.

⁽²⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, per i suddetti prodotti nel territorio dello stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽³⁾ Questa percentuale non può essere sommata a quella del 40 %.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari» — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex Capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci nn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non può essere sommata a quella del 40 %.

Elenco A (seguito)

Voce della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
	Designazione			
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia			Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)			Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione			Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura			Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08			Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili			Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari»
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione: — che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti «originari» — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbizzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello stato presso il quale avviene il montaggio;
- per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non può essere sommata a quella del 40%.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
98.08	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isothermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 70.12

ALLEGATO III

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati, «non originari», nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nonché nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, non ha l'effetto di far perdere il carattere di «prodotti originari» ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
Capitoli dal 28 al 37 compreso	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, escluso il tallol-olio raffinato	Lavorazioni o trasformazioni nelle quali vengono utilizzati i prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
Capitolo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze	Lavorazioni o trasformazioni nelle quali vengono utilizzati i prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 40.01	Lastre di gomma laminata per suole	Laminazione di fogli di para di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura
ex 41.01	Pelli di ovini tosate	Slanatura delle pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate
ex 41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento («épincetage») rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19, tagliati	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e tritrazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o tritrazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio: — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso — nelle forme di cui alla voce n. 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
ex 74.01	Rame da affinazione (blister e altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processi chimici delle metalline «speiss» ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.01	Tungsteno (wolframio) lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti originari
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % in valore dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia costituito da prodotti «originari» — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti «originari»
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita per i suddetti prodotti nel territorio dello stato presso il quale avviene il montaggio;
- b) per gli altri pezzi e parti le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore di prodotti di origine indeterminata.

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 95.03	Lavori di avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori di osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire dagli sbizzi

ALLEGATO IV

ELENCO C

Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

N. della tariffa doganale	Designazione delle merci
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
dal n. 27.09 al n. 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi — aciclici, — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, — benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

ACCORDO CEE – PORTOGALLO

Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)		A.P.1 N.A.000.000			
Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)		Certificat de circulation des marchandises Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circolazione delle merci Certificaat inzake goederenverkeer Movement certificate Varecertifikat Varesertifikat Certificado de circulação das mercadorias			
Mezzo di trasporto alla partenza (tipo, numero o nome) (indicazione facoltativa)		Paese di destinazione ⁽¹⁾			
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)		Spazio riservato ad uso ufficiale			
Numero d'ordine	Colli ⁽²⁾		Designazione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)	Numero e data delle fatture (indicazione facoltativa)
	Marche e numeri	Numero e natura			
Numero totale dei colli e quantità totali					} (in tutte lettere)
Osservazioni					
<p style="text-align: center;">VISTO DELLA DOGANA</p> <p>Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione ⁽³⁾: modello n.</p> <p>Paese in cui è stato rilasciato:</p> <p>Ufficio doganale:</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>			<p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci sopra descritte trovandosi ⁽⁴⁾ soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente cer- tificato ⁽⁵⁾</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: center;">..... (Firma)</p> <p>Spedizione del n. (Indicazione facoltativa)</p>		

⁽¹⁾ Indicare la Comunità economica europea o il Portogallo.

⁽²⁾ Per le merci alla rinfusa indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo.

⁽³⁾ Da riempire solo se le norme nazionali del paese di esportazione lo richiedono.

⁽⁴⁾ Indicare «in Portogallo» oppure completare con l'indicazione «nella Comunità» se il certificato è richiesto in uno Stato membro della Comunità.

⁽⁵⁾ Si vedano le note a retro.

DOMANDA DI CONTROLLO

Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

Fatto a, addì

Timbro
dell'ufficio

.....
(Firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di constatare che il presente certificato:

1. è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti ⁽¹⁾;
2. non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) ⁽¹⁾.

Fatto a, addì

Timbro
dell'ufficio

.....
(Firma del funzionario)

(1) Cancellare la dicitura che non interessa.

I. Merci che possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione A. P. 1

Le disposizioni di questa parte delle note saranno elaborate da ciascuna delle Parti contraenti in conformità con le regole del protocollo.

II. Campo di applicazione del certificato di circolazione A. P. 1

Il trasporto dei prodotti originari del Portogallo o della Comunità in una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità, del Portogallo, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Svezia o della Svizzera all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito, non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano, all'occorrenza, subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

III. Regole da osservare per la compilazione del certificato di circolazione A. P. 1

1. Il certificato di circolazione A. P. 1 è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo ed in conformità con le disposizioni di diritto interno del paese esportatore.
2. Se il certificato di circolazione A. P. 1 è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello. Il documento non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali.
3. Ogni articolo indicato nel certificato di circolazione A. P. 1 deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima iscrizione

deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

4. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
5. L'esportatore o il vettore può completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione dell'esportatore mediante riferimento al documento di trasporto. Si raccomanda del pari all'esportatore o al vettore di riportare sul documento di trasporto che accompagna la spedizione delle merci il numero di serie del certificato A. P. 1.

IV. Portata del certificato di circolazione A. P. 1

Il certificato di circolazione A. P. 1 quando viene utilizzato regolarmente permette di ottenere nel paese d'importazione l'ammissione delle merci in esso descritte al beneficio delle disposizioni dell'accordo.

Il servizio delle dogane del paese d'importazione può, ove lo ritenga necessario, chiedere l'esibizione di ogni altro documento giustificativo, in particolare dei documenti di trasporto con cui si è effettuata la spedizione delle merci.

V. Termine di presentazione del certificato di circolazione A. P. 1

Il certificato di circolazione A. P. 1 deve essere presentato all'ufficio doganale del paese d'importazione al quale è presentata la merce non oltre quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.

VI. Sanzioni

Sono applicate delle sanzioni contro chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati inesatti al fine di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

ACCORDO CEE – PORTOGALLO

Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)		A.P.1 N.A.000.000			
Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)		Certificat de circulation des marchandises Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circolazione delle merci Certificaat inzake goederenverkeer Movement certificate Varecertifikat Varesertifikat Certificado de circulação das mercadorias			
Mezzo di trasporto alla partenza (tipo, numero o nome) (indicazione facoltativa)					
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)		Paese di destinazione ⁽¹⁾			
		Spazio riservato ad uso ufficiale			
Numero d'ordine	Colli ⁽²⁾		Designazione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)	Numero e data delle fatture (indicazione facoltativa)
	Marche e numeri	Numero e natura			
Numero totale dei colli e quantità totali					(in tutte lettere)
Osservazioni					

⁽¹⁾ Indicare la Comunità economica europea o il Portogallo.

⁽²⁾ Per le merci alla rinfusa indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo.

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a retro,

DICHIARO che queste merci sono state ottenute⁽¹⁾ e rispondono alle condizioni di cui all'articolo 1 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari», allegato all'accordo concluso tra la Comunità e il Portogallo,

PRECISO che le circostanze che hanno conferito a queste merci il carattere di «prodotti originari» sono le seguenti⁽²⁾:

.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi⁽³⁾:

.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità responsabili, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del presente certificato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra,

CHIEDO il rilascio di un certificato di circolazione A.P.1 per queste merci.

Fatto a, addi

.....
(Firma dell'esportatore)

⁽¹⁾ Indicare qui «in Portogallo» o «nella Comunità» se le merci sono state ottenute in uno Stato membro della Comunità.

⁽²⁾ Da compilare se si tratta di merci diverse da quelle contemplate all'articolo 1 dei paragrafi 1, lettera a), e 2, lettera a), del protocollo relativo alla nozione di «prodotti originari», allegato all'accordo concluso fra la Comunità e il Portogallo.

Indicare i prodotti messi in opera, la loro voce doganale, la loro provenienza e, se del caso, i processi di fabbricazione conferenti l'origine del paese di fabbricazione (applicazione dell'elenco B o delle condizioni speciali di cui all'elenco A), le merci ottenute e la loro voce tariffaria.

Se i prodotti messi in opera non debbono superare, in valore, una data percentuale della merce ottenuta affinché possa essere conferito a quest'ultima il carattere di «prodotto originario» indicare:

- per i prodotti messi in opera:
 - il valore in dogana, se tali prodotti sono di origine terza;
 - il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione, se si tratta di prodotti di origine indeterminata;
- per le merci ottenute: il prezzo «franco fabbrica», cioè quello pagato al fabbricante presso il quale è avvenuta l'ultima lavorazione o la trasformazione, ivi compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese in questione.

⁽³⁾ Ad esempio, documenti d'importazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera.

ACCORDO CEE – PORTOGALLO

Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)		A.W.1 N.A.000.000			
Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)		Certificat de circulation des marchandises Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circolazione delle merci Certificaat inzake goederenverkeer Movement certificate Varecertifikat Varesertifikat Certificado de circulação das mercadorias			
Mezzo di trasporto alla partenza (tipo, numero o nome) (indicazione facoltativa)		Paese di destinazione ⁽¹⁾			
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)		Spazio riservato ad uso ufficiale			
Numero d'ordine	Colli ⁽²⁾		Designazione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)	Numero e data delle fatture (indicazione facoltativa)
	Marche e numeri	Numero e natura			
Numero totale dei colli e quantità totali.....					} (in tutte lettere)
Osservazioni					
VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione ⁽³⁾ : modello n. Paese in cui è stato rilasciato: Ufficio doganale: (Firma)			DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci sopra descritte trovandosi ⁽⁴⁾ soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato ⁽⁵⁾ Fatto a, addì (Firma) Spedizione del n. (Indicazione facoltativa)		

⁽¹⁾ Indicare la Comunità economica europea o il paese di destinazione che ha concluso con il paese, in cui è richiesto il certificato, l'accordo a norma del quale le merci hanno acquisito o conservato il carattere di «prodotti originari» mediante applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, 3 del protocollo relativo alla definizione del concetto di prodotti originari, allegato all'accordo concluso tra la Comunità e uno dei sei paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo, Svezia, Svizzera o mediante applicazione delle disposizioni corrispondenti previste nel protocollo allegato all'accordo concluso fra due dei sei paesi summenzionati.

⁽²⁾ Per le merci alla rinfusa, indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo.

⁽³⁾ Da riempire soltanto se le norme nazionali del paese esportatore lo prescrivono.

⁽⁴⁾ Indicare il paese in cui il certificato è richiesto o completare con «nella Comunità» se il certificato è richiesto in uno Stato membro della Comunità.

⁽⁵⁾ Le condizioni da osservare sono quelle previste:

- o nell'articolo 2 o 3 di uno dei protocolli relativi alla nozione di prodotti originari allegati agli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e uno dei sei paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo, Svezia, Svizzera,
- o le condizioni corrispondenti a quelle di cui sopra e che regolano gli scambi tra due di questi sei paesi.

DOMANDA DI CONTROLLO

Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

Fatto a, addì




(Firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di costatare che il presente certificato:

1. è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti ⁽¹⁾;
2. non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le alleghe osservazioni) ⁽¹⁾.

Fatto a, addì



(Firma del funzionario)

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura che non interessa.

I. Merci che possono dare luogo al rilascio di un certificato di circolazione A.W. 1

Possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione di questo modello soltanto le merci che rispondono alle condizioni fissate agli articoli 2 e, se del caso, 3 di uno dei protocolli relativi alla nozione di prodotti originari allegati agli accordi conclusi tra la Comunità economica europea, da un lato, e uno dei sei paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo, Svizzera, Svezia, dall'altro, oppure le merci conformi alle condizioni corrispondenti che regolano gli scambi tra due dei sei paesi summenzionati. Per stabilire se queste condizioni possono risultare soddisfatte, si raccomanda prima di fare una dichiarazione per ottenere detto certificato, di esaminare con cura il contenuto delle disposizioni del protocollo dell'accordo al quale si farà riferimento e, se necessario, mettersi in contatto con le autorità amministrative abilitate a fornire informazioni al riguardo, particolarmente per quanto riguarda le merci che non si trovano in deposito doganale e che devono essere riesportate, tal quali.

II. Campo d'applicazione del certificato di circolazione A.W. 1

Il trasporto dei prodotti originari della Comunità o dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera e formanti una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, sempreché l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto il controllo delle autorità doganali dello stato di transito o di deposito, non siano immessi in commercio o al consumo se del caso e non vi abbiano subito altre operazioni diverse dallo scarico e ricarico od ogni operazione destinata a garantirne la conservazione come tali.

III. Regole da osservare per la compilazione del certificato di circolazione A.W. 1

1. Il certificato di circolazione A.W. 1 è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo ed in conformità con le disposizioni di diritto interno del paese esportatore.
2. Se il certificato di circolazione A.W. 1 è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello. Il documento non deve presentare né raschiature, né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportate

tevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali.

3. Ogni articolo indicato nel certificato di circolazione A.W. 1 deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
4. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
5. L'esportatore o il vettore può completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione dell'esportatore con un riferimento al documento di trasporto. Si raccomanda del pari all'esportatore (o al vettore) di riportare sul documento di trasporto che accompagna la spedizione delle merci il numero di serie del certificato A.W. 1.

IV. Portata del certificato di circolazione A.W. 1

Il certificato di circolazione A.W. 1 quando viene utilizzato regolarmente, permette di ottenere nel paese d'importazione l'ammissione delle merci in esso descritte al beneficio delle disposizioni dell'accordo.

Il servizio delle dogane del paese d'importazione può, ove lo ritenga necessario, chiedere l'esibizione di ogni altro documento giustificativo, in particolare dei documenti di trasporto con cui si è effettuata la spedizione delle merci.

V. Termine di presentazione del certificato di circolazione A.W. 1

Il certificato di circolazione A.W. 1 deve essere presentato all'ufficio doganale del paese d'importazione al quale è presentata la merce non oltre quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.

VI. Sanzioni

Sono applicate delle sanzioni contro chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati inesatti al fine di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

ACCORDO CEE – PORTOGALLO

Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)		A.W.1 N.A.000.000			
Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)		Certificat de circulation des marchandises Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circolazione delle merci Certificaat inzake goederenverkeer Movement certificate Varecertifikat Varesertifikat Certificado de circulação das mercadorias			
Mezzo di trasporto alla partenza (tipo, numero o nome) (indicazione facoltativa)					
Itinerario previsto (indicazione facoltativa)					
		Paese di destinazione ⁽¹⁾			
		Spazio riservato ad uso ufficiale			
Numero d'ordine	Colli ⁽²⁾		Designazione delle merci	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)	Numero e data delle fatture (indicazione facoltativa)
	Marche e numeri	Numero e natura			
Numero totale dei colli					} (in tutte lettere)
e quantità totali					
Osservazioni					

⁽¹⁾ Indicare la Comunità economica europea o il paese di destinazione che ha concluso con il paese, in cui è richiesto il certificato, l'accordo a norma del quale le merci hanno acquisito o conservato il carattere di «prodotti originari» mediante applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, 3 del protocollo relativo alla definizione del concetto di prodotti originari, allegato all'accordo concluso tra la Comunità e uno dei sei paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo, Svezia, Svizzera o mediante applicazione delle disposizioni corrispondenti previste nel protocollo allegato all'accordo concluso fra due dei sei paesi summenzionati.

⁽²⁾ Per le merci alla rinfusa, indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo.

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a retro,

DICHIARO che queste merci sono state ottenute⁽¹⁾ e rispondono alle condizioni previste per poter formare oggetto di un certificato di circolazione A.W. 1 ⁽²⁾.

PRECISO che le circostanze che hanno permesso a dette merci di rispondere alle condizioni sopra indicate sono le seguenti⁽³⁾:

.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽⁴⁾:

.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità responsabili, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del presente certificato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra,

CHIEDO il rilascio di un certificato di circolazione A.W. 1 per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma dell'esportatore)

⁽¹⁾ Indicare il paese in cui è richiesto il certificato o completare con l'indicazione «nella Comunità» se il certificato è richiesto in uno Stato membro della Comunità.

⁽²⁾ Le condizioni da osservare sono quelle previste:

- nell'articolo 2 c, se del caso, 3 di uno dei protocolli relativi alla nozione di prodotti originari allegati agli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e uno dei sei paesi seguenti: Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo, Svezia, Svizzera,
- o le condizioni corrispondenti a quelle di cui sopra e che regolano gli scambi tra due di questi sei paesi.

⁽³⁾ In caso di merci che hanno subito delle trasformazioni o delle lavorazioni indicare in particolare i prodotti utilizzati, la loro voce doganale, la loro provenienza, se del caso, il processo di fabbricazione, le merci ottenute e la loro voce doganale. Se i prodotti utilizzati non debbono superare, in valore, una data percentuale della merce ottenuta affinché possa essere conferito a quest'ultima il carattere di «prodotto originario», indicare quanto segue:

- per i prodotti messi in opera: il valore in dogana,
- per le merci ottenute: il prezzo «franco fabbrica», cioè quello pagato al fabbricante presso il quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o la trasformazione, ivi compreso il valore delle merci messe in opera, al netto delle imposte interne restituite o da restituire, in caso di esportazione del paese in questione.

⁽⁴⁾ Ad esempio: documenti d'importazione (in particolare i certificati di circolazione delle merci precedentemente rilasciati), fatture, dichiarazione del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riportate tal quali.

PROTOCOLLO N. 4**relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda**

In deroga all'articolo 14 dell'accordo sono applicabili nei confronti del Portogallo le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 6 e all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» stabilito ed adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee ed il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l'Irlanda e l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda.

PROTOCOLLO N. 5**concernente le tasse a destinazione speciale in vigore in Portogallo***Articolo 1*

In deroga all'articolo 6 dell'accordo il Portogallo può mantenere in vigore le tasse a destinazione speciale, applicabili ai prodotti di cui al capitolo I dell'elenco allegato, purché non comportino alcun elemento di discriminazione tra i prodotti importati ed i prodotti portoghesi.

Tali tasse sono soppresse o sostituite da tasse interne entro il 1° gennaio 1980.

Il Comitato misto può decidere che il Portogallo mantenga tali tasse dopo il 1° gennaio 1980.

Articolo 2

In deroga all'articolo 7 dell'accordo il Portogallo può mantenere le tasse a destinazione speciale applicabili ai prodotti di cui al capitolo II dell'elenco allegato.

L'importo di tali tasse può essere modificato con l'assenso del Comitato misto.

CAPITOLO I

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Tassa in scudi portoghesi
ex 33.06.04 ex 34.01.06	Saponette, prodotti per la barba e shampooing per capelli	0,10/kg
34.01.01 34.01.02	Saponi in polvere, in flaconi, fiocchi, granelli, pagliuzze, e simili	0,05/kg
ex 34.01.03	Saponi in barre o blocchi, con meno di 10 % di acidi grassi	0,02/kg
ex 34.01.03 ex 34.01.05 ex 34.01.06	Saponi in barre o blocchi, con più di 10 % di acidi grassi	0,05/kg
ex 34.01.03 ex 34.01.05 ex 34.01.06 ex 34.02.02	Prodotti preparati tensioattivi in blocchi o in polvere, granulati e simili	0,10/kg
34.01.04	Saponi e preparazioni tensioattive con abrasivi (sgrassanti e per lucidare)	0,05/kg
ex 34.01.05 ex 34.01.06 ex 34.02.02	Saponi e preparazioni tensioattive, liquide, molli e in pasta e altre, non specifiche	0,05/kg
34.02.03 34.02.04	Prodotti preparati per liscivie, contenenti o non sostanze organiche	0,05/kg
ex 34.05	Prodotti per pulire e lucidare, contenenti del sapone o un detersivo per usi domestici	0,05/kg
41.02.01 41.02.02 41.02.04 41.03 41.04 41.05 41.06 41.07 41.08 43.02	Pelli e cuoi preparati; pelli da pellicceria conciate o preparate	0,8 % sul valore fob
55.01	Cotone greggio	0,07/kg

CAPITOLO II

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Tassa in scudi portoghesi
ex 29.01 ex 38.07.02	Derivati e sottoprodotti dell'essenza di trementina	0,10/kg di peso netto
ex 38.07.02	Essenza di trementina	0,10/kg di peso netto
ex 38.07.02 38.05	Essenza di trementina solfatata o tallol	0,10/kg di peso netto
ex 38.08.03	Derivati e sottoprodotti della pece	0,10/kg di peso netto
ex 38.08.03 ex 38.10	Pece	0,10/kg di peso netto
44.03 44.04 44.05 44.07 44.08 44.09 44.10 44.11 44.13 44.14 44.21	Legno	0,25 % sul valore fob
45.02 45.03 45.04 ex 64.03 64.05.04	Sughero	60,00/tonnellata di peso netto
ex 58.02 ex 58.03 ex 58.10 ex 60.02 ex 60.05 ex 61.02 ex 61.04 ex 61.05 ex 61.10 ex 61.11 ex 62.02 ex 62.05	Ricami	2,5 % sul valore fob

PROTOCOLLO N. 6

concernente il regime particolare applicabile alle importazioni di autoveicoli e all'industria del montaggio in Portogallo

Articolo 1

In deroga all'articolo 14 dell'accordo, il Portogallo è autorizzato a mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1980, il regime definito negli articoli che seguono, applicabile al montaggio e all'importazione di autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o delle merci di cui alla voce n. 87.02 della Nomenclatura di Bruxelles.

Articolo 2

1. A partire dal 1° gennaio 1973, i contingenti all'importazione di cui all'allegato I sono aperti annualmente dal Portogallo per gli autoveicoli originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di peso lordo inferiore a 3 500 kg.

2. Il Portogallo mantiene in vigore fino al 1° luglio 1977, nei confronti della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito, i contingenti all'importazione in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Dopo il 1° luglio 1977, il volume di tali contingenti è portato da 75 a 140 unità e da 150 a 280 unità.

3. Il Comitato misto può modificare l'elenco di cui all'allegato I.

4. A partire dal 1° gennaio 1973, il Portogallo apre annualmente un contingente all'importazione di almeno 300 unità per gli autoveicoli originari della Comunità, di peso lordo inferiore a 3 500 kg, diversi da quelli di cui all'elenco dell'allegato I, e da quelle che beneficiano dei contingenti aperti nei confronti della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito di cui al paragrafo 2.

Tale contingente è portato ad almeno 350 unità a partire dal 1° gennaio 1975 e ad almeno 425 unità a partire dal 1° luglio 1977.

Nel quadro di tale contingente a nessuna marca può essere attribuito più del quinto del volume fissato.

Tuttavia, ogni marca conserva il diritto di avere un contingente minimo di 15 unità.

Articolo 3

Un contingente all'importazione di autoveicoli già montati originari della Comunità, di peso lordo inferiore a 3 500 kg, uguali al 2 % del numero di autoveicoli montati in Portogallo da un importatore-montatore l'anno precedente, è aperto dal Portogallo in favore di tale importatore-montatore quando tale contingente è superiore a quello fissato nell'articolo 2.

Articolo 4

Il Portogallo apre annualmente dei contingenti all'importazione per gli autoveicoli originari della Comunità di peso lordo superiore a 3 500 kg, secondo le modalità seguenti:

Calendario	Contingenti annuali
1° gennaio 1973	60 unità
1° gennaio 1975	100 unità
1° luglio 1977	150 unità

Articolo 5

Il 1° gennaio 1980 il Portogallo sopprime ogni restrizione quantitativa e misura di effetto equivalente a delle restrizioni quantitative sugli autoveicoli di cui alla voce n. 87.02 della Nomenclatura di Bruxelles.

Articolo 6

1. I dazi doganali sugli autoveicoli di cui alla voce n. 87.02 della Nomenclatura di Bruxelles, montati in Portogallo sono fissati come quelli sugli autoveicoli importati già montati, sottraendo, a causa dell'incorporazione di un valore aggiunto in Portogallo, le riduzioni quali fissate nella tabella II allegata al decreto legge portoghese n. 157/72 del 12 maggio 1972, che modifica il decreto legge n. 44.104 del 20 dicembre 1961.

2. Per gli autoveicoli originari della Comunità importati già montati o montati in Portogallo, l'ele-

mento protettivo dei dazi doganali a carattere fiscale, indicato nell'allegato II dell'accordo è ridotto nelle proporzioni e secondo i calendari di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 per i prodotti figuranti nell'elenco A di detto protocollo.

Articolo 7

L'elemento fiscale dei dazi doganali di cui all'allegato II dell'accordo è calcolato in funzione del peso dell'autoveicolo, importato già montato o montato in Portogallo, può essere in qualsiasi momento trasformato in una tassa interna. La trasformazione deve intervenire anteriormente al 1° gennaio 1980. Tale elemento fiscale o la tassa interna che lo sostituisce non devono comportare alcuna discriminazione per quanto riguarda le aliquote applicate:

- alle parti e pezzi distaccati fabbricati in Portogallo e alle parti e pezzi distaccati originari della Comunità,
- agli autoveicoli montati in Portogallo e a quelli originari della Comunità importati già montati.

Articolo 8

Per l'anno 1977 i volumi dei contingenti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4 ed all'articolo 4 sono calcolati nel modo seguente:

- nel corso del primo semestre il volume di ciascun contingente è uguale alla metà del contingente annuale applicabile fino al 1° luglio 1977;
- nel corso del secondo semestre il volume di ciascun contingente è uguale alla metà del contingente annuale applicabile dopo il 1° luglio 1977.

ALLEGATO I

Elenco dei contingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1

	1° gennaio 1973	1° gennaio 1975	1° luglio 1977
Alfa Romeo	75 unità	150 unità	280 unità
Audi (Auto Union)	75 unità	150 unità	280 unità
BMW (Bayerische Motoren Werke)	75 unità	150 unità	280 unità
Chrysler-Simca	75 unità	150 unità	280 unità
Citroën	75 unità	150 unità	280 unità
DAF (Van Doorne's Automobielfabrieken N.V.)	75 unità	150 unità	280 unità
Daimler Benz	75 unità	150 unità	280 unità
Fiat	75 unità	150 unità	280 unità
Ford	75 unità	150 unità	280 unità
Hanomag-Henschel	75 unità	150 unità	280 unità
NSU	75 unità	150 unità	280 unità
Opel	75 unità	150 unità	280 unità
Peugeot	75 unità	150 unità	280 unità
Renault	75 unità	150 unità	280 unità
VW (Volkswagenwerk)	75 unità	150 unità	280 unità

ALLEGATO II

Dichiarazione interpretativa della Repubblica portoghese concernente il calcolo dei dazi doganali applicabili agli autoveicoli di cui alla voce n. 87.02 della Nomenclatura di Bruxelles di cui agli articoli 6 e 7

Il Portogallo dichiara che, fino al momento in cui trasformerà l'elemento fiscale dei dazi doganali in tasse interne, esso manterrà senza modificazioni gli elementi fiscali dei dazi applicabili agli autoveicoli, quali figurano negli elenchi A e B dell'allegato II dell'accordo.

Così per un autoveicolo di cui alla sottovoce n. 87.02.09, intendere vettura leggera di peso lordo di 1 000 kg, per il trasporto di persone il calcolo dei dazi è il seguente:

aliquota del dazio doganale applicabile: $tx = 2,2 P$

in cui $tx =$ scudi per kg

$P =$ peso della vettura in quintali metrici

per cui $tx = 2,2 \times 10 = 22$ scudi per kg;

dazio doganale applicabile a una vettura di 1 000 kg: $22 \times 1 000 = 22 000$ scudi;

l'elemento fiscale applicabile fino alla trasformazione in tasse interne: 38,80 % dei 22 000 scudi = 8 536 scudi;

elemento protettore: 61,20 % dei 22 000 scudi = 13 464 scudi;

tale importo sarà ridotto nelle proporzioni e secondo i calendari di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 per i prodotti figuranti nell'elenco A di detto protocollo e sarà dunque soppresso il 1° gennaio 1980.

Questo modo di calcolo si applica anche agli autoveicoli montati in Portogallo, il calcolo dei dazi sarà fatto sulla base del peso di tali autoveicoli all'uscita dalla fabbrica di montaggio, compresi i componenti nazionali incorporati.

Quando il dazio di base è uguale al minimo di riscossione di 15,50 scudi per kg, e cioè per le vetture di peso non superiore a 700 kg, la stessa percentuale (61,20 %) è applicabile per la determinazione dell'elemento protettivo: tale elemento è gradualmente soppresso nelle proporzioni e secondo i calendari indicati sopra.

PROTOCOLLO N. 7

concernente l'eliminazione di talune restrizioni quantitative in vigore in Portogallo

In deroga all'articolo 14 dell'accordo:

- a) per i prodotti originari della Comunità che figurano nell'elenco allegato al presente protocollo, il Portogallo apre, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, dei contingenti annuali il cui importo iniziale e ritmo di aumento sono indicati nello stesso elenco. L'importazione in Portogallo di questi prodotti è liberalizzata a partire dal 1° gennaio 1980.

Se per due anni consecutivi le importazioni in Portogallo dei prodotti originari della Comunità che figurano nel predetto elenco risultano inferiori al contingente aperto, le importazioni di tali prodotti sono liberalizzate.

- b) il Portogallo elimina al più tardi il 1° gennaio 1985 le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente applicabili all'importazione dei prodotti petroliferi di cui all'articolo 16 dell'accordo.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Contingenti annuali previsti per gli anni dal 1973 al 1979 (in tonnellate)						
		1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
73.18.01	Tubi saldati, di uno spessore di parete di 4,5 mm o meno	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 600
02	Tubi saldati, di uno spessore di parete superiore a 4,5 mm							
ex 73.18.03 ex 04	Tubi senza saldatura con diametro fino a 105 mm	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 600

PROTOCOLLO N. 8

concernente il regime applicabile a taluni prodotti agricoli

Articolo 1

Per i prodotti qui di seguito enumerati, originari del Portogallo, i dazi all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi e nelle condizioni previste all'articolo 6.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate: C. altre: ex I. Carni di balena e di foca; cosce di rane: — Carne di balena	100 %
ex 05.04	Involucri di salsicce di maiale, del valore CIF all'importazione superiore a L 10 per cwt (50,8 kg) o di un valore equivalente espresso in altre monete; budella, vesciche e stomachi, commestibili, diversi dagli involucri per salsicce, interni o in pezzi, di montone, di maiale e degli altri animali della specie bovina	50 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:	
	A. Pesci, crostacei e molluschi:	
	ex II. altri:	
	— Latte di pesce salato	50 %
	ex B. altri:	
	— Sangue in polvere, plasma sanguigno	50 %
08.03	Fichi, freschi o secchi:	
	A. freschi	30 %
12.03	Semi, spore e frutti da sementa:	
	ex B. Semi da bosco:	
	— Semi di conifere	50 %
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	50 %
	B. Radici di liquirizia	50 %
	C. Fave tonka	50 %
	ex D. altre, ad eccezione del basilico, della borragine, del rosmarino, della salvia, della menta (non compresa la menta piperita e il puleggio, seccati)	50 %
13.03	Succhi e estratti vegetali, sostanze pectiche, pectinati e pectati: agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati	30 %
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. Oli di fegato di pesci:	
	I. Aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2500 unità internazionali per grammo	50 %
ex 16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce:	
	— estratti di carne di balena	100 %
ex 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei, escluse le preparazioni e le conserve di sardine	30 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati	50 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: ex F. Capperi ed olive: — Olive	50 %
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	100 %
23.07	Preparazioni foraggere o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: ex A. Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini: — Prodotti detti «solubili» di pesci	100 %
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	100 %
57.01	Canapa («Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	100 %

Articolo 2

Per le preparazioni e conserve di sardine di cui alla sottovoce n. 16.04 D della tariffa doganale comune, originari del Portogallo, i dazi all'importazione nella Comunità sono ridotti nella proporzione del 40 % nelle condizioni previste all'articolo 6, sempreché siano rispettati i prezzi minimi convenuti mediante scambio di lettere.

Articolo 3

1. In attesa dell'instaurazione di una regolamentazione comune all'importazione di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico di cui alla sottovoce n. 20.02 C della tariffa doganale comune, i dazi all'importazione nella Comunità di questi prodotti, originari del Portogallo, sono ridotti nella proporzione del 30 % nelle condizioni previste all'articolo 6, sempreché siano rispettate le condizioni convenute mediante scambio di lettere.

2. Nell'instaurare la regolamentazione comune all'importazione, la Comunità accorda al Portogallo dei vantaggi comparabili a quelle risultanti dal regime di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Per i prodotti qui di seguito enumerati, originari del Portogallo, i dazi all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni e nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi, nelle condizioni previste all'articolo 6.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
22.05	<p>Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):</p> <p>C. altri:</p> <p>III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°:</p> <p>a) con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>ex 1. due litri o meno:</p> <p>— Vini di Porto 60 % (a)</p> <p>— Vini di Madera 30 % (b)</p> <p>— Moscatello di Setubal 30 % (c)</p> <p>2. più di due litri:</p> <p>ex aa) Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal:</p> <p>— Vini di Porto 50 % (d)</p> <p>— Vini di Madera 30 % (b)</p> <p>— Moscatello di Setubal 30 % (c)</p> <p>IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°:</p> <p>a) con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>ex 1. due litri o meno:</p> <p>— Vini di Porto 60 % (a)</p> <p>— Vini di Madera 30 % (b)</p> <p>— Moscatello di Setubal 30 % (c)</p> <p>2. più di due litri:</p> <p>ex aa) Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal:</p> <p>— Vini di Porto 50 % (d)</p> <p>— Vini di Madera 30 % (b)</p> <p>— Moscatello di Setubal 30 % (c)</p>	

(a) Nei limiti di un contingente tariffario annuale globale di 20 000 hl per i prodotti di cui a queste due sottovoci.

(b) Nei limiti di un contingente tariffario annuale globale di 15 000 hl per i prodotti di cui a queste quattro sottovoci.

(c) Nei limiti di un contingente tariffario annuale globale di 3 000 hl per i prodotti di cui a queste quattro sottovoci.

(d) Nei limiti di un contingente tariffario annuale globale di 285 000 hl per i prodotti di cui a queste due sottovoci.

Articolo 5

Per i prodotti qui di seguito enumerati, originari del Portogallo, i dazi dall'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi e nelle condizioni previste all'articolo 6.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	50 %
08.03	Fichi, freschi o secchi: B. Secchi	30 %
08.04	Uve, fresche o secche: A. Fresche: I. da tavola ex a) dal 1° novembre al 14 luglio — dal 1° gennaio al 31 marzo	50 %
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: B. Noci comuni E. Noci di Pecan ex G. altre: — Semi del pino a ombrello	50 % 50 % 50 %
08.08	Bacche fresche: A. Fragole: ex II. dal 1° agosto al 30 aprile: — dal 1° ottobre alla fine di febbraio	15 %
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: A. Carrube B. Semi di carrube: II. altri	50 % 50 %

Articolo 6

1. I tassi di riduzione previsti agli articoli da 1 a 5 per le importazioni in Irlanda e agli articoli 4 e 5 per le importazioni in Danimarca, Norvegia e Regno Unito si applicano ai dazi che questi Stati applicano in ogni momento nei confronti dei Paesi terzi.

2. Per i prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3, la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito sopprimono gradualmente lo scarto esistente tra i dazi effettivamente applicati il 1° gennaio 1972 ed i dazi risultanti da tali articoli, secondo il calendario seguente:

Calendario	Percentuale di riduzione dello scarto
1° gennaio 1973	0
1° gennaio 1974	40
1° gennaio 1975	60
1° gennaio 1976	80
1° luglio 1977	100

In deroga al calendario di cui sopra, l'ultima riduzione avviene il 1° gennaio 1978 per i seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.03	Fichi, freschi o secchi: A. Freschi
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: ex B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati: — sostanze pectiche e pectinati
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: C. Pomodori ex F. Capperi e olive: — olive

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso in cui l'applicazione di quest'ultimo sia suscettibile di condurre a movimenti tariffari in senso momentaneamente diverso da quello del riavvicinamento verso il dazio finale, la Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere i loro dazi sino al momento in cui questi siano raggiunti al momento di un ravvicinamento successivo o, se del caso, applicare il dazio risultante da un ulteriore riavvicinamento, non appena un movimento tariffario raggiunge o supera tale livello.

4. Per la Comunità nella sua composizione originaria e per l'Irlanda, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente risultanti dalle riduzioni previste agli articoli 1, 4 e 5 non possono essere in nessun caso più favorevoli di quelli che gli Stati membri applicano tra di loro.

Per la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente risultanti dalle riduzioni di cui agli articoli 4 e 5 non possono in nessun caso essere più favorevoli di quelli che gli Stati membri applicano tra di loro.

Articolo 7

Per i prodotti qui di seguito enumerati, il Portogallo si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per mantenere ed aumentare se possibile in condizioni normali di mercato, per quanto riguarda in particolare la parità di prezzi e di qualità, la quota della Comunità nelle importazioni di tali prodotti, calcolata sulla base degli anni 1969, 1970 e 1971:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:
01	Carni di animali della specie bovina
ex 03	Carne della specie suina
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:
01	Carni di animali della specie bovina e del genere bufalo, secche, anche salate
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
04.03	Burro
04.04	Formaggi e latticini:
01	Formaggi fusi, di un valore non inferiore a 2 700 scudi portoghesi per 100 kg
02	Non nominati
10.01	Frumento, compreso quello segalato
10.03	Orzo
10.05	Granturco

ATTO FINALE

I rappresentanti

DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

e

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue,

per la firma dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese,

hanno, al momento della firma di questo accordo,

— adottato le seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:

1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo
2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 6 del protocollo n. 1
3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'allegato B del protocollo n. 1

— preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:

1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo
2. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 26, paragrafo 1, dell'accordo
3. Dichiarazione della Repubblica portoghese relativa all'applicazione del Protocollo n. 7.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Brussellès, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Utfærdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

Feito em Bruxelas, aos vinte e dois de Julho de mil novecentos e setenta e dois.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften


In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen


For Rådet for De Europeiske Felleskap



Handwritten signature of Jean de Gennaro, consisting of a stylized cursive name above the printed name "Jean de Gennaro".

E. A. Willemse

Pela República Portuguesa



Handwritten signature of Rui Patrício, consisting of a stylized cursive name above the printed name "Rui Patrício".

DICHIARAZIONI**Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo**

La Repubblica portoghese si dichiara disposta ad apportare, anteriormente al 1° luglio 1975, alla Tariffa portoghese le modifiche necessarie per distinguere l'elemento fiscale dall'elemento protettivo dei dazi doganali a carattere fiscale di cui all'allegato 2 dell'accordo.

Il Comitato misto esaminerà le condizioni di sostituzione con tasse interne dei dazi doganali a carattere fiscale e degli elementi fiscali dei dazi doganali per il 1° gennaio 1980 al più tardi.

Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 6 del protocollo n. 1

La Comunità economica europea si dichiara disposta ad esaminare con la Repubblica portoghese, a partire dal 1° gennaio 1979, la necessità di mantenere in vigore, dopo il 31 dicembre 1979, delle misure in favore di industrie nascenti del Portogallo le cui modalità saranno definite di comune accordo.

Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'allegato B del protocollo n. 1

Le Parti contraenti hanno convenuto che gli importi dei massimali previsti all'allegato B del protocollo n. 1, concernenti i prodotti di cui alle voci nn. 61.01, 61.02 e 61.03 della tariffa doganale comune, rispettivamente 980, 290 e 970 tonnellate, saranno oggetto di un riesame.

Tale riesame sarà basato in particolare sui risultati dei lavori statistici relativi alle divergenze riscontrate tra i dati forniti dal Regno Unito, da un lato, e dal Portogallo, dall'altro.

La Comunità potrà così determinare gli importi applicabili nel 1974.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione delle misure che essa potrebbe adottare in virtù degli articoli 26, 27, 28 e 29 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 30, ovvero in virtù dell'articolo 31, potrà essere limitata, in virtù delle sue norme proprie, ad una delle sue regioni.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 26, paragrafo 1, dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 26, paragrafo 1, dell'accordo che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Dichiarazione della Repubblica portoghese relativa all'applicazione del protocollo n. 7

La Repubblica portoghese veglierà a che la quota-parte della Comunità economica europea nelle importazioni totali portoghesi dei prodotti di cui all'elenco allegato al protocollo n. 7, sia almeno mantenuta nel periodo in cui essi sono soggetti a contingentamento.

SCAMBIO DI LETTERE

relativo all'articolo 2 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato il 22 luglio 1972

Lettera n. 1

Signor direttore generale,

in applicazione dell'articolo 2 del protocollo n. 8 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ed in seguito ai reciproci chiarimenti in merito alle condizioni alle quali si effettuano le importazioni di preparazioni e conserve di sardine della voce 16.04 D della tariffa doganale comune nella Comunità, mi pregio di comunicarle che la Repubblica portoghese assicura che sarà sua cura che i prezzi praticati all'importazione nella Comunità non siano inferiori ai prezzi riportati in allegato e che eviterà il prodursi di qualsivoglia sviamento di traffico.

A tal fine, il governo della Repubblica portoghese precisa che tutte le esportazioni di preparazioni e conserve di sardine della voce 16.04 D della tariffa doganale comune originarie ed in provenienza dal Portogallo verso la Comunità sono effettuate esclusivamente tramite esportatori la cui attività è controllata dall'«Instituto português das conservas de paixe» (Istituto portoghese per le conserve di pesce).

Le garanzie relative ai prezzi saranno inoltre operate secondo le modalità convenute tra l'«Instituto português das conservas de paixe» e la Direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Voglia gradire, signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.

(f. to)

Ambasciatore

ALLEGATO

Formati	Altezza totale mm	Peso sgocciolato		Peso semilordo	Contenuto	Coefficienti	Prezzi minimi dazi doganali compresi (u.c. per cartoni da 100 scatole)			
		Once	g				Comunità		Regno Unito	
							all'olio d'oliva	con altre sostanze di copertura		all'olio d'oliva
<i>Fondo rettangolare</i>										
1/10 club	20	2	56	95	53	0,60	11,10	10,20	8,88	8,16
1/8 club	25	2 3/4	80	120	75	0,70	12,95	11,90	10,36	9,52
1/4 ridotto	18	2 5/8	74	130	73	0,77	14,25	13,09	11,40	10,47
1/8 club	30	3 1/4	90	140	93	0,80	14,80	13,60	11,84	10,88
1/4 speciale	25	3 1/6	90	140	90	0,85	15,73	14,45	12,58	11,56
1/8 piatto	24	3 3/8	95	145	96	0,90	16,65	15,30	13,32	12,24
1/4 club	30	4 3/8	125	190	125					
1/6 P 25				176	125	1,00	18,50	17,00	14,80	13,60
1/4 usual	22	3 3/4	105	180	106					
1/6 (club 30)				188	130					
1/4 usual	24	4 3/8	125	195	125	1,10	20,35	18,70	16,28	14,96
1/4 usual	30	5 1/4	150	240	169					
1/4 club	40	6 1/4	175	250	178	1,30	24,05	22,10	19,24	17,68
1/4 P 30				250	187					
1/4 americano	30	7	200	300	207	1,60	29,60	27,20	23,68	21,76
1/4 usual	40	9 1/4	260	326	250					
1/3 P				337	250	1,80	33,30	30,60	26,64	24,48
1/4 club long	40	8 3/4	248	320	241					
1/2 bas	30	9 1/4	260	370	245	2,20	40,70	37,40	32,56	29,92
1/4 usual long	40	11 1/2	325	423	313	2,50	46,25	42,50	37,00	34,00
1/4 usual	48	11	310	390	297	2,60	48,10	44,20	38,48	35,36
1/2 altro	40	11 1/2	325	460	330	2,70	49,95	45,90	39,96	36,72
1/2 P				476	375					
1/1				902	750	4,65	86,03	79,05	68,82	63,24
4/4	80	27 1/2	780	950	771					
<i>Fondo ovale</i>										
1/2 oval	40	15	425	555	452	3,40	62,90	57,80	50,32	46,24

Lettera n. 2

Signor Ambasciatore,

mi prego di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna con cui ella mi comunica quanto segue:

«In applicazione dell'articolo 2 del protocollo n. 8 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ed in seguito ai reciproci chiarimenti in merito alle condizioni alle quali si effettuano le importazioni di preparazioni e conserve di sardine della voce 16.04 D della tariffa doganale comune nella Comunità, mi prego di comunicarle che la Repubblica portoghese assicura che sarà sua cura che i prezzi praticati all'importazione nella Comunità non siano inferiori ai prezzi riportati in allegato e che eviterà il prodursi di qualsivoglia sviamento di traffico.

A tal fine, il governo della Repubblica portoghese precisa che tutte le esportazioni di preparazioni e conserve di sardine della voce 16.04 D della tariffa doganale comune originarie ed in provenienza dal Portogallo verso la Comunità sono effettuate esclusivamente tramite esportatori la cui attività è controllata dall'„Istituto português das conservas de peixe” (Istituto portoghese per le conserve di pesce).

Le garanzie relative ai prezzi saranno inoltre operate secondo le modalità convenute tra l'„Istituto português das conservas de peixe” e la Direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.»

Mi prego di informarla che le disposizioni dell'articolo 2 del protocollo n. 8 ed il regime convenuto con il presente scambio di lettere sono applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Qualora si costati una differenza tra il livello dei prezzi d'offerta sul mercato della Comunità ed i prezzi d'offerta sul mercato del Regno Unito, per ciascuno di detti mercati potranno essere stabiliti prezzi minimi differenti.

Le rammento che i prezzi riportati in allegato si intendono dazi doganali inclusi e validi soltanto per un anno.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del suo governo sui tre capoversi che precedono.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

(f. to)

Direttore generale

ALLEGATO

Formati	Altezza totale mm	Peso sgocciolato		Peso semiflorido	Contenuto	Coefficienti	Prezzi minimi dazi doganali compresi (u.c. per cartoni da 100 scatole)			
		Once	g				Comunità			
							all'olio d'oliva	con altre sostanze di copertura	all'olio d'oliva	con altre sostanze di copertura
<i>Fondo rettangolare</i>										
1/10 club	20	2	56	95	53	0,60	11,10	10,20	8,88	8,16
1/8 club	25	2 3/4	80	120	75	0,70	12,95	11,90	10,36	9,52
1/4 ridotto	18	2 5/8	74	130	73	0,77	14,25	13,09	11,40	10,47
1/8 club	30	3 1/4	90	140	93	0,80	14,80	13,60	11,84	10,88
1/4 speciale	25	3 1/6	90	140	90	0,85	15,73	14,45	12,58	11,56
1/8 piatto	24	3 3/8	95	145	96	0,90	16,65	15,30	13,32	12,24
1/4 club	30	4 3/8	125	190	125					
1/6 P 25				176	125					
1/4 usual	22	3 3/4	105	180	106	1,00	18,50	17,00	14,80	13,60
1/6 (club 30)				188	130					
1/4 usual	24	4 3/8	125	195	125	1,10	20,35	18,70	16,28	14,96
1/4 usual	30	5 1/4	150	240	169					
1/4 club	40	6 1/4	175	250	178	1,30	24,05	22,10	19,24	17,68
1/4 P 30				250	187					
1/4 americano	30	7	200	300	207	1,60	29,60	27,20	23,68	21,76
1/4 usual	40	9 1/4	260	326	250					
1/3 P				337	250					
1/4 club long	40	8 3/4	248	320	241	1,80	33,30	30,60	26,64	24,48
1/2 bas	30	9 1/4	260	370	245	2,20	40,70	37,40	32,56	29,92
1/4 usual long	40	11 1/2	325	423	313	2,50	46,25	42,50	37,00	34,00
1/4 usual	48	11	310	390	297	2,60	48,10	44,20	38,48	35,36
1/2 alto	40	11 1/2	325	460	330	2,70	49,95	45,90	39,96	36,72
1/2 P				476	375					
1/1				902	750	4,65	86,03	79,05	68,82	63,24
4/4	80	27 1/2	780	950	771					
<i>Fondo ovale</i>										
1/2 oval	40	15	425	555	452	3,40	62,90	57,80	50,32	46,24

Lettera n. 3

Signor Direttore generale,

mi prego di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna con cui ella mi comunica quanto segue:

«Mi prego di informarla che le disposizioni dell'articolo 2 del protocollo n. 8 ed il regime convenuto con il presente scambio di lettere sono applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Qualora si costati una differenza tra il livello dei prezzi d'offerta sul mercato della Comunità ed i prezzi d'offerta sul mercato del Regno Unito, per ciascuno di detti mercati potranno essere stabiliti prezzi minimi differenti.

Le rammento che i prezzi riportati in allegato si intendono dazi doganali inclusi e validi soltanto per un anno.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del suo governo sui tre capoversi che precedono.»

Mi prego di confermare l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.

(f. to)

Ambasciatore

SCAMBIO DI LETTERE

relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato il 22 luglio 1972

Lettera n. 1

Signor Direttore generale,

in applicazione dell'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea ed la Repubblica portoghese il 22 luglio 1972 ed in seguito ai reciproci chiarimenti in merito alle condizioni alle quali si effettuano le importazioni nella Comunità di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico originari ed in provenienza dal Portogallo, mi prego di comunicarle che la Repubblica portoghese si impegna a prendere tutte le misure necessarie affinché per il 1973 i quantitativi forniti alla Comunità non eccedano 70 000 tonnellate, di cui 20 000 tonnellate alla Comunità nella sua composizione comunitaria e 50 000 tonnellate, in totale, alla Danimarca, all'Irlanda ed al Regno Unito.

D'altra parte, la Repubblica portoghese desidera beneficiare della non applicazione del regime dei titoli d'importazione per le importazioni nella Comunità di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico originari ed in provenienza dal Portogallo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1558/71 della Commissione, del 20 luglio 1971.

A tal fine, il governo della Repubblica portoghese precisa che tutte le esportazioni di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico originari ed in provenienza dal Portogallo verso la Comunità sono effettuate esclusivamente tramite esportatori la cui attività è controllata dalla «Junta Nacional das Frutas» (Istituto nazionale degli ortofrutticoli).

Il governo della Repubblica portoghese assicura che sarà sua cura che i prezzi praticati all'importazione non siano inferiori ai prezzi riportati in allegato e che eviterà qualsivoglia sviamento di traffico.

Queste garanzie, relative ai quantitativi ed ai prezzi, saranno operate secondo le modalità convenute tra la «Junta Nacional das Frutas» e la Direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Voglia gradire, signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.

(f. to)

Ambasciatore

ALLEGATO

Prezzo u.c./1 000 kg, dazi doganali compresi (nuovi Stati membri)
 Prezzo sulla base di u.c. 345/1 000 kg

Contenuto in estratto secco		Alla rinfusa o in imballaggi immediati di 4 kg o più	Imballaggi immediati inferiori a 4 kg ma pari o superiori a 1,5 kg	Imballaggi immediati inferiori a 1,5 kg ma pari o superiori a 0,7 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,7 kg ma pari o superiori a 0,25 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,25 kg ma pari o superiori a 0,15 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,15 kg
pari o superiore a (%)	ma inferiore a (%)						
—	20	270,1	283,6	310,7	324,2	378,2	405,2
20	22	285,2	299,5	328,0	342,3	399,3	427,9
22	24	300,2	315,2	345,2	360,2	420,2	450,3
24	26	315,1	330,8	362,3	378,1	441,1	472,6
26	28	330,0	346,6	379,6	396,0	462,0	495,1
28	30	345,0	362,2	396,8	414,0	483,1	517,5
30	32	360,0	378,0	414,0	431,9	504,0	540,0
32	34	375,0	393,8	431,3	449,9	524,9	562,4
34	36	389,8	409,3	448,3	467,7	545,8	584,7
36	38	404,8	425,1	465,5	485,8	566,7	607,3
38	40	419,8	440,7	482,7	503,8	587,7	629,7
40	42	434,7	456,5	499,0	521,7	608,6	652,2
42	—	449,6	472,1	517,1	539,6	629,7	674,5

Prezzo u.c./1 000 kg, dazi doganali compresi (nuovi Stati membri)
Prezzo sulla base di u.c. 270/1 000 kg

Contenuto in estratto secco		Alla rinfusa o in imballaggi immediati di 4 kg o più	Imballaggi immediati inferiori a 4 kg ma pari o superiori a 1,5 kg	Imballaggi immediati inferiori a 1,5 kg ma pari o superiori a 0,7 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,7 kg ma pari o superiori a 0,25 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,25 kg ma pari o superiori a 0,15 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,15 kg
pari o superiore a (%)	ma inferiore a (%)						
—	20	211,4	222,0	243,1	253,7	296,0	317,1
20	22	223,2	234,4	256,7	267,8	312,5	334,8
22	24	234,9	246,6	270,1	281,9	328,9	352,4
24	26	246,6	258,9	283,6	295,9	345,2	369,9
26	28	258,3	271,2	297,0	310,0	361,6	387,5
28	30	270,0	283,5	310,5	324,0	378,0	405,0
30	32	281,7	295,8	324,0	338,0	394,4	422,6
32	34	293,4	308,1	337,4	352,1	410,8	440,1
34	36	305,1	320,4	350,9	366,1	427,1	457,7
36	38	316,8	332,6	364,3	380,2	443,5	475,2
38	40	328,5	344,9	377,8	394,2	459,9	492,8
40	42	340,2	357,2	391,2	408,2	476,3	510,3
42	—	351,9	369,5	404,7	422,3	492,7	527,9

Lettera n. 2

Signor Ambasciatore,

mi prego di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna con cui ella mi comunica quanto segue:

«In applicazione dell'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese il 22 luglio 1972 ed in seguito ai reciproci chiarimenti in merito alle condizioni alle quali si effettuano le importazioni nella Comunità di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico originari ed in provenienza dal Portogallo, mi prego di comunicarle che la Repubblica portoghese si impegna a prendere tutte le misure necessarie affinché per il 1973 i quantitativi forniti alla Comunità non eccedano 70 000 tonnellate, di cui 20 000 tonnellate alla Comunità nella sua composizione comunitaria e 50 000 tonnellate, in totale, alla Danimarca, all'Irlanda ed al Regno Unito.

D'altra parte, la Repubblica portoghese desidera beneficiare della non applicazione del regime dei titoli d'importazione per le importazioni nella Comunità di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico originari ed in provenienza dal Portogallo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1558/71 della Commissione, del 20 luglio 1971.

A tal fine, il governo della Repubblica portoghese precisa che tutte le esportazioni di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico originari ed in provenienza dal Portogallo verso la Comunità sono effettuate esclusivamente tramite esportatori la cui attività è controllata dalla „Junta Nacional das Frutas” (Istituto nazionale degli ortofrutticoli).

Il governo della Repubblica portoghese assicura che sarà sua cura che i prezzi praticati all'importazione non siano inferiori ai prezzi riportati in allegato e che eviterà qualsivoglia sviamento di traffico.

Queste garanzie, relative ai quantitativi ed ai prezzi, saranno operate secondo le modalità convenute tra la „Junta Nacional das Frutas” e la Direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee».

Mi prego di informarla che le disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo ed il regime convenuto con questo scambio di lettere sono applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1973. La Commissione ha deciso che, sulla base delle garanzie offerte, il regime dei titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1558/71 della Commissione, del 20 luglio 1971, non sarà applicato alle importazioni di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico in provenienza dal Portogallo.

Le rammento che il presente scambio di lettere si configura nel contesto di una soluzione provvisoria valida fino alla definizione di un regime comune all'importazione, con riserva delle misure che potrebbero essere prese entro il 31 gennaio 1973 per evitare difficoltà sul mercato della Comunità allargata. I prezzi citati in questo scambio di lettere sono validi per il periodo 1° febbraio 1973 — 31 gennaio 1974.

Sono altresì in grado di confermarle che — qualora, nonostante gli sforzi della Comunità, il regime definitivo non fosse ancora entrato in vigore il 30 giugno 1973 — la Comunità si dichiara sin da adesso disposta a fissare un tasso d'incremento dei quantitativi per l'anno successivo, sempreché ciò dovesse risultare necessario in considerazione della situazione del mercato; l'espressione «situazione del mercato» è intesa nel suo senso più ampio e comprende altresì le esportazioni della Comunità.

Nella medesima occasione ed alle stesse condizioni, sarà fissato il prezzo minimo valido a decorrere dal 1° febbraio 1974. A questo proposito desidero precisarle che, qualora questo regime provvisorio fosse mantenuto oltre il 30 giugno 1973, il prezzo minimo che la Repubblica portoghese dovrà osservare sul mercato dei nuovi Stati membri dovrebbe adeguarsi progressivamente e per tappe — comunque prima della fine del periodo transitorio — al prezzo minimo applicabile alle esportazioni portoghesi verso la Comunità attuale.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del suo governo sui quattro capoversi che precedono.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

(f. to)

Direttore generale

Lettera n. 3

Signor Direttore generale,

mi prego di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna con cui ella mi comunica quanto segue:

« Mi prego di informarla che le disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo ed il regime convenuto con questo scambio di lettere sono applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1973. La Commissione ha deciso che sulla base delle garanzie offerte, il regime dei titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1558/71 della Commissione, del 20 luglio 1971, non sarà applicato alle importazioni di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico in provenienza dal Portogallo.

Le rammento che il presente scambio di lettere si configura nel contesto di una soluzione provvisoria valida fino alla definizione di un regime comune all'importazione, con riserva delle misure che potrebbero essere prese entro il 31 gennaio 1973 per evitare difficoltà sul mercato della Comunità allargata. I prezzi citati in questo scambio di lettere sono validi per il periodo 1° febbraio 1973 — 31 gennaio 1974.

Sono altresì in grado di confermarle che — qualora, nonostante gli sforzi della Comunità, il regime definitivo non fosse ancora entrato in vigore il 30 giugno 1973 — la Comunità si dichiara sin da adesso disposta a fissare un tasso d'incremento dei quantitativi per l'anno successivo, sempreché ciò dovesse risultare necessario in considerazione della situazione del mercato; l'espressione „situazione del mercato” è intesa nel suo senso più ampio e comprende altresì le esportazioni della Comunità.

Nella medesima occasione ed alle stesse condizioni, sarà fissato il prezzo minimo valido a decorrere dal 1° febbraio 1974. A questo proposito desidero precisarle che, qualora questo regime provvisorio fosse mantenuto oltre il 30 giugno 1973, il prezzo minimo che la Repubblica portoghese dovrà osservare sul mercato dei nuovi Stati membri dovrebbe adeguarsi progressivamente e per tappe — comunque prima della fine del periodo transitorio — al prezzo minimo applicabile alle esportazioni portoghesi verso la Comunità attuale.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del suo governo sui quattro capoversi che precedono.»

Mi prego di confermare l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.

(f. to)

Ambasciatore

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese

Poiché lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, ha avuto luogo a Bruxelles il 21 dicembre 1972, l'accordo entra in vigore, conformemente all'articolo 39, il 1° gennaio 1973.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2845/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 22 luglio 1972 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese;

considerando che le procedure per applicare le clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea sono fissate dal medesimo trattato;

considerando che è invece necessario stabilire le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative di cui agli articoli da 25 a 30 dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato, di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese — qui di seguito denominato accordo — in merito alle misure di cui agli articoli 25, 27 e 29 del medesimo. Ove occorra, il Consiglio adotta tali misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 26 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione di

propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Ove occorra, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio che delibera secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 26 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi sanciti nell'accordo. Ove occorra, essa formula le opportune raccomandazioni.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 28 dell'accordo, è applicabile la procedura stabilita dal regolamento (CEE) n. 459/68 ⁽¹⁾.

Articolo 4

1. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 27 e 29 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, possono essere adottate, alle condizioni qui di seguito definite, le misure conservative di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, può presentare le proposte necessarie su cui il Consiglio si pronuncia secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato.

3. Lo Stato membro interessato può introdurre restizioni quantitative all'importazione, salvo nei casi di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi. Esso notifica immediatamente tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

(¹) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.

La Commissione decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di tre giorni lavorativi nel caso dell'articolo 27, o di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 29, a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 27 o di dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 29 a decorrere dalla notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, la decisione adottata dalla Commissione.

Qualora il Consiglio sia adito dallo Stato membro che ha adottato misure conformemente a tale paragrafo, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione prende termine quindici giorni nel caso dell'articolo 27 o trenta giorni nel caso dell'articolo 29 dopo che il Consiglio è stato adito, qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

Per l'applicazione del presente paragrafo, devono essere scelte con priorità le misure che arrechino il minor turbamento possibile al funzionamento del mercato comune.

Prima di pronunciarsi sulle misure adottate dallo Stato membro interessato in applicazione del presente paragrafo, la Commissione procede a consultazioni.

Tali consultazioni si svolgono in seno ad un Comitato consultivo, composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Questi comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli utili elementi di informazione.

Articolo 5

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 6

La notifica della Comunità al Comitato misto prevista dall'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo è effettuata dalla Commissione.

Articolo 7

Prima del 31 dicembre 1974, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sugli adattamenti da apportare al presente regolamento, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, che, alla luce dell'esperienza acquisita, risultassero necessari al fine di evitare il rischio che l'unità del mercato comune sia compromessa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP